9. Descrizione delle misure contemplate ai fini dell'attuazione del Piano

Premesse

Prima di descrivere ogni singola misura è necessario fare alcune precisazioni.
La Provincia Autonoma di Trento è considerata interamente svantaggiata di montagna ai sensi della Direttiva CEE 268/75. L'Amministrazione provinciale suddivide il territorio secondo criteri che identificano ulteriori penalizzazioni per lo svolgimento dell'attività agricola. Nella stesura delle diverse misure si tiene conto di questa ulteriore zonizzazione.

Si precisa che nessuna delle misure del presente Piano prevede interventi nel campo dell'acquacoltura.

La Provincia Autonoma di Trento si impegna a garantire che, nell'applicazione delle misure del presente Piano, non vi sarà impatto negativo sui siti Natura 2000 elencati nell'appendice 1.

Fatta salva la specifica deroga di cui alle iniziative speciali di cui al punto 1.3. del paragrafo iniziative speciali della Misura 1, i fondi di cui alla tabella 16 relativa agli aiuti di stato aggiuntivi saranno accordati per la realizzazione di iniziative distinte da quelle oggetto di cofinanziamento da parte del FEOGA. I beneficiari di tali iniziative dovranno rispettare le medesime condizioni previste per le misure cofinanziate dal FEOGA:

Le condizioni di ammissibilità delle singole misure verranno maggiormente dettagliate con una delibera applicativa che riporterà, ove non ancora specificato:

- eventuali ordini di priorità;
- limiti minimi e massimi di spesa ammissibile e di agevolazione concedibile;
- criteri per la graduazione delle agevolazioni;
- termini e modalità per la presentazione delle domande;
- modalità per l'individuazione delle iniziative agevolabili;
- ogni altro elemento che si riterrà necessario.

Per quanto riguarda gli indicatori definiti per ogni singola misura si rimanda al capitolo 7.

Per ciò che concerne le procedure istruttorie, i controlli e le sanzioni relative alle misure del Piano sono riportate nel capitolo 12.

a. MISURA 1
Investimenti nelle aziende agricole
(art. 4 – 5 – 6 – 7)

A) CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione e obiettivi.
Nell'ambito degli obiettivi di cui all'art. 4 del Regolamento (CE) 1257/1999, la misura è finalizzata:

- ad aumentare la competitività e il reddito delle aziende agricole;
- a migliorare le condizioni di vita, di lavoro e di produzione;
- a perseguire il mantenimento ed il miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica delle zone rurali.

La misura si articola in tre azioni:
1.1 Investimenti aziendali per il miglioramento delle strutture agricole;
1.2 Investimenti aziendali per la diversificazione delle attività agricole;
1.3 Iniziative speciali;

- conservazione del patrimonio rurale;
- trasferimento di fabbricati agricoli;
- investimenti aziendali per la tutela e il miglioramento ambientale e il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali;

Intensità dell'aiuto e/o ammontare e differenziazioni applicate.
Fino al 50% della spesa ammissibile.
Nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori entro 5 anni dal loro insediamento: fino al 55% della spesa ammissibile.
Per le iniziative speciali di cui al punto 1.3. del paragrafo Iniziative speciali la maggiorazione fino al 75% della spesa ammissibile sarà a totale carico della Provincia Autonoma di Trento.

Contributo Comunitario.
15% del costo totale.

B) ALTRI ELEMENTI.

Beneficiari.
Imprese agricole iscritte all'Albo degli Imprenditori Agricoli di cui alla L.P. 39/76.
Nel caso di giovani agricoltori beneficiari degli aiuti per il primo insediamento di cui all'art. 8 del Regolamento (CE) n.1257/1999, l'iscrizione all'Albo degli Imprenditori Agricoli può essere conseguita entro un termine non superiore a tre anni a decorrere dall'insediamento.

Dettagli delle condizioni di ammissibilità.
Condizioni principali di eleggibilità.
Il contributo viene concesso ad aziende
- che dimostrino redditività
- che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali
- il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate.

Sono ammissibili investimenti relativi a opere di miglioramento fondiario, l'ammodernamento delle strutture aziendali e l'acquisizione di dotazioni ed attrezzature (solamente nuove), purchè consentano il raggiungimento di almeno uno degli obiettivi di cui al precedente punto A).

Le tipologie di intervento riguardano:

1.1 Investimenti aziendali per il miglioramento delle strutture agricole.

Sono ammessi investimenti per:

a) Comparto produzioni vegetali.
   1. ristrutturazione impianti frutticoli e olivicoli, al fine di adeguare le produzioni alle esigenze del mercato, alla vocazionalità e tipicità delle aree nonché per motivi di ordine fitosanitario;
   2. nuovi impianti con specie frutticole e olivicole compatibili con OCM;
   3. nuovi impianti di colture arboree (compreso melo, pero, pesco) destinati alla coltivazione secondo i metodi dell'agricoltura biologica, o di varietà definite resistenti o tolleranti alle patologie nonché di varietà autoctone in via di estinzione;
   4 impianti di colture arbustive e orticole, ad esclusione delle colture annuali e biennali;
   5 attrezzature e macchinari per operazioni colturali e di raccolta;
   6 realizzazione e adeguamento di strutture e attrezzature aziendali per la conservazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni vegetali aziendali ed extraziendali nei limiti previsti dalla legislazione vigente;
   7 realizzazione e adeguamento di serre, tunnel, vivai e coperture nonchè acquisto delle relative attrezzature;
   8 realizzazione di impianti irrigui, fabbricati aziendali ed altre opere varie di miglioramento fondiario;
   9 realizzazione degli investimenti materiali necessari per l'acquisizione di certificazioni volontarie di qualità e conformità e per il rispetto della normativa igienico sanitaria e della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di recente introduzione;
   10 acquisto ed installazione di impianti fissi di reti antigrandine.

b) Comparto produzioni zootecniche comprese, l'apicoltura e l'elicicoltura.
   1. realizzazione ed adeguamento di strutture e acquisto di attrezzature e macchinari per la gestione dell'allevamento, comprese le attrezzature e i macchinari utilizzati negli alpeggi;
   2. acquisto di strutture per l'allevamento purchè il venditore cessi l'attività e l'acquisto non sia a favore di un figlio del venditore ed inoltre purchè la soluzione dell'acquisto, rispetto alla nuova costruzione, comporti vantaggi sia dal punto di vista paesaggistico – ambientale, che dal lato economico;
   3. realizzazione e adeguamento di strutture e attrezzature aziendali per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici di provenienza aziendale ed extraziendale nei limiti previsti dalla legislazione vigente;
   4. acquisto di nuclei familiari di api;
   5. primo acquisto di riproduttori selezionati;
   6. realizzazione degli investimenti materiali necessari per l'acquisizione di certificazioni volontarie di qualità e conformità e per il rispetto della normativa igienico sanitaria e della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di recente introduzione.

c) Infrastrutture.
   1 realizzazione e sistemazione della viabilità poderale;
   2 realizzazione e sistemazione della elettrificazione poderale;
   3 realizzazione e sistemazione della rete idrica ad uso potabile.

1.2 Investimenti aziendali per la diversificazione delle attività agricole.

Sono ammessi investimenti per:

a) Microfiliere produttive.

Sono ammissibili interventi che hanno come finalità l'occupazione di nicchie di mercato riferite a realtà produttive di modesta dimensione, che non entrano in competizione, in riferimento alla realtà provinciale, con i classici settori produttivi rappresentati dal comparto frutticolo, vitienologico e lattierocaseario, ove è già attiva un'efficiente integrazione verticale ed orizzontale, ma che si pongono in un'ottica di complementarietà.

Almeno il 50 del prodotto interessato dal progetto di filiera deve essere prodotto direttamente dal beneficiario dell'intervento.

Ai fini dell'applicazione della misura si ritiene di individuare i seguenti segmenti come fondamentali per l'ottenimento di una filiera:

- segmento produttivo (impianto, semina, coltivazione, allevamento, bonifica, irrigazione ecc.);
- segmento connesso alla trasformazione e conservazione del prodotto (macchinari, impianti, attrezzature, immobili ecc.);
- segmento connesso alla vendita, commercializzazione (confezionamento, studi, accoglienza turistica in azienda, ecc.);
- viene definito segmento accessorio per l'organizzazione di una filiera l'assistenza tecnica specialistica.

Gli interventi previsti devono interessare tutti i segmenti fondamentali.

Gli aiuti concernenti l'assistenza tecnica non potranno superare i 100.000 euro per tre anni e per beneficiario.

A titolo esemplificativo alcune filiere possono essere identificate nel settore del miele, latte caprino, produzioni biologiche, trasforamzione aziendale di prodotti quali frutta, olio, cereali ecc.

1.3 Iniziative speciali.

a) Conservazione del patrimonio rurale.

a1) Per gli investimenti concernenti le tipologie di cui all'art. 77 bis, primo comma, lett. c) e d) (di seguito riportati) della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 recante norme di ordinamento urbanistico e di tutela del territorio sono ammissibili contributi fino al 75% della spesa ammissibile, a condizione che l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda.

Le tipologie di intervento di cui all'art. 77 bis, lett. c) e d) della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 sono le seguenti:

a) *"interventi di restauro, quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio e alle valorizzazioni dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;"*

b) *"interventi di risanamento conservativo, quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia nonché all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico – sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tecnologico – organizzativo iniziale;"*

a2) Nel caso di interventi che non rientrano fra le tipologie di cui all'art. 77 bis, primo comma, lett. c) e d) della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, sarà prevista comunque la concessione di aiuti supplementari, fino ad un tasso massimo del 75% a copertura unicamente delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio. (es. copertura del tetto in "scandole").

b) Trasferimento di fabbricati agricoli.
Nel caso di trasferimenti dell'attività svolta in fabbricati agricoli, resisi necessari per assicurare una coesistenza armoniosa dell'agricoltura con le altre attività rurali o per motivi di ordine ambientale, purchè il trasferimento sia effettuato nell'interesse pubblico, (dimostrabile a seguito di ingiunzione dell'autorità Sanitaria competente oppure tramite Ordinanza del Sindaco) sono ammissibili contributi fino al 75% della spesa ammissibile. Nel caso l'agricoltore tragga un vantaggio dal trasferimento la percentuale suddetta è limitata al valore della struttura originaria, (da definirsi da una perizia asseverata), mentre sulla restante parte dell'investimento la percentuale massima dell'intervento sarà pari al 50%.

c) Investimenti aziendali per la tutela e il miglioramento ambientale e il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali.
Sono ritenute ammissibili le tipologie di intervento sottoriportate con un contributo che può arrivare fino al 75% della spesa ammissibile, purchè gli investimenti siano intesi a superare i requisiti comunitari minimi in vigore, oppure siano realizzati allo scopo di conformarsi a nuovi requisiti minimi. La maggiorazione deve essere limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari per conseguire l'obiettivo in questione e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva.
Investimenti ammissibili
- Interventi di bonifica per la riduzione o l'eliminazione dell'amianto dalle aziende agricole;
- platee impermeabilizzate per lo stoccaggio delle deiezioni palabili con sistemi di contenimento del percolato (pozzettoni di raccolta, tettoie di copertura) nonché rifacimento delle pavimentazioni interne dei capannoni avicoli a fini igienico sanitari;
- impianti per la separazione dei solidi fini dai liquami e per la pre-disidratazione o essiccazione delle deiezioni ai fini dell'ottenimento di materiali palabili;
- impianti e sistemi per il recupero di residui vegetali mediante co-compostaggio con reflui zootecnici;
- impianti per il trattamento di liquami con produzione di biogas;
- adeguamento dei sistemi di raccolta, allontanamento, maturazione e depurazione delle deiezioni;
- adeguamento delle dimensioni delle poste e dei sistemi di contenimento, purchè non vi sia un aumento della capacità produttiva;
- ampliamento dei fori di illuminazione e dei sistemi di areazione;
- altri interventi volti al rispetto della direttiva 98/58/CE.

Criteri utilizzati per dimostrare la validità economica dell'azienda agricola.
Per dimostrare la validità economica dell'azienda agricola, si tiene conto dei redditi lordi standard (RLS), come pubblicati dalla Commissione europea ai sensi della decisione 85/377/CEE, e delle unità lavorative impiegate in azienda, come risultano da parametri ettaro/coltura definiti e aggiornati dalla Provincia ai sensi dell'art. 81 della L.P. 39/76. Nel caso di aziende agricole che attuano la lavorazione e la commercializzazione dei propri prodotti anche a fini agrituristici, è consentito un aumento dei redditi relativi alle produzioni interessate fino ad un massimo del 40%.
Il reddito dell'azienda sarà calcolato sommando i RLS relativi alle diverse colture e allevamenti e aggiungendo i sostegni al reddito derivanti dall'applicazione delle Misure 5 e 6.
Considerato che il territorio Provinciale è definito montano ai sensi della direttiva 75/268/CEE la soglia minima di redditività in termini di reddito /UL viene fissata a un livello minimo pari almeno al 50 del reddito di un salariato del settore agricolo.

Standard minimi riguardo ad ambiente, igiene e benessere degli animali.
L'azienda deve rispettare le seguenti norme:

a) Ambiente.
   - Nel caso di interventi nei settori bovino da latte, equino, ovino e caprino, ad eccezione degli aiuti che non comportino un incremento della capacità produttiva e siano diretti alla tutela e al miglioramento ambientale o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali o all'adeguamento ai contenuti del D.P.R. 14/1/1997 n. 54 che attua le direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE la densità di capi allevati in azienda non potrà essere superiore a 2,5 UBA per ettaro di superficie destinata all'alimentazione degli stessi. In tale superficie viene computata la eventuale superficie dell'alpeggio in ragione di 0.3 ettari per ogni U.B.A. alpeggiato.
   - Nel caso di interventi nel settore dei bovini da carne, ad eccezione degli aiuti che non comportino un incremento della capacità produttiva e siano diretti alla tutela e al miglioramento ambientale o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali o all'adeguamento ai contenuti del D.P.R. 14/1/1997 n. 54 che attua le direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE, la densità di capi allevati in azienda non potrà essere superiore a 2 UBA per ettaro di superficie destinata all'alimentazione degli stessi. In tale superficie viene computata la eventuale superficie dell'alpeggio in ragione di 0.3 ettari per ogni U.B.A. alpeggiato.

b) Igiene degli allevamenti.
   - DPR 14/1/1997 n. 54 che attua le direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE;
   - per ottenere il pagamento dell'aiuto, gli allevatori devono presentare un certificato di conformità alle norme igieniche vigenti, rilasciato dall'ASL competente per territorio.

c) Benessere degli animali.
   - direttiva 98/58/CE.

   I progetti che hanno maggiore rilevanza, in relazione agli aspetti ambientali sono di norma soggetti ad autorizzazione edilizia da parte del Comune di appartenenza. Ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione, la legislazione provinciale prevede che gli organi competenti debbano esprimere pareri favorevoli, tra gli altri in materia di igiene, aria, inquinamento acustico; inoltre per progetti di particolare rilevanza un'apposita Commissione provinciale deve esprimere un parere di Valutazione di impatto ambientale.
   In ogni caso verranno rispettate da parte della Provincia Autonoma di Trento le vigenti norme in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.
   Nel caso di interventi nei settori orticolo, floricolo, frutticolo e viticolo la concessione degli aiuti è subordinata all'osservanza delle direttive contenute nei relativi protocolli provinciali di autodisciplina .

Livello di capacità professionale e competenza richiesto.
La sussistenza del requisito della capacità professionale si presume acquisita quando l'imprenditore sia in possesso di un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario, forestale, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o altra scuola ad indirizzo equivalente.
La sussistenza di detto requisito si presume altresì acquisita quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data della domanda, l'attività agricola come capo azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo; tali condizioni possono essere provate anche mediante autocertificazione.
Negli altri casi il requisito della capacità professionale si accerta mediante esame – colloquio da tenersi presso il Servizio Vigilanza e Promozione dell'attività agricola.

Accertamento dell'esistenza di sufficienti sbocchi normali di mercato per i prodotti coinvolti.

1. Per gli investimenti nel settore frutticolo (melo, pero pesco) sono ammessi aiuti solamente per rinnovi, quindi non si prevedono aumenti produttivi ma prevalentemente minori costi produttivi ed ambientali (es. minori trattamenti fitosanitari) e miglioramento qualitativo delle produzioni. In deroga alla suddetta limitazione sono

ammissibili aiuti per la realizzazione di nuovi impianti di melo, pero e pesco nei casi di coltivazioni biologiche che, considerata la loro limitata diffusione, non presentano difficoltà per una proficua collocazione sul mercato.

2. Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti il cui obiettivo contrasta con le relative OCM di settore.
3. Per quanto riguarda il vino, sono ammissibili a contributo solo gli investimenti che riguardano la produzione di vini a DOC e IGT.
4. Per il settore avicolo e suinicolo non verranno ammessi a finanziamento iniziative che comportino un aumento della capacità produttiva. Unica eccezione saranno i piccoli allevamenti fino a 10 suini e 100 avicoli, mediamente presenti in azienda, che presumibilmente verranno collocati sul mercato locale o saranno destinati all'autoconsumo.
5. Nel settore dei bovini da latte la concessione dell'aiuto per gli investimenti determinanti il superamento della quota latte assegnata è esclusa.
   Si deroga alla suddetta esclusione per gli interventi per la tutela e il miglioramento ambientale, il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali e l'adeguamento ai contenuti del DPR 14/1/1997 n. 54 che attua le direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE.
6. In aggiunta alle produzioni sopra menzionate si evidenzia che gli investimenti proposti nel presente piano riguardano anche altri settori minori, che seppur di poco peso in riferimento alla P.L.V. provinciale, rivestono un importante ruolo nell'integrazione del reddito delle famiglie diretto coltivatrici nonché nel mantenimento delle tradizioni e del territorio. Tali prodotti, essendo riferiti quasi esclusivamente al consumo locale ancorchè di modeste quantità, possono essere considerati prodotti di nicchia e quindi per queste produzioni si prescinde dalla necessità di dimostrare i normali sbocchi di mercato.

Procedura per le eccezioni secondo l'articolo 37 (3) primo trattino del regolamento del Consiglio con le dovute giustificazioni.

La Provincia Autonoma di Trento provvede annualmente all'approvazione dei programmi operativi presentati dalle singole OP ed è pertanto in grado di conoscere quali sono le iniziative ammesse a finanziamento nell'anno in corso.

A fronte di ciò, al fine di evitare la contemporanea presenza di più fonti di finanziamento per una medesima iniziativa, l'amministrazione provinciale si comporterà come segue:

Qualora una tipologia di intervento sia prevista a finanziamento in un determinato anno nel programma operativo dell'OP per quel medesimo anno tale tipologia non sarà ammissibile a finanziamento ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale. Quando non vi sarà questa sovrapposizione verrà comunque valutato che vi sia coerenza fra le misure presenti nel Piano e nel programma operativo.

Limiti massimi per volume totale di investimento ammissibile all'aiuto.

In generale, non potrà essere ammesso a finanziamento un volume di investimento totale per azienda, nel periodo di programmazione, superiore a un massimo di 500.000 euro per azienda. Possono derogare dal suddetto vincolo le spese per la realizzazione e l'adeguamento delle strutture edili e le spese supplementari dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche dell'edificio, di cui al punto a2) del capitolo 1.3 "Iniziative speciali" fino a un limite massimo di ulteriori 600.000 euro.

Tali importi sono al netto di eventuali aiuti concessi ai sensi della normativa "de minimis".

Tipi di aiuto.

Gli aiuti di cui alla presente misura sono concessi sotto forma di contributi in conto capitale. Possono essere erogati:

- anticipi fino al 50% della spesa pubblica dietro presentazione di garanzie fideiussorie;
- acconti per stati di avanzamento dei lavori sino all'80% della spesa pubblica.

Elenco della documentazione minima necessaria per la verifica dello stato finale dei lavori cofinanziati dalla CE.

- domanda di accertamento compilata dal beneficiario;
- fatture quietanziate per gli acquisti di bestiame, macchine, attrezzature mobili e materiale vegetale;
- stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato. Tale documentazione contabile assume valore probatorio equivalente alla fattura quietanziata.

Le spese ammesse, salvo casi particolari debitamente giustificati, vengono calcolate in base all'elenco prezzi pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

b. MISURA 2
Insediamento dei giovani agricoltori
(art. 8)

A) CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione e obiettivi.
La misura consiste nella concessione di un premio ad imprenditori/imprenditrici che non abbiano ancora compiuto i 40 anni di età e che si insediano per la prima volta in una azienda agricola in qualità di capo azienda, assumendosi la piena responsabilità della conduzione.
L'obiettivo generale consiste nel proseguire l'azione già intrapresa con il precedente programma relativo al Regolamento (CE) n. 950/97 a favore dell'inserimento nel mondo agricolo di forze giovanili per il "turn over" in agricoltura, al fine di assicurare maggiore vitalità alle aziende agricole.

Intensità dell'aiuto e/o ammontare e differenziazioni applicate.
1) L'ammontare massimo dell'aiuto è stabilito in 25.000 euro.

   La cifra predetta può essere ridotta in considerazione dei limiti di bilancio.

2) Oltre al premio di cui sopra, può essere concesso un aiuto sotto forma di abbuono di interessi, a fronte delle spese connesse con l'insediamento. L'importo capitalizzato dell'abbuono di interessi non può superare 25.000 euro.

Contributo Comunitario.
50% del costo totale.

B) ALTRI ELEMENTI

Beneficiari.
Possono presentare domanda ai fini della presente misura i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta come titolari o contitolari di un'azienda agricola, che risultano iscritti al registro delle imprese, purchè si impegnino al rispetto dei successivi requisiti.

Dettagli delle condizioni di ammissibilità.
Condizioni principali di eleggibilità (fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1750/99).
Il contributo viene concesso alle seguenti condizioni:
- l'agricoltore non ha ancora compiuto 40 anni alla data di concessione dell'aiuto
- l'agricoltore possiede conoscenze e competenze professionali adeguate
- l'agricoltore si insedia nell'azienda agricola per la prima volta

inoltre per quanto riguarda l'azienda
- che dimostra redditività
- che rispetta requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali

l'agricoltore si insedia in qualità di capo dell'azienda
Sono ammissibili i casi di primo insediamento in azienda mediante:
a) acquisizione dell'azienda mediante acquisto, donazione o altro idoneo titolo giuridico;
b) affitto di fondi rustici di durata non inferiore ad anni 10;

c) costituzione di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del Codice Civile, fra coniugi, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado;
d) costituzione di una società di durata non inferiore ad anni 10 per l'assunzione della corresponsabilità civile e fiscale nella gestione dell'impresa, purchè la società sia costituita con atto pubblico.

I giovani devono insediarsi come agricoltori a titolo principale e l'azienda deve richiedere un volume di lavoro corrispondente ad almeno una ULU (unità di lavoro umano) per ogni contitolare. L'esercizio dell'attività agricola a titolo principale e il volume di lavoro pari almeno ad una ULU per ogni contitolare possono essere raggiunti entro un termine non superiore a tre anni a decorrere dall'insediamento. Le UL sono calcolate come previsto nel paragrafo relativo alla validità economica dell'azienda agricola.

Per quanto riguarda l'abbuono di interessi, sono ammissibili a contributo gli interessi relativi a prestiti contratti per sostenere le seguenti spese:

- acquisto dei fabbricati aziendali;
- liquidazione di quote di coeredi e spese notarili;
- canone di affitto per terreni e/o strutture per una durata massima di 10 anni;
- prima dotazione di bestiame, capitale circolante e capitale di rischio;
- acquisto di quote latte, solo per aziende con un numero di capi da latte non superiore a 20 e la cui densità non superi le 2 U.B.A. per ettaro di superficie destinata all'alimentazione dei capi allevati, tenuto conto della superficie di alpeggio in ragione di 0.3 ettari per ogni U.B.A. alpeggiato.
- acquisto di macchine e attrezzature;
- sistemazione, messa a coltura e infrastrutturazione dei terreni aziendali;
- acquisto, realizzazione o ristrutturazione di strutture connesse alla produzione e commercializzazione agricola o alle produzioni complementari aziendali;
- partecipazione ad attività formative.

Nel caso di investimenti aziendali che sono oggetto di altre forme di agevolazione pubblica (es. iniziative finanziate con la Misura 1), l'abbuono di interessi è ammissibile per la parte non coperta da contributo.

Ai fini della concessione dell'abbuono di interessi deve essere presentato un apposito programma di insediamento in cui vengono indicate le spese da effettuare e specificate le altre eventuali sovvenzioni pubbliche richieste per gli investimenti previsti.

Per ottenere la liquidazione del premio, i giovani si devono impegnare a proseguire l'attività agricola per almeno dieci anni a decorrere dall'insediamento.

Criteri utilizzati per dimostrare la validità economica dell'azienda agricola.
Vedi misura 1. Il requisito può essere raggiunto entro un termine non superiore a tre anni a decorrere dall'insediamento.

Standard minimi riguardo ad ambiente, igiene e benessere degli animali.
Vedi misura 1. Il requisito può essere raggiunto entro un termine non superiore a tre anni a decorrere dall'insediamento.

Livello di capacità professionale e competenza richiesto.
La capacità professionale si ritiene acquisita qualora i giovani agricoltori siano in possesso di un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario o veterinario ovvero di un diploma di scuola media superiore tecnica o professionale di carattere agrario o di un diploma di qualifica di 1° livello di istituto professionale per l'agricoltura e per l'ambiente.
Nel caso di giovani che non sono in possesso di un titolo di studio come sopra evidenziato, la capacità professionale si ritiene acquisita qualora gli stessi abbiano frequentato con profitto un corso di formazione complementare.

Nel primo biennio del periodo di programmazione (2000 – 2001) il suddetto corso dovrà avere una durata minima di almeno 150 ore.
A partire dal 1/1/2002 il corso sarà dedicato al conseguimento di un brevetto professionale di imprenditore agricolo (BPIA) ottenuto presso l'Istituto Agrario di San Michele all'Adige come previsto nella successiva misura 3 (azione 3.1). Tale BPIA dovrà tener conto sottoforma di crediti formativi delle esperienze pregresse maturate dai frequentanti.
In alternativa al BPIA i giovani potranno frequentare un corso di studi pluriennale specifico per il settore agricolo presso l'Istituto Agrario di San Michele all'Adige.
In tutti i casi il requisito potrà essere raggiunto entro tre anni dall'insediamento.

Specificazione del limite di età entro i termini del regolamento.
Il giovane agricoltore, al momento dell'insediamento non deve avere ancora compiuto 40 anni.

Tipo e ammontare degli aiuti all'insediamento.
Gli aiuti all'insediamento sono concessi sotto le seguenti forme:
1) Premio di insediamento erogato in un'unica soluzione fino a 25.000 euro;
2) abbuono di interessi (che può essere anche capitalizzato e pagato sotto forma di contributo in conto capitale), fino a un massimo di 25.000 euro.

c. MISURA 3
Formazione
(Art. 9)

A) CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione e obiettivi.
La misura si propone i seguenti obiettivi principali:

- promuovere e sviluppare una nuova e più attiva "*cultura della formazione in agricoltura*";
- favorire una formazione continua, contestualizzata, individualizzata e interattiva;
- migliorare il livello di professionalità e di competitività delle imprese agricole;
- difendere e possibilmente ampliare il livello di occupazione nelle aree rurali;
- migliorare il livello di conoscenza e di capacità degli agricoltori in merito alla qualificazione e valorizzazione delle produzioni e in merito alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio;
- migliorare il livello di conoscenza e di capacità degli agricoltori in merito alla progettazione dello sviluppo aziendale e all'utilizzo dei fondi comunitari e nazionali, tramite interventi "su misura" per gli imprenditori;
- far conoscere il ruolo, le problematiche e le produzioni dell'agricoltura all'intera popolazione residente sul territorio provinciale ed in particolare alle nuove generazioni.

Tipologia delle azioni.
La formazione professionale in agricoltura prevede le seguenti tipologie di azioni:

- corsi di formazione complementare per giovani imprenditori agricoli;
- iniziative di formazione, riqualificazione ed aggiornamento per operatori agricoli (durata < 50 h);
- iniziative di formazione ed aggiornamento per amministratori, dirigenti e dipendenti di cooperative agricole e di consorzi irrigui e di miglioramento fondiario;
- interventi di conoscenza e di sensibilizzazione sulle tematiche agricole, forestali ed ambientali rivolte al mondo scolastico;
- iniziative finalizzate all'integrazione tra l'attività agricola e altre attività;
- stages, seminari e visite dimostrative per tecnici.

In particolare vengono distinte le azioni rivolte specificatamente agli agricoltori e iniziative rivolte ai tecnici agricoli operanti sul territorio. Non sono ammesse a finanziamento azioni formative relative a programmi educativi ordinari di tipo scolastico.

Intensità degli aiuti.

TIPOLOGIA	% CONTRIBUTO	EURO/ INIZIATIVA
Interventi formativi per giovani imprenditori agricoli	100	40.000
Iniziative di formazione, riqualificazione ed aggiornamento per operatori agricoli	100	60.000
Iniziative di formazione ed aggiornamento per amministratori, dirigenti e dipendenti di consorzi	100	20.000
Interventi di conoscenza e sensibilizzazione rivolti a categorie non agricole	100	20.000
Iniziative finalizzate all'integrazione dell'attività agricola con altre attività	100	15.000
Seminari	100	5.000
Attività formativa per tecnici	100	10.000
Azione formativa nel campo agroambientale	100	20.000

E' ammessa, per tutte le iniziative, la possibilità di richiedere un anticipo, pari al 50% del contributo ammesso, previa dichiarazione di avvio dell'attività.

Contributo comunitario.
50% del costo totale.
Il FSE non può finanziare iniziative di formazione contenute nella presente misura.

B) ALTRI ELEMENTI

Beneficiari.
I corsi saranno organizzati, e le relative spese sostenute e rendicontate, da parte di associazioni o enti operanti nel comparto agricolo che abbiano tra le proprie finalità l'aggiornamento e la formazione dei propri associati.

I corsi organizzati saranno accessibili a tutti i lavoratori del settore agricolo e in particolare saranno rivolti ai seguenti soggetti:

- imprenditori agricoli, in particolare giovani;
- coadiuvanti familiari e salariati agricoli;
- dirigenti, amministratori e dipendenti di cooperative agricole e di consorzi irrigui e di miglioramento fondiario;
- categorie non agricole (insegnanti scuola, consumatori, albergatori, operatori mense pubbliche, ecc..);
- tecnici agricoli.

Per quanto riguarda le modalità di determinazione del costo per partecipante: si terrà presente l'esperienza maturata negli anni passati dagli Enti individuati che nella loro attività di formazione hanno organizzato corsi rivolti ad imprenditori agricoli e tecnici.
Il costo non sarà calcolato sulla durata del corso, ma piuttosto sul numero dei partecipanti e può essere quantificato, sulla base dell'esperienza maturata negli anni scorsi, in 2.500 €/anno. In ogni caso l'importo globale per beneficiario non potrà superare i 100.000.- € per un periodo di tre anni.
Saranno rispettati le norme contenute della direttiva 92/50/CEE.

Dettagli delle condizioni di ammissibilità.
La misura si articola in otto azioni:

3.1 Interventi formativi per giovani imprenditori agricoli;
3.2 Attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori agricoli;
3.3 Iniziative di formazione ed aggiornamento per amministrativi, dirigenti e dipendenti di cooperative agricole e di consorzi irrigui e di miglioramento fondiario;
3.4 Interventi di conoscenza e di sensibilizzazione sulle tematiche agricole, forestale ed ambientale rivolte al mondo scolastico;
3.5 Iniziative finalizzate all'integrazione tra l'attività agricola ed altre attività;
3.6 Seminari;
3.7 Attività formative per tecnici agricoli;
3.8 Azioni formative e dimostrative nel campo agroambientale.

Per ogni azione sono individuate le tipologie di spese ammissibili. In termini generali dovranno essere limitate esclusivamente all'organizzazione degli interventi di formazione e non potranno coprire i normali costi amministrativi dell'ente o associazione che organizza i corsi.

azione 3.1

Interventi formativi per giovani imprenditori agricoli.

È un percorso formativo indirizzato ai giovani richiedenti gli aiuti per il primo insediamento di cui all'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1257/99 e che provengono da esperienze diverse rispetto a quelle della frequentazione di una scuola di tipo agricolo (università nel settore agrario o forestale, istituto tecnico agrario e istituto professionale agrario).

I corsi saranno impostati con percorsi modulari che si propongono di formare una figura professionale unica dal punto di vista giuridico, le cui competenze possano però essere ottenute attraverso un cammino personalizzato che valorizzi gli ambiti di competenza di ciascun partecipante e ne recuperi sotto forma di crediti formativi ogni esperienza utile a supportare l'obiettivo da raggiungere.

Il percorso formativo avrà un andamento modulare basato su una serie di Unità Formative Capitalizzabili (UFC) che possono essere assolte entro un termine non superiore a tre anni a decorrere dall'insediamento e che poterà al conseguimento di un brevetto professionale di imprenditori agricolo (BPIA)

L'impostazione di ciascuna UFC prevederà modalità e metodologie didattiche diverse e comprenderà:

- lezioni teorico pratiche;
- lavori di gruppo di approfondimento;
- raccolta ed elaborazione in proprio di informazioni e conoscenze;
- periodo di affiancamento a operatori tecnici ed esperti del settore agricolo;
- esperienze lavorative presso aziende e strutture operanti in ambito agricolo;
- viaggi di studio presso realtà significative connesse con i contenuti del corso;

Le possibilità di affrontare le singole UFC saranno collegate alla precisazione diretta alle iniziative suddette e alla valutazione di un loro assolvimento parziale o totale mediante esperienze precedenti equiparabili e che possano essere considerate a tutti gli effetti dei crediti formativi.

Tali crediti avranno diversa natura in funzione dei curricoli dei corsisti in maniera tale sia da valorizzare le loro esperienze scolastiche e professionali che da tenere in considerazione alcune condizioni oggettive di sfavore generate dalla situazione socio ambientale e lavorativa di riferimento.

Le spese ammesse sono le seguenti:

- progettazione, pubblicizzazione e assicurazione;
- gestione amministrativa (segreteria e spese varie);
- compensi ai docenti e tutor;
- materiale e attrezzature didattiche;
- affitto locali necessari al corso;
- visite guidate;
- rimborso spese per i partecipanti (vitto e viaggio);
- compensi per i titolari delle aziende utilizzate per la parte pratica.

azione 3.2

Attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento degli operatori agricoli.

Le attività formative comprendono iniziative di breve durata, da un minimo di 20 ore ad un massimo di 50 ore, che devono aggiornare tempestivamente il beneficiario relativamente a tutte le materie e le problematiche di interesse agricolo, tecnico-economico, ambientale ed eventuali argomenti connessi:

Le spese ammesse sono le seguenti:

- progettazione, pubblicizzazione e assicurazione;
- gestione amministrativa (segreteria e spese varie);
- compensi ai docenti e tutor;
- materiale e attrezzature didattiche;
- affitto locali necessari al corso;

- visite guidate.

azione 3.3

Iniziative di formazione ed aggiornamento per amministratori, dirigenti e dipendenti di cooperative agricole e di consorzi irrigui e di miglioramento fondiario.

Tali iniziative comprendono iniziative di breve durata, da un minimo di 20 ore ad un massimo di 50 ore, che devono formare ed aggiornare quanti operano all'interno delle cooperative agricole e dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario relativamente a tutte le materie e le problematiche di interesse per la gestione ed il funzionamento degli organismi sopra descritti.

Spese ammesse.

Le spese ammesse sono le seguenti:

- progettazione, pubblicizzazione e assicurazione;
- gestione amministrativa (segreteria e spese varie);
- compensi ai docenti e tutor;
- materiale e attrezzature didattiche;
- affitto locali necessari al corso;
- visite guidate;

azione 3.4

Interventi di conoscenza e di sensibilizzazione sulle tematiche agricole, forestali ed ambientali rivolte al mondo scolastico.

Questi interventi comprendono iniziative di breve durata, da un minimo di 20 ore ad un massimo di 50 ore, che avranno l'obiettivo di fornire, a quanti non operano direttamente in agricoltura ma che possono svolgere un importante ruolo promozionale e commerciale per il settore, alcune conoscenze fondamentali a riguardo dei prodotti locali, dei metodi produttivi adottati, del ruolo ambientale svolto dall'agricoltore e di altre tematiche collegate.

Spese ammesse.

Le spese ammesse sono le seguenti:

- progettazione, pubblicizzazione e assicurazione;
- gestione amministrativa (segreteria e spese varie);
- compensi ai docenti e tutor;
- materiale e attrezzature didattiche;
- affitto locali necessari al corso;
- visite guidate;

azione 3.5

Iniziative finalizzate all'integrazione tra l'attività agricola e altre attività.

Questi interventi comprendono iniziative di breve durata, da un minimo di 20 ore ad un massimo di 50 ore, che avranno l'obiettivo di far crescere in ambito agricolo una mentalità aperta all'integrazione del reddito con altre attività economiche (turismo, artigianato, commercio) e alla collaborazione con gli operatori di tali attività.

Spese ammesse.

Le spese ammesse sono le seguenti:

- progettazione, pubblicizzazione e assicurazione;
- gestione amministrativa (segreteria e spese varie);
- compensi ai docenti e tutor;
- materiale e attrezzature didattiche;

- affitto locali necessari al corso;
- visite guidate;

azione 3.6

Seminari.

Consistono in iniziative di informazione e di divulgazione, quali incontri, conferenze, esercitazione pratiche, di breve durata con gli agricoltori da realizzare nelle singole zone agricole quali:

- interventi atti a illustrare le possibilità offerte dal programma regionale attuativo, le procedure e i relativi impegni a carico degli agricoltori per le singole misure applicate;
- interventi mirati di aggiornamento e di sensibilizzazione, anche monotematici, intesi ad approfondire aspetti o problematiche particolari relativamente all'applicazione del programma di sviluppo rurale;
- interventi che si prefiggono di informare e qualificare gli agricoltori verso tecniche produttive a basso impatto ambientale, alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali;
- gestione aziendale, marketing.

I seminari dovranno avere una durata minima di 3 ore. Il numero minimo ammesso è stabilito in 8 partecipanti per seminario.

Per la realizzazione dei seminari sono ammesse le seguenti tipologie di spesa:

- spese di organizzazione;
- affitto di sale per conferenze e attrezzature didattiche;
- compenso per il relatore e relativo rimborso spese;
- compenso per il tutor;
- materiale divulgativo da distribuire;
- predisposizione e affissione manifesti;
- diffusioni bollettini e comunicati stampa.

azione 3.7

Attività formative per tecnici agricoli.

Sono previste iniziative formative, di riqualificazione e di aggiornamento, di breve durata, destinate ai tecnici agricoli, su aspetti particolari per conoscere e diffondere in particolare le innovazioni tecnologiche per quanto riguarda le tecniche a basso impatto ambientale :

- stages formativi (anche residenziali);
- seminari;
- visite dimostrative

Il numero minimo ammesso è stabilito in 8 partecipanti per iniziativa. I seminari dovranno avere una durata non inferiore alle 3 ore.

Gestione dell'attività.

Il compito di promuovere, coordinare e realizzare l'attività formativa e di aggiornamento in agricoltura sopra descritta è affidato all'Istituto Agrario di San Michele all'Adige.

Nella programmazione e nello svolgimento delle iniziative l'Istituto Agrario potrà avvalersi di Strutture pubbliche e/o private (Associazioni, Cooperative, etc.) con provata esperienza nel settore agricolo.

L'organizzazione e la gestione delle attività formative previste, e del tutoraggio, potrà essere affidata dall'Istituto ad Organismi che devono presentare i seguenti requisiti:

- prevedere nel proprio statuto la formazione professionale agricola per i propri soci e/o per i soci dei propri associati;
- rappresentatività a livello regionale;
- struttura organizzativa adeguata e consistente base associativa.

Localizzazione.

Su tutto il territorio provinciale.

azione 3.8

Azioni formative e dimostrative nel campo agroambientale.

a) Formazione.

Obiettivi

L'intervento formativo dovrà essere in grado di fornire elementi sufficienti per comprendere e valutare in senso positivo la filosofia di fondo della politica agricola comunitaria e di rappresentare chiaramente le opportunità offerte dalle iniziative agroambientali.

In particolare, le azioni formative dovranno impartire i principi dei metodi di produzione agricola e forestale a basso impatto ambientale ed i rapporti di questo tipo di produzione con la qualità del prodotto. Dovranno altresì contribuire a formare operatori agricoli consapevoli del rapporto fra produzione, tutela ambientale e cura del territorio.

Criteri per la concessione degli aiuti

Le azioni formative devono riguardare esclusivamente tematiche inerenti la corretta applicazione del Regolamento (CE) n.1257/1999 nelle sue parti riguardanti le misure agroambientali (capo VI). Esse potranno essere rivolte agli imprenditori agricoli potenziali beneficiari delle misure agroambientali e a tecnici agricoli ed ambientali.

Al fine di promuovere la sensibilizzazione e la formazione degli operatori agricoli sui metodi di produzione compatibili con le esigenze della tutela ambientale e con la cura dello spazio naturale potranno essere organizzati corsi della durata di 30-40 ore rivolti ai soggetti riconosciuti idonei alla corresponsione degli aiuti previsti. Potranno altresì essere organizzati dei corsi di aggiornamento per i tecnici agricoli ed ambientali.

I corsi dovranno avere frequenza obbligatoria e termineranno con una verifica finale, svolta da un'apposita commissione, che accerterà il regolare svolgimento del corso e il conseguimento degli obiettivi del programma. La Commissione, formata dal coordinatore del corso e da un funzionario provinciale, redigerà il proprio parere tramite apposito verbale.

Il numero minimo di allievi ammessi per il corso è 10, il numero massimo 25.

Sempre allo scopo di formare e sensibilizzare gli operatori agricoli ed i ruoli tecnici sui metodi di produzione compatibili con le esigenze della tutela dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale potranno essere organizzati incontri seminariali fra i soggetti coinvolti o comunque interessati alle misure agroambientali.

Stima delle spese annuali per la realizzazione del programma

Le spese ammissibili per i corsi sono le seguenti:

- compensi ai docenti;
- materiale e attrezzature didattiche;
- affitto locali necessari al corso;
- visite guidate;
- rimborso spese per i partecipanti;
- compensi per i titolari delle aziende utilizzate per la parte pratica.

Il costo massimo ammissibile per partecipante è di 350 euro (= 677.694 L.).

Si prevede che vengano svolti 10 corsi di formazione per anno con 20 partecipanti mediamente, con una spesa prevista di 70.000 euro *(*= 135.538.900 L.*)*.

Nel caso dei seminari e delle visite tecniche ai fini della rendicontazione sono riconosciute le seguenti voci di spesa:

- seminari: relatori, affitto sala e spese di stampa del materiale didattico, fino a 100 euro *(= 193.627 L.)* per partecipante;

- visite tecniche: viaggi e trasporti, vitto e alloggio, compensi accompagnatori, rimborso spese ad aziende visitate, materiale divulgativo, fino a 300 euro *(= 580.881 L.)* per partecipante.

Prevedendo in media la realizzazione di 10 seminari e di 10 visite tecniche per anno, con una media di 20 partecipanti ciascuno, la spesa annua stimata è di 80.000 euro *(= 154.901.600 L.)*.

Tabella 3.1: Previsioni attività di formazione

VOCI	N° PARTECIP.	N° EVENTI	QUOTA/PART.	IMPORTO	QUOTA/PART.	IMPORTO
CORSI	20	10	350	70.000.-	L. 678.000.-	L. 135.539.000.-
SEMINARI	50	10	100	50.000.-	L. 194.000.-	L. 96.814.000.-
VISITE TECNICHE	10	10	300	30.000.-	L. 581.000.-	L. 58.088.000.-
TOTALI	**80**	**30**		**150.000.-**		**L. 290.441.000.-**

Fonte: Servizio Strutture, Gestione e Sviluppo delle Aziende agricole.

b) Attività dimostrative.

Obiettivi

Consistono in iniziative a livello locale in cui gli agricoltori prendono visione dei risultati ottenuti da altri imprenditori agricoli o da istituti sperimentali con l'applicazione di metodi di produzione agricola previsti dalle misure agroambientali. E' possibile inoltre realizzare pro-getti dimostrativi destinati a dimostrare la fattibilità e la validità di nuove tecniche agricole in merito alle quali è già stata svolta un'attività di ricerca che ha portato a risultati concreti.

Criteri per la concessione degli aiuti

Le attività dimostrative devono riguardare l'applicazione di tecniche produttive che consentano il raggiungimento degli obiettivi del presente Programma. Possono avere durata annuale o biennale. Nel caso siano biennali devono essere articolate in moduli annuali.

In ogni caso non sono ammissibili a cofinanziamento spese per attività di ricerca volte all'introduzione di tecniche innovative.

Grande risalto deve essere dato alla divulgazione dei risultati raggiunti, dei metodi praticati per ottenerli e dei miglioramenti agroambientali conseguiti.

Stima delle spese annuali per la realizzazione del programma

Le spese (comprensive di costi per personale tecnico, attrezzature, analisi, indennizzi alle aziende, materiale divulgativo, ecc.) relative ai costi sostenuti dagli Enti beneficiari (strutture private organizzate e strutture pubbliche) per la predisposizione e la realizzazione di attività dimostrative possono essere oggetto di rimborso fino ad un massimo di 15.000 euro /anno *(= 29.044.050 L./anno)* di attività.

Prevedendo in media la realizzazione di n. 4 attività dimostrative per anno, la spesa annua stimata è di 60.000 euro *(=116.176.200 L.)*.

d. MISURA 4

Prepensionamento

Non si ritiene di attivare tale misura in quanto non rilevante per la realtà provinciale.

e. MISURA 5
Zone svantaggiate
(art. 13 – 21 capo V)

A) CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Obiettivi.
Nell'ambito degli obiettivi di cui all'art. 13 del Regolamento (CE) 1257/1999, la misura è finalizzata:
- a garantire la presenza sul territorio di un adeguato numero di aziende agricole, anche "minimali", e favorire in tal modo un utilizzo continuato delle superfici agricole;
- a contribuire alla tutela dell'ambiente, alla conservazione dello spazio naturale ed alla salvaguardia delle risorse naturali disponibili;
- a mantenere e promuovere metodi di produzione agricola rispettosi dell'ambiente.

A forte rischio d'abbandono sono soprattutto le aziende zootecniche poco intensive e di ridotte dimensioni alle quali si intende riservare l'indennità massima anche in considerazione della loro valenza ecologica determinata da un rapporto particolarmente stretto con il territorio.

Intensità dell'aiuto e/o ammontare e differenziazioni applicate.
La misura consiste nella concessione di un intervento annuo inteso ad ovviare agli svantaggi naturali permanenti del territorio che pregiudicano l'attività agricola (indennità compensativa). Il livello medio di tutte le indennità compensative concedibili non deve superare i 200 Euro/ha. Tuttavia, a livello aziendale, l'indennità compensativa può variare da un minimo di 50 Euro/ha ad un massimo di 450 Euro/ha. Essa viene stabilita con un sistema a punteggio in funzione dei seguenti elementi:
- ubicazione dell'azienda: a tal fine il territorio provinciale è stato suddiviso in sottozone omogenee dal punto di vista degli svantaggi naturali permanenti (come evidenziato nella parte generale del presente piano);
- struttura economica dell'azienda, valutata sulla base di alcuni parametri dimensionali e gestionali;
- utilizzo di pratiche ecocompatibili: si ritiene opportuno incentivare le aziende che su una parte rilevante della loro superficie assumono uno o più impegni riferiti alle misure agroambientali del presente piano.

La disponibilità su base informatica dei dati relativi alla superficie coltivata nonchè delle procedure di calcolo dell'aiuto spettante consentono di operare un controllo sul livello medio di tutte le indennità compensative concedibili; ai fini di tale calcolo sono prese in considerazione tutte le superfici ricadenti in zona svantaggiata ai sensi della Direttiva CEE 268/75, ancorchè non beneficino dell'erogazione di nessuna indennità. Qualora detto livello medio superi i 200 Euro/ha si procede ad una diversa ponderazione dei parametri di calcolo con conseguente riattribuzione del punteggio e ricalcolo degli aiuti.
In tutti i casi non sono concessi Importi inferiori a 150 Euro per anno e per imprenditore.

Contributo Comunitario.
50% del costo totale.

B) ALTRI ELEMENTI

Beneficiari.
Nel rispetto delle condizioni generali di eleggibilità di cui all'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1257/99, l'indennità compensativa viene concessa agli imprenditori agricoli:
- che operano abitualmente e stabilmente nel territorio della provincia di Trento (interamente svantaggiato ai sensi della direttiva CEE 268/75).
- che coltivano almeno due ettari di superficie agraria utilizzata;

- che si impegnano a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa;
- che utilizzano, secondo le buone pratiche agricole consuete, pratiche compatibili con la necessità di salvaguardare l'ambiente e di conservare lo spazio naturale, in particolare applicando sistemi di produzione agricola sostenibili.

Le particelle fondiarie dichiarate nel primo anno d'impegno possono essere permutate negli anni successivi purchè l'azienda prosegua la coltivazione su una superficie di almeno 2 ettari per il restante periodo d'impegno.
E' possibile recedere dall'impegno assunto, senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti, solo in presenza di gravi cause di forza maggiore quali:

- decesso del richiedente;
- sopravvenuta incapacità professionale di lunga durata del richiedente (determinata da malattie, incidenti, ecc.);
- espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, qualora non sia stata prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- interventi pubblici di riassetto fondiario (es. operazioni di riordino fondiario), qualora risulti impossibile l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda;
- calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- epizoozia che colpisca la totalità o una parte consistente del patrimonio zootecnico del richiedente;
- riduzione della capacità lavorativa comprovata da certificazione medica;
- altre situazioni particolari, escluse dalla casistica sopra riportata, ammissibili previa valutazione della P.A.T..

Dettagli delle condizioni di ammissibilità.
Si prevede un'unica azione denominata "Indennità compensativa nelle zone svantaggiate".

Condizioni principali di eleggibilità.
Le indennità compensative sono accordate per ettaro di terreni agricoli ad agricoltori

- che coltivino un a superficie minima di almeno 2 ha
- che si impegnano a proseguire una attività agricola in una zona svantaggiata per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa
- che utilizzano secondo le buone pratiche agricole consuete, pratiche compatibili con la necessità di salvaguardare l'ambiente e di conservare lo spazio naturale, in particolare applicando sistemi di produzione agricola sostenibili.

Modalità di attribuzione del punteggio aziendale.
Il punteggio aziendale che determina il livello dell'indennità compensativa viene attribuito in funzione dei seguenti elementi:

1. <u>Gravità degli svantaggi naturali permanenti che pregiudicano le attività agricole.</u>
   <u>Zonizzazione</u>
   Sebbene tutto il territorio provinciale sia stato definito montano ai sensi della direttiva CEE 268/75, l'applicazione di una serie di parametri socio – economico - ambientali ha consentito l'individuazione di 3 zone distinte:
   - zona 1: definita "particolarmente svantaggiata";
   - zona 2: definita " svantaggiata";
   - zona 3: definita "di fondovalle";

   Sono ammissibili alla concessione dell'indennità compensativa le sole superfici ubicate nelle zone 1 e 2.
   Ai fini della concessione dell'indennità compensativa il punteggio calcolato come ai punti seguenti viene moltiplicato per un fattore che può assumere valori compresi fra 1 e 1,5 nel caso di aziende ubicate all'interno della zona 1, per un fattore pari a 1 nel caso di aziende ubicate nella zona 2. Un fattore pari a 1 si applica anche

nel caso di aziende aventi il centro aziendale ubicato in zona 3 che coltivano superfici ricadenti in una o più delle altre zone.

Pendenza dei terreni

Qualora si rendano disponibili i dati particellari in forma digitalizzata, si prevede un ulteriore fattore moltiplicativo in funzione della pendenza media dei terreni lavorati dall'azienda. Al momento detto fattore viene stabilito in funzione del grado di meccanizzazione impiegabile per la coltivazione delle superfici dichiarate e può assumere valori compresi fra 1 e 1,3.

2. Tipo di produzione.

   Si ritiene opportuno, a parità di altre condizioni, operare una distinzione tra le produzioni zootecniche e le altre produzioni, considerando un importo base fino a 125 Euro/ha per le produzioni zootecniche e fino a 100 Euro/ha per le altre produzioni.

3. Struttura economica dell'azienda.

   Con particolare riferimento alle produzioni zootecniche, cui è destinata in prevalenza l'indennità compensativa, sono presi in considerazione i seguenti aspetti:

- ampiezza dell'azienda: viene considerata la superficie a disposizione dell'azienda (S.A.U.). Si individuano fino a 4 classi di ampiezza con valori decrescenti da 5 a 1 in modo inversamente proporzionale all'ampiezza stessa. A titolo provvisorio si assumono le seguenti 4 classi ed i relativi punteggi che l'Amministrazione provinciale, qualora lo ritenga opportuno, si riserva comunque di ridefinire:

  classe da 2 fino a 10 ha punti 5,
  classe oltre 10 ha fino a 20 ha punti 3,
  classe oltre 20 ha fino a 30 ha punti 2,
  classe oltre 30 ha punti 1;

- composizione delle foraggiere: viene calcolato il rapporto mais da foraggio/(prato + superficie pascolata). Si individuano fino a 4 classi di ampiezza con valori decrescenti da 5 a 1 in modo inversamente proporzionale al rapporto sopra indicato. A titolo provvisorio si assumono le seguenti 4 classi ed i relativi punteggi che l'Amministrazione provinciale, qualora lo ritenga opportuno, si riserva comunque di ridefinire:

  classe fino al 10% punti 5,
  classe oltre il10% fino al 20% punti 3,
  classe oltre il 20% fino al 30% punti 2,
  classe oltre il 30% punti 1;

- carico UBA/foraggiere: viene calcolato il rapporto UBA/superfici foraggiere aziendali (compreso il pascolo). Si individuano fino a 5 classi di ampiezza con valori decrescenti da 5 a 1 in modo inversamente proporzionale al rapporto sopra indicato. A titolo provvisorio si assumono le seguenti 5 classi ed i relativi punteggi che l'Amministrazione provinciale, qualora lo ritenga opportuno, si riserva comunque di ridefinire:

  classe fino a 0,6 punti 4,
  classe oltre 0,6 fino a 1,4 punti 5,
  classe oltre 1,4 fino a 2 punti 4,
  classe oltre 2 fino a 2,5 punti 2,5,
  classe oltre 2,5 punti 0.

- tipologia dell'allevamento: si differenzia l'allevamento del bestiame orientato alla riproduzione da quello orientato all'ingrasso. Si individuano fino a 3 classi di tipologia, con valori crescenti da 0 a 3, sulla base del rapporto percentuale fra bestiame giovane (con età compresa fra 6 mesi e 2 anni) iscritto ai Libri Genealogici ed il bestiame totale aziendale con età superiore ai 6 mesi, A titolo provvisorio si assumono le seguenti 3 classi ed i relativi punteggi che l'Amministrazione provinciale, qualora lo ritenga opportuno, si riserva comunque di ridefinire:

classe fino al 10% punti 0,
classe oltre il 10% fino al 30% punti 1,5,
classe oltre il 30% punti 3.
Il presente parametro sarà adottato per il computo complessivo del punteggio qualora si renderanno disponibili i dati forniti in forma digitalizzata provenienti dall'anagrafe del bestiame provinciale.

4. Tutela ambientale.
Alle aziende che aderiscono, su una parte rilevante della propria superficie, ad una o più delle azioni previste nell'ambito delle misure agroambientali del presente piano, ai fini della concessione dell'indennità compensativa si assegnano:
- fino a 5 punti se l'azienda pratica i metodi dell'agricoltura biologica;
- fino a 2 punti se l'azienda non pratica i metodi dell'agricoltura biologica.

Nel caso l'azienda non aderisca alle misure agroambientali il punteggio è pari a zero.
In definitiva il livello dell'indennità compensativa sarà calcolato nel modo seguente:
Indennità compensativa = [Punteggio totale/K * (foraggiere*125) + altre * 100] * fattore_zona * fattore pendenza media terreni, dove K è un coefficiente di correzione stabilito annualmente e può assumere valore intero >=10.

Definizione di superficie minima e limitazioni.
La superficie agraria utilizzata deve essere di almeno due ettari.
Sono escluse dalla concessione dell'indennità compensativa:
a) le aziende zootecniche con carico di bestiame superiore a 3 UBA per ettaro di superficie foraggiera totale;
b) le colture fuori terra;
c) le superfici foraggiere che eccedono il limite di 2,5 ettari per U.B.A. in allevamento.

L'indennità compensativa è invece concessa per tutte le altre colture che siano esercitate su superfici di almeno 0,1 ha per ciascuna coltura.
L'Amministrazione provinciale si riserva comunque di effettuare ulteriori limitazioni sia al numero di colture ammissibili all'aiuto, sia al carico di bestiame.
Per il calcolo della superficie agraria utilizzata e della superficie foraggiera totale i pascoli estensivi sono presi in considerazione secondo un parametro di 0,30 ettari per UBA al pascolo. Nel caso di pascoli sfruttati in comune da più allevatori il meccanismo di conversione di cui sopra si applica in rapporto alle UBA al pascolo possedute da ciascuna azienda.

Le buone pratiche agricole consuete.
Le aziende che richiedono l'indennità compensativa attuano i loro sistemi di produzione secondo il codice di buona pratica agricola approvato dal Decreto Ministeriale 86 del 19.04.99 e secondo le disposizioni previste dal "Documento sulla buona pratica agricola normale", allegato al presente Piano.

f. MISURA 6
Misure agroambientali
(art. 22 – 24 capo IV)

Obiettivi.
Ai sensi della direttiva CEE 268/75 tutto il territorio della Provincia Autonoma di Trento è definito montano.
Soprattutto nelle regioni di montagna l'esercizio dell'agricoltura si traduce oggi nello sviluppo di tre funzioni inscindibili: la funzione di produzione di prodotti tradizionali e di qualità, la funzione di protezione di un ambiente che essa ha concorso a produrre in misura determinante, la funzione di supporto agli altri settori di attività economica, il turismo in particolare.
L'agricoltura nelle zone montane è, molto più di quanto accade altrove, alla base di qualunque altra attività che interessi i settori economici.
Purtroppo in tali aree il progressivo calo degli occupati nel settore primario sta evidenziando gravi problemi d'ordine idrogeologico, paesaggistico ed ambientale. Inoltre l'agricoltore deve sopportare dei costi di produzione che sono molto elevati e che derivano da consistenti svantaggi d'origine naturale e strutturale dovuti principalmente a:

- altitudine e clima
- orografia
- accesso difficile alle vie di comunicazione
- minore fertilità del suolo
- invecchiamento delle popolazioni
- esodo della popolazione attiva
- occupazione monosettoriale
- distanza dai centri decisionali
- infrastrutture insufficienti
- strutture aziendali sfavorevoli o carenti

La presente misura si pone l'obiettivo di fornire agli agricoltori aiuti volti a compensare le perdite di reddito conseguenti all'applicazione di metodi di produzione più compatibili con l'ambiente o a incentivare il mantenimento di pratiche estensive al fine di tutelare lo spazio rurale e le peculiarità paesaggistiche e naturalistiche del territorio provinciale.

Contributo Comunitario.
50 % del costo totale

Localizzazione.
Ai fini dell'applicazione delle misure agroambientali il territorio provinciale viene suddiviso in tre zone:
Zona A: ***"Biotopi"*** di seguito denominati **zona A**
Zona B*:* ***"Alpeggi"*** di seguito denominati **zona B**
Zona C*:* ***"Zone normali"*** di seguito denominate **zona C**

LA ZONA A - I BIOTOPI
La zona A comprende le superfici situate all'interno di biotopi ed in particolari casi anche le aree limitrofe a questi.
I biotopi sono aree protette di piccole dimensioni; sono stati istituiti dalla Legge provinciale 23 giugno 1987, n. 14 e s. m. ed i.. Rappresentano 68 porzioni di territorio trentino che, individuate nel Piano Urbanistico Provinciale, sono state classificate come "biotopi" in quanto tuttora conservano pregevoli caratteristiche di naturalità grazie alla loro dislocazione e soprattutto in relazione alla loro funzione:

- di salvaguardia del regime e della qualità delle acque;
- di fonte di alimentazione o luogo di riproduzione e di sosta per gli uccelli acquatici nel periodo delle migrazioni;

- di ricetto di particolari entità florofaunistiche;
- di habitat ottimale per la vita di specie animali e vegetali di particolare interesse naturalistico delle quali si voglia evitare l'estinzione.

Tutti i 68 biotopi d'interesse provinciale individuano siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva Natura 2000.
La zona **A** comprende solamente i biotopi inseriti in un contesto agricolo e descritti nell'elenco n° 1 esposto in Appendice, ed è costituita da due sottozone:

- sottozona **A1**: comprende i territori tutelati di 38 biotopi d'interesse provinciale;
- sottozona **A2**: comprende le aree limitrofe a 19 biotopi d'interesse provinciale. Tali aree limitrofe possono assumere dimensioni significative (superando in qualche caso la superficie delle stesse aree tutelate) soprattutto in corrispondenza degli "agroecosistemi" di fondovalle, in quanto rappresentano spesso i sistemi territoriali maggiormente intaccati dagli interventi antropici in campo agricolo, tendenti alla semplificazione strutturale e funzionale delle componenti e degli equilibri naturali, e quindi maggiormente bisognosi di interventi di riqualificazione.

Per l'esatta individuazione delle aree limitrofe si farà riferimento all'apposita cartografia.
La delimitazione delle singole sottozone A2 e le relative superfici indicate in elenco potranno subire modificazioni in funzione di evenienze territoriali che si dovessero rendere necessarie a seguito di proposte da parte dei Servizi provinciali competenti.

LA ZONA B - GLI ALPEGGI
La zona **B** è composta dalle superfici agricole che sono condotte mediante l'attività di alpeggio del bestiame.
Le aree interessate sono tutte situate ad altitudini elevate, da un minimo di 1.000 metri s.l.m. sino ad un massimo di 2.500 metri s.l.m., e sono dislocate su tutta la superficie del Trentino nei diversi comprensori e vallate.
Per la determinazione della zona degli alpeggi e l'individuazione delle relative aree pascolive, i criteri adottati sono stati condizionati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico ed ambientale: tutte le malghe che presentano una dotazione di pascoli in grado di garantire un'adeguata fonte nutrizionale al bestiame alpeggiato e che contemporaneamente appaiono strategiche per la conservazione del territorio, sono state ritenute meritorie di essere introdotte nel programma.
La delimitazione delle aree è stata pertanto tarata in modo tale da ricomprendere le malghe con tali requisiti: ciascuna di esse è descritta nell'elenco n° 2 riportato in Appendice.

LA ZONA C - LE ZONE NORMALI
La zona **C** è composta dalle superfici agricole ubicate nel restante territorio provinciale.

I BENEFICIARI.
Fatto salvo quanto diversamente stabilito per le singole sottomisure, gli aiuti annuali vengono corrisposti agli imprenditori agricoli, singoli od associati, che sottoscrivono per cinque anni uno o più degli impegni che di seguito vengono descritti per ciascuna sottomisura, azione o intervento.
Aderendo al dettato dell'articolo 3 comma 3 del regolamento (CE) n. 2603/99, la Provincia Autonoma di Trento intende esercitare la facoltà di prorogare di un anno gli impegni agroambientali assunti in forza del regolamento (CEE) n. 2078/92 e che scadono prima dell'approvazione del presente Piano da parte della Commissione Europea.
Ciascun beneficiario, aderendo alle sottomisure, azioni o interventi agroambientali del presente piano di sviluppo rurale, è tenuto ad assumerne tutti gli impegni anche qualora siano in aggiunta rispetto a quelli previsti ed assunti nell'ambito del precedente programma zonale per l'applicazione del Regolamento (CEE) n. 2078/92.

CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ
Condizioni principali di eleggibilità.
- gli agricoltori ricevono un sostegno in compenso di impegni agroambientali della durata minima di 5 anni;
- gli impegni agroambientali oltrepassano l'applicazione delle normali buone pratiche agricole.

COMBINAZIONE DI AIUTI.
In linea generale, nell'ambito della medesima superficie, non si possono combinare più impegni agroambientali. Tuttavia si ritengono possibili alcuni casi di cumulabilità che di seguito si precisano:

Sottomisura	6.1	con	Sottomisura	6.3.3
Sottomisura	6.1	con	Sottomisura	6.3.4 (intervento B.1-B.2-B.3.)

L'effettuazione di controlli di tipo informatico sulla totalità delle particelle fondiarie dichiarate consente di escludere ogni altra possibilità di combinare più aiuti sulla medesima superficie.
In conformità all'art. 17 del Reg. (CE) n. 1750/1999, nel caso di aziende che richiedono la concessione di aiuti per unità di superficie ed aiuti per unità di bestiame adulto (UBA), l'intervento globale ammissibile al sostegno comunitario non deve superare i massimali annui di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1257/1999. L'eventuale quota eccedente i limiti di eligibiltà sarà a totale carico della Provincia Autonoma di Trento.

In tutti i casi gli aiuti sono commisurati ai maggiori costi e/o ai mancati redditi determinati dagli impegni assunti.

GLI IMPEGNI.
Gli impegni assunti si dividono in essenziali ed accessori. I primi rappresentano quegli adempimenti tecnici che, se disattesi, determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti. I secondi rappresentano quegli adempimenti tecnici che, se disattesi, consentono solo il parziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

1. **Recessione dall'impegno.**
   Non sono ammesse, di norma, riduzioni d'impegno rispetto a quanto sottoscritto con la domanda iniziale. Fatti salvi i casi di forza maggiore, di seguito definiti, il recesso anticipato totale o parziale dall'impegno assunto comporta la decadenza totale o parziale dell'aiuto.
   E' possibile recedere dall'impegno assunto, senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti, solo in presenza di gravi cause di forza maggiore quali:
   - decesso del richiedente;
   - sopravvenuta incapacità professionale di lunga durata del richiedente (determinata da malattie, incidenti, ecc.);
   - espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, qualora non sia stata prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
   - interventi pubblici di riassetto fondiario (es. operazioni di riordino fondiario), qualora risulti impossibile l'adeguamento degli impegni alla nuova situazione dell'azienda;
   - calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
   - distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
   - epizoozia che colpisca la totalità o una parte consistente del patrimonio zootecnico del richiedente;
   - riduzione della capacità lavorativa comprovata da certificazione medica;
   - altre situazioni particolari, escluse dalla casistica sopra riportata, ammissibili previa valutazione della P.A.T..

2. **Trasferimento dell'azienda.**
   Se, nel corso del periodo dell'impegno, il beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può succedere nell'impegno per il restante periodo. In caso contrario, salvo i casi di forza maggiore, i premi già ricevuti per le superfici trasferite dovranno essere restituiti maggiorati degli interessi, qualora dovuti.
   Al fine di evitare che l'applicazione di quanto sopra comporti risultati inopportuni in relazione all'impegno assunto, sono ammesse limitatamente all'azione 6.2.1 riduzioni alle superfici dichiarate con la domanda iniziale fino ad una percentuale massima del 2,5% per anno a partire dal terzo anno d'impegno.

3. **Trasformazione dell'impegno.**
   Nel corso del periodo di impegno può essere autorizzata la trasformazione di un impegno precedentemente assunto in un altro previsto dalle misure agroambientali del presente piano di sviluppo rurale a condizione che il cambiamento comporti vantaggi ambientali e/o l'impegno venga rafforzato.

Pertanto sono sempre prevedibili le seguenti trasformazioni:

- dalla sottomisura **6.2** alla sottomisura **6.1**;
- dalla sottomisura **6.3** alla sottomisura **6.1**;
- dalla sottomisura **6.5** alla sottomisura **6.1**.

Trattandosi di un nuovo impegno che garantisce un vantaggio ambientale, esso ha inizio a partire dalla data di effettuazione della trasformazione ed ha durata pari a quella prevista dalla nuova misura adottata. L'autorizzazione alla trasformazione di un impegno implica la cessazione di quello precedente senza che si proceda al rimborso delle somme eventualmente già percepite.

SISTEMI DI CONTROLLO E DI SANZIONE.

I sistemi di controllo e di sanzione saranno svolti secondo le modalità stabilite dalla normative comunitarie, nazionali e provinciali vigenti.

SOMMARIO DELLE SOTTOMISURE.

La tabella in appendice riporta, per ciascuna sottomisura, azione ed intervento, un quadro sintetico circa la zona di applicazione, l'entità dei premi minimi e massimi ed i casi in cui è possibile una cumulabilità dei premi.

SOTTOMISURA 6.1
Introduzione e/o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica

Obiettivi generali e specifici.
L'agricoltura biologica è un sistema complesso di produzione che esclude il ricorso all'uso di mezzi chimici di sintesi (fertilizzanti, fitofarmaci, regolatori di crescita, additivi zootecnici, ecc.), sia nella produzione che nella trasformazione e conservazione degli alimenti. Essa presta attenzione ai cicli biologici dell'ecosistema; prevede l'attuazione di tecniche colturali e di processi produttivi di minimo dispendio energetico, che rispettino l'ambiente e che valorizzino al massimo le risorse territoriali e naturali, evitando forzature delle produzioni agricole; è in grado quindi di salvaguardare l'ambiente e di tutelare al contempo la salute del produttore e del consumatore.
L'operatore agricolo biologico deve osservare le disposizioni dettate dal Regolamento (CEE) n.2092/91 relativo al metodo di produzione biologica di prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari nonché le successive normative nazionali e provinciali emanate in applicazione dello stesso.
La superficie agricola biologica trentina è attualmente pari a 1268 ettari che, se raffrontata alla superficie agricola utilizzata a livello provinciale, rappresenta lo 0,84% della stessa. Tale superficie è così suddivisa:

Tabella 1. Superficie agricola biologica

COLTIVAZIONI	SUPERFICIE (HA)	AZIENDE	NUMERO
Frutticole	141	Frutticole	47
Foraggiere	388	Zootecniche	20
Pascolo	582	Trasformazione	12
Viticole	30	Viticole	8
Orticole	94	Orticole	53
Piccoli frutti	0,5	Piccoli frutti	1
Castanicole	21	Castanicole	9
Olivicole	10	Olivicole	2
Seminativi	1,5	Miste	12
Totale	1268	Totale	164

Fonte: Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola (Ufficio prodotti biologici)

Gran parte dei produttori biologici che operano in provincia di Trento fanno parte dell'Associazione Trentina Agricoltori Biologici e biodinamici (A.T.A.Bio.) riconosciuta dalla Legge provinciale 10 giugno 1991 n. 13, mentre per quanto riguarda la necessaria attività di controllo circa la corretta applicazione delle norme di produzione previste dal citato Regolamento (CEE) n. 2092/91, questa viene svolta dagli Organismi a tal fine riconosciuti dallo Stato membro a termini degli art. 8 e 9 del Regolamento (CEE) n.2092/91 e s. m. ed i. con Decreto Legislativo n. 220/ 95.
Poiché l'agricoltura biologica promuove un metodo di produzione agricola che riduce gli effetti inquinanti dell'agricoltura sull'ambiente e contribuisce nel contempo, mediante una riduzione della produzione, ad un migliore equilibrio dei mercati, si ritiene che la stessa, rientri nelle finalità indicate dall'articolo 22 del Regolamento (CE) n. 1257/1999. L'agricoltura biologica consente inoltre di tutelare e migliorare l'ambiente ed il paesaggio (mantenimento od inserimento di siepi ecc.) nonché di incentivare le diversità dell'agroecosistema.

Zone di applicazione: Zona A e Zona C

Criteri per la concessione degli aiuti.

Gli aiuti sono concessi per superfici minime di 0,3 ettari. A chi si impegna all'atto della domanda ad attuare produzioni biologiche per almeno cinque anni in rispondenza alle normative vigenti, al fine di compensare il mancato guadagno ed i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti in confronto alle normali pratiche agricole, nonché per incentivare tali tipi di coltivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1257/1999, vengono elargiti gli aiuti di seguito specificati.

Ne possono beneficiare gli operatori agricoli che alla presentazione della domanda risultino iscritti all'Elenco degli operatori biologici della Provincia autonoma di Trento.
Le aree ammissibili sono esclusivamente quelle coltivate con tecniche di agricoltura biologica, secondo le disposizioni dettate dagli articoli 6 e 7 del Regolamento (CEE) n.2092/91, e, per le aziende ad indirizzo misto, solo se il tipo di coltura per la quale si richiede l'aiuto sia interamente coltivato in regime biologico.
Si rammenta che in agricoltura biologica la fertilità del terreno, come indicato dal Regolamento (CEE) n. 2092/91, deve essere mantenuta ed aumentata attraverso la coltivazione di leguminose o di vegetali aventi un apporto radicale profondo, l'incorporazione nel terreno di materiale organico compostato nonché l'integrazione con altri concimi organici o minerali previsti dall'allegato II° del succitato regolamento.
Siffatte tipologie di concimazioni, oltre a risultare più dispendiose, apportano quantità molto limitate di elementi minerali ma contribuiscono al generale miglioramento strutturale, chimico e microbiologico del terreno. E' severamente vietato l'utilizzo di concimi chimici di sintesi.

Stima delle spese annuali per la realizzazione del programma.
L'entità dell'aiuto, come previsto dal Regolamento (CE) n. 1257/1999, art. 24, dovrebbe contribuire ad assicurare agli agricoltori un reddito adeguato, compensando i maggiori costi che l'agricoltura biologica comporta e che non sono soddisfatti da adeguati prezzi di realizzo al produttore. Solo a queste condizioni si può favorire la riconversione di terreni attualmente riservati a colture convenzionali o la prosecuzione dell'attività delle aziende che già operano con tecniche di agricoltura biologica.
L'agricoltura biologica è attuata su tutto il territorio Provinciale ed interessa un numero elevato di colture e di varietà le quali hanno rese quantitative e qualitative diverse in relazione alle caratteristiche genetiche, alla collocazione zonale, all'andamento stagionale e commerciale. I maggiori costi che l'agricoltura biologica sopporta, rispetto alla buona pratica agricola normale (BPAn), sono imputabili:

- a minori produzioni, quantificabili fino ad un 30% a seconda delle colture;
- alle spese inerenti i controlli e le analisi sulle produzioni;
- alla realizzazione di rotazioni ed avvicendamenti colturali;
- al contenimento meccanico, fisico o manuale delle infestanti;
- alla realizzazione manuale di numerose pratiche agricole quali ad esempio il diradamento e la concimazione organica;
- al maggior costo di determinati fattori di produzione (fitofarmaci, concimi organici, sementi) ecc..

A causa delle limitate dimensioni del settore e della marginalità delle zone di produzione, maggiori sono anche i costi relativi alla selezione, lavorazione, conservazione e commercializzazione del prodotto.
E' comunque necessario rilevare che nel periodo di conversione aziendale, pur adottando sistemi di coltivazione biologica, il prodotto non viene commercializzato a prezzi maggiori rispetto ai prodotti convenzionali.
Si consideri inoltre che per prodotti o varietà definiti minori la differenza di prezzo conseguibile sul mercato è frequentemente assai contenuta.
I maggiori costi che l'agricoltura biologica sopporta, rispetto alla buona pratica agricola normale (BPAn), sono quantificati attraverso le seguenti esemplificazioni.
Colture annuali: per la determinazione dei mancati redditi delle colture annuali sono state prese in esame le specie più coltivate a livello provinciale: la carota e la patata. Le stesse vengono prodotte prevalentemente nella Val di Gresta, valle caratterizzata da piccole particelle di 1.000-1.500 mq, sistemate a terrazze e ad un'altitudine media di 800 metri s.l.m..

Tabella 2. Costi colture biologiche: a) carota

P.L.V. teorica				
Coltura tradizionale (BPAn)	400 q/ha x 25.000 L./q =	10.000.000 L./ha	400 q/ha x 12,91 /q =	5164,57 € /ha
Coltura biologica	290 q/ha x 35.000 L./q =	10.150.000 L./ha	290 q/ha x 18,08 /q =	5.242,14 € /ha
	differenza (biologica - tradiz.le)	+ 150.000 L./ha	differenza (biologica - tradiz.le)	+ 77,47 € /ha
Costi supplementari	Lavorazioni	- 450.000 L./ha	Lavorazioni	- 232,41 € /ha
	manuali/meccaniche	- 150.000 L./ha	manuali/meccaniche	- 77,47 € /ha
	Concimazioni organiche	- 200.000 L./ha	Concimazioni organiche	- 103,29 € /ha
	Biorete	- 500.000 L./ha	Biorete	- 258,23 € /ha
	Sovesci, rotazioni	- 20.000 L./ha	Sovesci, rotazioni	- 10,33 € /ha
	Fitofarmaci	- 1.320.000 L./ha	Fitofarmaci	- 681,72 € /ha
	Differenza		Differenza	
Differenza totale		**- 1.170.000** L./ha		**- 604,25 € /ha**

Fonte: Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola (Ufficio prodotti biologici)

Tabella 3. Costi colture biologiche:b) patata

P.L.V. teorica				
Coltura tradizionale (BPAn)	300 q/ha x 30.000 L./q =	9.000.000 L./ha	300 q/ha x 15,49 € /q =	4.648,11 € /ha
Coltura biologica	210 q/ha x 40.000 L./q =	8.400.000 L./ha	210 q/ha x 20,66 € /q =	4.338,24 € /ha
	differenza (biologica – tradiz.le)	- 600.000 L./ha	differenza (biologica – tradiz.le)	- 309,87 € /ha
Costi supplementari	Lavorazioni	- 100.000 L./ha	Lavorazioni	- 51,65 € /ha
	manuali/meccaniche	- 100.000 L./ha	manuali/meccaniche	- 51,65 € /ha
	Concimazioni organiche	- 500.000 L./ha	Concimazioni organiche	- 258,23 € /ha
	Sovesci, rotazioni	- 700.000 L./ha	Sovesci, rotazioni	- 361,52 € /ha
	Differenza		Differenza	
Differenza totale		**- 1.300.000 L./ha**		**- 671,39 € /ha**

Fonte: Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola (Ufficio prodotti biologici)

Tabella 4a. Differenze di reddito tra orticoltura biologica e orticoltura condotta secondo la BPAn (Lire)

ROTAZIONE 1 : ANNO	COLTIVAZIONE BIOLOGICA	COLTIVAZIONE SECONDO LA BPAN	DIFFERENZA DI REDDITO
1	PATATA	PATATA	-1.300.000
2	CAROTA	CAROTA	-1.170.000
3	SOVESCIO	CAVOLO	-8.000.000
4	CAVOLO	PATATA	1.500.000
5	PATATA	CAROTA	-250.000
		Differenza totale	-9.220.000

ROTAZIONE 2 : ANNO	COLTIVAZIONE BIOLOGICA	COLTIVAZIONE SECONDO LA BPAN	DIFFERENZA DI REDDITO
1	PATATA	PATATA	-1.300.000
2	SEDANO RAPA	SEDANO RAPA	-1.000.000
3	SOVESCIO	CAVOLO	-8.000.000
4	CAVOLO	PORRO	0
5	PORRO	PATATA	1.400.000
		Differenza totale	*-8.770.000*

Fonte: Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola (Ufficio prodotti biologici)

Tabella 4b. Differenze di reddito tra orticoltura biologica e orticoltura condotta secondo la BPAn (Euro)

ROTAZIONE 1 : ANNO	COLTIVAZIONE BIOLOGICA	COLTIVAZIONE SECONDO LA BPAN	DIFFERENZA DI REDDITO
1	PATATA	PATATA	-671,39
2	CAROTA	CAROTA	-604,25
3	SOVESCIO	CAVOLO	-4131,66
4	CAVOLO	PATATA	774,69
5	PATATA	CAROTA	-129,11
		Differenza totale	*-4761,73*

ROTAZIONE 2 : ANNO	COLTIVAZIONE BIOLOGICA	COLTIVAZIONE SECONDO LA BPAN	DIFFERENZA DI REDDITO
1	PATATA	PATATA	-671,39
2	SEDANO RAPA	SEDANO RAPA	-516,46
3	SOVESCIO	CAVOLO	-4131,66
4	CAVOLO	PORRO	0,00
5	PORRO	PATATA	723,04
		Differenza totale	*-4529,33*

Fonte: Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola (Ufficio prodotti biologici)

Colture arboree e perenni: per la determinazione dei mancati redditi delle colture frutticole è stata considerata come varietà campione la Golden Delicious su portainnesto di media vigoria, mentre per le colture viticole è stato considerato la cultivar Chardonnay allevata a pergola semplice e dislocata in media collina.
Colture arbustive: i mancati redditi sono stati calcolati mediando i dati economico produttivi relativi alle colture di lampone, mora, ribes e mirtillo gigante.

Tabella 5. Costi colture biologiche:c) Golden Delicious

P.L.V. teorica				
Coltura tradizionale	400 q/ha x 60.000 L./q =	24.000.000 L./ha	400 q/ha x 30,99 € /q =	12.394,97 € /ha
(BPAn)	270 q/ha x 85.000 L./q =	22.950.000 L./ha	270 q/ha x 43,90 € /q =	11.852,69 € /ha
Coltura biologica	differenza (biologica – tradiz.le):	- 1.050.000 L./ha	differenza (biologica – tradiz.le):	- 542,28 € /ha
Costi supplementari	Lavorazioni manuali (diradam.,	- 650.000 L./ha	Lavorazioni manuali (diradam., ecc.)	- 335,70 € /ha
	ecc.)	- 250.000 L./ha	Diserbo	- 129,11 € /ha
	Diserbo		Concimazioni organiche (sovesci,	
	Concimazioni organiche (sovesci,	- 100.000 L./ha	letamazioni)	- 51,65 € /ha
	letamazioni)	- 350.000 L./ha	Controlli, analisi ecc.	- 180,76 € /ha
	Controlli, analisi ecc.	+ 550.000 L./ha	Trattamenti fitosanitari	+ 284,05 € /ha
	Trattamenti fitosanitari	- 800.000 L./ha	Differenza	- 413,17 € /ha
	Differenza			
Differenza totale		- 1.850.000 L./ha		- 955,45 € /ha

Fonte: Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola (Ufficio prodotti biologici)

Tabella 6. Costi colture biologiche:d) Chardonnay

P.L.V. teorica				
Coltura tradizionale	130 q/ha x 150.000 L./q =	19.500.000 L./ha	130 q/ha x 77,47 € /q =	10.070,91 € /ha
(BPAn)	100 q/ha x 175.000 L./q =	17.500.000 L./ha	100 q/ha x 90,38 € /q =	9.038,00 £/ha
Coltura biologica	differenza (biologica – tradiz.le)	- 2.000.000 L./ha	differenza (biologica – tradiz.le):	- 1.032.91 € /ha
Costi supplementari	Lavorazioni manuali	- 100.000 L./ha	Lavorazioni manuali	- 51,65 € /ha
	Concimazioni organiche	- 50.000 L./ha	Concimazioni organiche	- 25,82 € /ha
	Controllo infestanti	- 100.000 L./ha	Controllo infestanti	- 51,65 € /ha
	Controlli, analisi ecc.	- 100.000 L./ha	Controlli, analisi ecc.	- 51,65 € /ha
	Trattamenti fitosanitari	+ 500.000 L./ha	Trattamenti fitosanitari	+ 258,23 € /ha
	Differenza	+ 150.000 L./ha	Differenza	+ 77,47 € /ha
Differenza totale		- 1.850.000 L./ha		- 955,45 € /ha

Fonte: Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola (Ufficio prodotti biologici)

Tabella 7. Costi colture biologiche:e) Colture arbustive (Mirtillo, lampone, ribes e mora)

P.L.V. teorica				
coltura tradizionale	110 q/ha x 650.000 £/q =	71.500.000 L./ha	110 q/ha x 335,70 /q =	36.926,67 € /ha
(BPAn)	85 q/ha x 830.000 £/q =	70.550.000 L./ha	85 q/ha x 428.66 /q =	36.436,03 € /ha
coltura biologica	differenza (biologica - tradiz.le)	- 950.000 L./ha	differenza (biologica - tradiz.le)	- 490,63 € /ha
Costi supplementari	Lavorazioni manuali e meccaniche	- 200.000 L./ha	Lavorazioni manuali e meccaniche	- 103,29 € /ha
	Concimazioni organiche	- 100.000 L./ha	Concimazioni organiche	- 51.65 € /ha
	Trattamenti fitosanitari	+ 200.000 L./ha	Trattamenti fitosanitari	+ 103,69 € /ha
	Differenza	- 100.000 L./ha	Differenza	- 51,65 € /ha
Differenza totale		- 1.050.000 L./ha		- 542,28 € /ha

Fonte: Servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola (Ufficio prodotti biologici)

Pertanto, in relazione a ciò e considerando le disposizioni previste dall'articolo 24 del Regolamento (CE) n. 1257/1999, si ritiene di compensare i maggiori costi sopra motivati con l'adozione delle seguenti misure di intervento:

- fino a 600 Euro/ha *(= 1.161.762 Lire/ha)* per le colture annuali ed arbustive per le superfici ricadenti in sottozona A/1. Nel computo delle superfici annuali possono essere inserite, in ragione del 40 , le superfici in rotazione con le colture orticole per le quali valgono le stesse limitazioni e vincoli;
- fino a 900 Euro /ha *(= 1.742.643 Lire/ha)* per le colture arboree specializzate e la vite per le superfici ricadenti in sottozona A/1;
- fino a 540 Euro /ha *(= 1.045.586 Lire/ha)* per le colture annuali ed arbustive per le superfici ricadenti fuori della sottozona A/1. Nel computo delle superfici annuali possono essere inserite, in ragione del 40%, le superfici in rotazione con le colture orticole per le quali valgono le stesse limitazioni e vincoli;
- fino a 850 Euro /ha *(= 1.645.830 Lire/ha)* per le colture arboree specializzate e la vite per le superfici ricadenti fuori della sottozona A/1.
- fino a 450 Euro /ha *(= 871.321 Lire/ha)* per le altre colture quali l'olivo ed il castagno ovunque ubicate.

La spesa annuale, tenendo conto di una possibile estensione di tali sistemi produttivi, è stimata nella misura di 200.000.= Euro (= *387.254.000 Lire*).

Natura degli impegni.

1. *Impegni essenziali*

- assoggettare l'azienda al sistema di controllo per le produzioni biologiche per almeno 5 anni;
- coltivare una superficie di almeno 0,3 ettari;
- proseguire la coltivazione per almeno 5 anni.
- rispettare le norme di produzione dettate dal Regolamento (CEE) n. 2092/91;

2. *Impegni accessori*

- rispettare il limite massimo del 40% di superfici in rotazione con le colture orticole (penalizzazione prevista per la violazione pari al 15%);
- tenere ed aggiornare i registri aziendali (penalizzazione prevista per la violazione pari al 10%).

SOTTOMISURA - 6.2 -
Mantenimento di pratiche estensive

Obiettivi generali.
La sottomisura mira a mantenere ed a favorire ulteriormente alcune forme di agricoltura tendenzialmente estensiva con riguardo alle particolari condizioni del territorio provinciale.
In generale si intende raggiungere una riduzione delle rese produttive unitarie, un contestuale miglioramento qualitativo dei prodotti, una riduzione degli apporti nelle concimazioni chimiche ed in definitiva la ricerca di una migliore e più sostenibile pratica di governo del territorio destinato alle attività dell'allevamento bovino ed ovicaprino.

Azione 6.2.1.-
Conservazione delle aree prative.
Obiettivi specifici.
La superficie a disposizione dell'agricoltura trentina è relativamente scarsa e condizionata da numerosi vincoli, per lo più di origine naturale, che ne rendono poco agevole l'uso.
I principali fattori limitanti l'utilizzo del terreno per scopi agricoli sono dati dalla presenza di vaste aree con altitudine elevata (il che riduce sia le scelte colturali che la resa delle diverse produzioni) e dall'elevata pendenza dei suoli.
La superficie agricola utilizzata è in continua regressione (- 15% tra il 1970 e 1990), in particolare la diminuzione riguarda le aree a prato e pascolo.
Nelle zone di montagna questa situazione è peraltro l'effetto di un fenomeno più generale rappresentato dall'abbandono della attività agricola e con esso sono progressivamente venute meno la salvaguardia e la tutela dell'ambiente naturale con le conseguenze che ciò comporta. Nelle zone meno disagiate e di fondovalle le aree a prato stabile rischiano, inoltre, di venire erose a favore di colture più intensive, quali il mais da foraggio e/o le colture arboree.
L'azione mira a mantenere la coltivazione delle aree prative dell'intero territorio provinciale, con la finalità di conservare e di incentivare, nell'interesse della collettività, la coltivazione del paesaggio rurale tradizionale nonché conseguire un'agricoltura adatta ai luoghi e compatibile con l'ambiente.
In considerazione del significato che l'agricoltura da sempre ha avuto nel territorio alpino riguardo il mantenimento di un'adeguata densità abitativa per la conservazione e la cura del paesaggio rurale e la sua valorizzazione turistica, si ritiene che occorrano particolari misure di incentivazione per la coltivazione delle aree prative purché attuata secondo criteri che vincolano l'esercizio della foraggicoltura ad una pratica agricola compatibile con le esigenze di tutela dell'ambiente.
In concreto è prevista una riduzione, più oltre illustrata, nell'uso dei concimi, l'impiego dei quali è dimezzato rispetto ai quantitativi normalmente considerati ottimali in rapporto alle potenzialità produttive dei terreni.
L'obiettivo principale è pertanto quello di mantenere diffusa la pratica della praticoltura con un ridotto uso dei concimi, per assicurare la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali e conservare il paesaggio rurale.
Si ritiene che tale obiettivo rientri agevolmente nelle finalità indicate all'art. 22 del Regolamento (CE) n.1257/1999 promuovendo l'estensivizzazione nonché una forma di conduzione dei terreni agricoli compatibile con la tutela ed il miglioramento dell'ambiente, dello spazio naturale e del paesaggio rurale alpino.

Zone di applicazione: Zona A e C.

Criteri per la concessione degli aiuti.
Gli aiuti sono concessi per le aree coltivate a prato stabile permanente, di superficie superiore ad 1 ettaro, e sono subordinati alla sottoscrizione da parte del richiedente di un impegno a proseguirne la coltivazione per almeno un quinquennio, salvo casi di forza maggiore.

La coltivazione dovrà essere effettuata secondo i seguenti criteri agronomici:
Numero, periodi e modalità di effettuazione degli sfalci:

- per le zone fino a 600 metri s.l.m. devono essere effettuati almeno 2 sfalci: il primo entro il 30 giugno ed il secondo entro il 31 agosto;
- per le zone comprese fra i 600 metri s.l.m. ed i 900 metri s.l.m. devono essere effettuati almeno 2 sfalci: il primo entro il 15 luglio ed il secondo entro il 15 settembre;
- per le zone comprese fra i 900 ed i 1400 metri s.l.m. deve essere effettuato almeno uno sfalcio entro il 30 luglio;
- per le zone oltre i 1400 metri s.l.m. uno sfalcio entro il 31 agosto;
- l'altezza del taglio non deve essere inferiore a 4-5 centimetri, con l'accortezza di non distruggere il cotico con falciatrici rotanti su prati non livellati.

Concimazione dei prati:

- la concimazione organica deve essere effettuata utilizzando fertilizzanti organici con quantitativi rapportati all'effettivo fabbisogno fisiologico della coltura; tuttavia l'utilizzazione dei fertilizzanti organici è vietata:
  1) per una fascia di rispetto dei corpi d'acqua superficiali di 10 metri nel caso di liquami, di 5 metri nel caso di letame solido;
  2) nelle superfici golenali ed in quelle costituenti casse di espansione;
  3) nei parchi naturali e nelle aree destinate a parchi naturali, fatte salve le attività e le utilizzazioni ammesse dalla disciplina provinciale sui parchi;
- la concimazione chimica è considerata come complementare e di soccorso rispetto alla precedente ed è consentita nei limiti massimi di 40 kg di azoto (N), 20 kg di fosforo (P_2O_5) e 20 kg di potassio (K_2O) per ettaro e per anno.

Mediamente la produzione di fieno delle cotiche trentine opportunamente coltivate secondo la buona pratica agricola normale (BPAn), si attesta sulle 8 ton di fieno per ettaro. Le asportazioni di azoto derivanti da tale produzione, avendo come parametro 16 kg di azoto per tonnellata di foraggio secco prodotto, si attesta sui 128 kg/ha di azoto. Valori di asportazione anche superiori si possono facilmente ricavare nel caso della coltivazione del mais da foraggio quale alternativa al prato stabile nelle aree a maggior rischio di intensivazione.
La produzione di letame si attesta su 18 ton/UBA/anno; tale prodotto a fine maturazione ha una concentrazione in azoto pari allo 0,03%.
Si deve tenere presente che un terzo circa della produzione di letame viene utilizzato per la concimazione delle aree coltivate ad arativo, frutticoltura e viticoltura. Con un rapporto UBA/ha = 1, rapporto normale nella nostra provincia, con la concimazione organica si apportano nel terreno fino a 40 kg/ha di azoto. Con l'utilizzo di ulteriori 40 kg/ha di azoto di origine minerale la concimazione dei prati si attesta ad 80 kg/ha di azoto, inferiore di ben 48 kg (pari a circa 3 ton di fieno) rispetto alla sola dose di restituzione. Nel caso di aziende biologiche, vista l'impossibilità di usare concimi chimici, l'apporto di azoto al terreno è limitato a soli 40 Kg/ha.
Non viene considerato il pascolamento in quanto la ridotta superficie degli appezzamenti derivanti dalla grande frammentazione e la distanza degli appezzamenti stessi dal centro aziendale, male si adattano a tale tecnica colturale che non viene pertanto praticata.
Considerato che l'azienda foraggiera in Trentino è strettamente correlata con l'allevamento zootecnico, e quindi dispone già di ottima sostanza organica, non vengono usati per la concimazione né fanghi né reflui di origine extraziendale.

Tabella 8. Riduzione azoto

COLTURA	RESA MEDIA IN FIENO	AZOTO MEDIAMENTE UTILIZZATO	AZOTO RIDOTTO	AZOTO AZIENDE BIO.
Prato	8 ton/ha	128 kg/ha	80 kg/ha	40 kg/ha

Fonte: Servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole (Ufficio per l'agricoltura di montagna)

In pratica questa imposizione determina una riduzione di produzione di circa 2,0 - 2,5 ton. di fieno ad ettaro, passando da una capacità potenziale di 8 ton ad ettaro ottenibile praticando la concimazione ottimale predetta, ad una

produzione media di 5,0 - 6,0 ton. ad ettaro conseguibile con le dosi imposte. Con la sola concimazione organica, la produzione di foraggio delle aziende biologiche si riduce a 4 - 5 ton. ad ettaro.
Nelle superfici a forte pendenza, alle perdite di prodotto, e quindi di reddito, sopra richiamate vanno ad aggiungersi i maggiori costi derivanti dall'impossibilità di meccanizzare in modo adeguato le varie operazioni colturali. In termini di ore lavorative/uomo si può stimare un maggior fabbisogno che spesso supera anche il 100%, mentre in termini di costi complessivi l'onere aggiuntivo mediamente si attesta intorno al 35% dei costi sostenuti per la coltivazione delle superfici più agevoli. Le aree prative a maggior pendenza sono inoltre prevalentemente lavorate da aziende di piccole dimensioni, le quali, per disponibilità di manodopera e attaccamento al territorio, solitamente garantiscono una manutenzione ideale delle superfici.

Tabella 9a. Sfalcio - Comparazione dei costi di coltivazione in differenti situazioni di meccanizzazione (Lire)

OPERAZIONI COLTURALI	CANTIERE INTERAMENTE A MANO			CANTIERE INTERAMENTE MECCANIZZATO			CANTIERE PARZIALMENTE MECCANIZZATO		
	tempi (ore/ha)	costo orario in lire	Costo per Ettaro in lire	tempi (ore/ha)	Costo Orario in lire	costo per ettaro in lire	tempi (ore/ha)	costo orario in lire	costo per ettaro in lire
Taglio	20	15.000	300.000	4	25.000	100.000	8	20.000	160.000
Fienagione	40	15.000	600.000	16	25.000	400.000	30	20.000	600.000
Raccolta – trasporto	30	15.000	450.000	20	25.000	500.000	22	20.000	440.000
Totali	**90**		**1.350.000**	**40**		**1.000.000**	**60**		**1.200.000**

Fonte: Servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole (Ufficio per l'agricoltura di montagna)

Tabella 9b. Sfalcio - Comparazione dei costi di coltivazione in differenti situazioni di meccanizzazione (Euro)

OPERAZIONI COLTURALI	CANTIERE INTERAMENTE A MANO			CANTIERE INTERAMENTE MECCANIZZATO			CANTIERE PARZIALMENTE MECCANIZZATO		
	tempi (ore/ha)	costo orario in €	Costo per Ettaro in €	tempi (ore/ha)	costo orario in €	costo per ettaro in €	tempi (ore/ha)	costo orario in €	costo per ettaro in €
Taglio	20	7,75	154,94	4	12,91	51,65	8	10,33	82,63
Fienagione	40	7,75	309,88	16	12,91	206,58	30	10,33	309,87
Raccolta – trasporto	30	7,75	232,41	20	12,91	258,23	22	10,33	227,24
Totali	**90**		**697,22**	**40**		**516,46**	**60**		**619,75**

N.B. I costi si intendono per taglio: nell'ipotesi vengano effettuati in media 1,5 tagli all'anno detti valori vanno appunto moltiplicati per un fattore 1,5.
Fonte: Servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole (Ufficio per l'agricoltura di montagna)

Utilizzazione del foraggio:

Il foraggio deve essere utilizzato come tale allo stato verde o essiccato e raccolto secondo i normali criteri di fienagione. Per le zone fino a 900 metri s.l.m. devono essere effettuati almeno due sfalci mentre per le zone oltre tale altitudine deve essere effettuato almeno uno sfalcio. Non sono consentiti l'abbandono o la distruzione del foraggio, anche per mantenere un accettabile indice di autoapprovvigionamento in rapporto al fabbisogno alimentare del bestiame allevato, assicurando così un razionale utilizzo di risorse naturali.
In conclusione l'adozione della limitazione nell'uso di concimi chimici, determina una riduzione di produzione di foraggio nella misura suddetta di 2,0 - 2,5 ton. ad ettaro.
Il valore lordo della mancata produzione può essere stimato in Lire 625.000 *(= 322,79* Euro *)* - ton. 2,5 x L. 250.000/ton. *(= 129,11* Euro */ton)* -, corrispondente ad un valore netto di Lire 525.000 *(= 271,14* Euro*)*, deducendo la mancata spesa della concimazione pari a Lire 100.000 - ton. 0,25 x L. 400.000/ton. *(=206,58* Euro*/ton)* -.

Per quanto riguarda la produzione di foraggio biologico si ha una riduzione che può essere stimata in 3,5 ton. ad ettaro pari ad un valore di Lire 875.000 (= 451,9 Euro) - ton. 3,5 x L. 250.000/ton. -. Deducendo la mancata spesa della concimazione chimica pari a Lire 200.000 (= 103,29 Euro) - ton. 0,50 x L. 400.000/ton. - il valore netto di mancata produzione per le aziende biologiche risulta essere di lire 675.000 (= 348,60 Euro).
Oltre ai predetti criteri dovranno essere rispettate le direttive agronomiche fissate dal protocollo d'intesa per la " Autodisciplina del settore foraggiero, zootecnico e lattiero - caseario per una produzione di qualità".

Stima delle spese annuali per la realizzazione del programma.
Per documentare la stima delle spese annue è necessario fornire alcune spiegazioni preliminari sui beneficiari e sull'entità dell'aiuto concedibile.
Per quanto riguarda i primi si precisa che il premio per la conservazione delle aree prative è concesso a domanda, che deve essere presentata entro i termini stabiliti dalla Giunta provinciale con proprio provvedimento, dagli operatori agricoli operanti nel territorio provinciale.
Stante la finalità del premio di mantenere e curare lo spazio e il paesaggio rurale alpino con metodi di produzione agricola rispettosi delle esigenze dell'ambiente, il premio, considerati i differenti costi, è diversificato a seconda della pendenza delle superfici foraggiere. Di conseguenza l'entità del premio annuo per ettaro è fissata come segue.

Per le superfici ove sono utilizzabili cantieri di lavoro ad elevato grado di meccanizzazione:
a) fino a 170 Euro/ha *(= 329.166 Lire/ha)* quando il foraggio ricavato dalle superfici medesime non è utilizzato dalle aziende per il proprio bestiame oppure quando il foraggio è utilizzato dalle aziende per il proprio bestiame ma il carico di bestiame aziendale supera le 2 UBA/ha di superficie foraggiera totale oppure non raggiunge le 0,6 UBA/ha di superficie foraggiera totale.
b) fino a 200 Euro/ha *(= 387.254 Lire/ha)* per le superfici coltivate con metodo biologico quando il foraggio ricavato dalle superfici medesime non è utilizzato dalle aziende per il proprio bestiame.
c) fino a 250 Euro/ha *(= 484.067 Lire/ha)* quando il foraggio ricavato dalle superfici medesime è utilizzato dalle aziende per il proprio bestiame e se il carico di bestiame è compreso fra 0,6 e 2 UBA per ettaro di superficie foraggiera totale;
d) fino a 320 Euro/ha *(= 619.606 Lire/ha)* per le superfici coltivate con metodo biologico quando il foraggio ricavato dalle superfici medesime è utilizzato dalle aziende per il proprio bestiame.

Per le superfici ove sono utilizzabili cantieri di lavoro a basso grado di meccanizzazione, sulla base dei maggiori costi e dell'opportunità di stabilire una quota incentivante, può essere concesso un'aiuto fino a 440 Euro/ha *(= 851.958 Lire/ha)*.
Per la conversione del bestiame in U.B.A. - unità di bestiame adulto si applicano i coefficienti riportati nella tabella allegata in appendice. Sono considerate a basso grado di meccanizzazione le superfici dove lo sfalcio deve essere effettuato a mano o con motofalciatrice condotta a mano. Le altre superfici sono considerate ad alto grado di meccanizzazione.
Le aziende che assumono un nuovo impegno devono presentare un carico di U.B.A. per ettaro di superficie foraggiera totale non superiore a 2,5. Per il calcolo della superficie foraggiera totale i pascoli estensivi sono presi in considerazione secondo un parametro di 0,30 ettari per U.B.A. al pascolo.
Si stima che l'estensione complessiva dei prati stabili permanenti ammonti a circa 18.000 ettari così suddivisibili:
- 14.620 ettari relativi ad aziende che utilizzano direttamente il foraggio per il proprio bestiame, di cui 4.000 ettari sono rappresentati da superfici a basso grado di meccanizzazione mentre i restanti 10.620 sono ad alto grado di meccanizzazione;
- 3.000 ettari relativi ad aziende che non lo utilizzano per il proprio bestiame.
- 380 ettari sono riferibili ad aziende che attuano la produzione biologica.

Natura degli impegni.
1. Impegni essenziali
- eseguire annualmente lo sfalcio dei prati;
- coltivare una superficie pari ad almeno un ettaro;

- escludere la concimazione organica nelle fasce di rispetto;
- proseguire la coltivazione per almeno 5 anni;
- per le aziende che non coltivano la superficie secondo il metodo biologico rispettare i limiti previsti per la concimazione;
- per le aziende che coltivano le superfici secondo il metodo biologico: assoggettare l'azienda al sistema di controllo per le produzioni biologiche per almeno 5 anni e rispettare le norme di produzione dettate dal Regolamento (CEE) n. 2092/91.

2. *Impegni accessori*

- tenere ed aggiornare il registro delle operazioni colturali (penalizzazione prevista per la violazione pari al 10%);
- rispettare l'epoca e il numero degli sfalci (penalizzazione prevista per la violazione pari al 15%);
- non distruggere il foraggio (penalizzazione prevista per la violazione pari al 10%).

Azione 6.2.2.-
Conservazione delle superfici a pascolo mediante l'alpeggio del bestiame.
Obiettivi specifici.

Le superfici a pascolo rappresentano un importante patrimonio, tradizionalmente mantenuto e tutelato dall'attività degli agricoltori attraverso la pratica dell'alpeggio del bestiame. I pascoli d'alpe sono degli ecosistemi stabilizzati per l'instaurarsi di un equilibrio tra le risorse naturali e la presenza delle mandrie e dei greggi nella stagione vegetativa.
La rottura di tali equilibri rappresenta un grave pregiudizio sia per la salvaguardia del territorio e dell'ambiente che per la protezione delle risorse naturali, nonché per il mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio.
La conservazione del territorio dei pascoli in quota si rivela quindi particolarmente importante per l'azione di protezione nei confronti dei fondovalle antropizzati sui quali l'uomo ha concentrato le proprie attività.
Di particolare interesse risultano le iniziative che concorrono a garantire la regimazione delle acque, a prevenire, favorendo l'assestamento del manto nevoso, le valanghe, a contenere i rischi di incendio.
Il mantenimento di un equilibrio instauratosi nei secoli è il presupposto per garantire condizioni ambientali favorevoli alle specie animali e vegetali tipiche della montagna alpina. Il pascolamento esplica, infatti, effetti favorevoli sia sulla fauna selvatica, che si avvantaggia della disponibilità di foraggio e dell'azione di contenimento delle essenze arbustive o di scarso valore nutritivo, sia sulla flora attraverso l'attività di selezione tra le diverse specie vegetali e la limitazione della flora invadente.
Il paesaggio alpestre e gli spazi naturali della montagna alpina sono strettamente collegati con le mandrie e i greggi al pascolo e con le strutture d'alpeggio. Il mantenimento del paesaggio e degli spazi aperti diviene quindi fondamentale per sostenere l'attività turistica, che fa leva sulla bellezza del paesaggio e sulla fruibilità degli spazi naturali.
Vanno quindi sostenute le azioni che favoriscono:

- l'utilizzazione ed il mantenimento dei fabbricati e delle strutture di malga;
- il contenimento della vegetazione invadente ed in particolare di quella arbustiva (ginepro, rododendro, ontano, ecc..) di quella nitrofila in prossimità dei fabbricati (rumex, urtica, ecc.) e di quella dominata da essenze poco appetibili (Nardus stricta, ecc..);
- l'utilizzazione del foraggio da parte degli animali nello stadio vegetativo più favorevole per il mantenimento dell'equilibrio tra le essenze che costituiscono il pascolo mediante lo spostamento della mandria sulle varie superfici e sui diversi appezzamenti in modo da garantire un prelievo completo ed omogeneo del foraggio prodotto; tale spostamento consente di evitare fenomeni di erosione dovuti ad eccessivo calpestio.

L'attività di alpeggio non provoca, di norma, problemi in materia di inquinamento delle falde e degli acquiferi grazie ai quantitativi totali di azoto che pervengono al terreno; questi possono essere stimati come di seguito:

Tabella 10. Bilancio dell'azoto

APPORTI	AZOTO (KG/HA)
da liquami (0,4-1,4 UBA/HA) (considerata una presenza di azoto nei liquami di 90 giorni pari a kg 25/UBA)	10-35
da mineralizzazione della sostanza organica (vegetazione, radici, ecc.) e da apporti naturali	15
da concimazione (azoto minerale) su 1/4 della superficie totale	5
Totale apporti	30-55
Perdite (25)	7,5 - 13,7
Disponibilità	22,5 - 41,3

Fonte: Servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole (Ufficio per l'agricoltura di montagna)

Come appare le disponibilità non coprono nemmeno i fabbisogni, stimati in 30-50 kg di azoto per ettaro e per anno, in funzione della produttività del pascolo stimata rispettivamente in 20 e 30 kg di sostanza secca per ettaro. La brevità della stagione vegetativa e quindi i processi di decomposizione della sostanza organica sono molto lenti per effetto dell'altitudine e delle basse temperature, ciò determina un livello fisiologico di perdite da dilavamento derivanti dal fatto che il fenomeno di mineralizzazione della sostanza organica si manifesta tardivamente nella stagione, in una fase di scarsa attività produttiva del pascolo.
Il bilancio dell'azoto sopra delineato evidenzia come i livelli di azoto in circolo siano di gran lunga al di sotto dei limiti stabiliti dalla direttiva 91/676/CEE.
Si ritiene comunque che l'obiettivo prevalente della misura rientri nella finalità indicata all'articolo 22, alinea 2, 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 1257/1999 , promuovendo nel contempo forme di conduzione agricola compatibili con la tutela ed il miglioramento dell'ambiente.

Zone di applicazione: Zona B.

Criteri per la concessione degli aiuti.

1. Pratiche agricole compatibili ed impegni degli operatori agricoli.
   Per conseguire gli obiettivi sovraesposti è fondamentale istituire un regime di aiuti a sostegno dell'attività di alpeggio, dato che la stessa è in grado di svolgere le azioni favorevoli sul territorio, sulle risorse e sugli spazi naturali e sul paesaggio come sopra indicato.
   L'alpeggio si caratterizza per:
   - l'utilizzazione diretta del foraggio da parte degli animali;
   - il pascolamento per 80-110 giorni nel periodo giugno - ottobre.
   - Per "malga" o "alpeggio" si intende una superficie a pascolo, situata ad altitudini superiori ai 1.000 metri s.l.m., di norma con pendenza media non inferiore al 30, spesso di proprietà pubblica, condotta attraverso il pascolamento di bestiame bovino, ovino, caprino o equino da aziende agricole singole o associate, dotata, in genere, di strutture per il ricovero del bestiame e del personale addetto alla sua custodia.
   - Per beneficiare del premio gli operatori agricoli singoli od associati si impegnano a garantire l'utilizzo tradizionale ed estensivo dei pascoli delle malghe e gli allevatori dovranno sottoscrivere i seguenti impegni:

A) non falciare ai fini della produzione di foraggio. Il controllo delle infestanti dovrà essere effettuato con mezzi meccanici, e soprattutto con la tecnica del razionale spostamento degli animali sul pascolo;
B) non usare prodotti diserbanti o disseccanti. Per la concimazione del pascolo si provvederà mediante lo spargimento delle deiezioni animali prodotte in malga;
C) adottare un carico di bestiame per ettaro non superiore a quello fissato dalle disposizioni forestali garantendo comunque di norma che lo stesso non superi le 1,4 UBA per ettaro e non sia inferiore a 0,4 UBA per ettaro;
D) utilizzare al massimo la produzione foraggiera, pascolando l'erba nel periodo migliore per consentire un regolare ricaccio della vegetazione;
E) custodire con continuità il bestiame alpeggiato anche con l'opera di apposito personale. La custodia continua del bestiame garantisce il rispetto degli impegni di cui ai punti C e D. Nel caso di custodia saltuaria gli aiuti saranno ridotti in relazione al minor onere a carico degli imprenditori agricoli ed ai minori impegni assunti;

F) fatti salvi i casi di forza maggiore, il pascolamento dovrà protrarsi per almeno 80 giorni all'anno sulle superfici costituenti la malga. E' prevista per ogni malga una sola utilizzazione annua e quindi la concessione di un unico aiuto.

2. Situazione dell'alpeggio ed individuazione delle zone.

Andamento dell'alpeggio.

L'andamento del patrimonio zootecnico e la situazione del bestiame alpeggiato in provincia di Trento sono sintetizzati nella tabella seguente:

Tabella 11. Patrimonio zootecnico provinciale e capi alpeggiati

	1982		1987		1991		1998	
	TOT. CAPI	CAPI ALPEGGIATI	TOT. CAPI	CAPI ALPEGGIATI	TOT. CAPI	CAPI ALPEGGIATI	TOT. CAPI	CAPI ALPEGGIATI
BOVINI	61.446	24.936	53.840	21.300	51.400	17.400		22.055
EQUINI	887	500	1.015	700	2.000	800		1.112
OVINI	13.977	13.000	15.730	15.000	20.100	17.000		12.859
CAPRINI	2.923	1.500	3.050	1.700	4.700	2.500		2.457

Fonte: Servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole (Ufficio per l'agricoltura di montagna)

I dati evidenziano una contrazione sensibile del numero dei capi alpeggiati il cui andamento negativo è effetto degli alti costi diretti ed indiretti che l'alpeggio comporta per gli allevatori.

I costi diretti sono rappresentati sostanzialmente da trasporti, custodia e assicurazione; quelli indiretti, riconducibili alle perdite di accrescimento, ai rischi d'infortunio, alla minor produzione di latte ed alla aumentata insorgenza di patologie, superano sensibilmente quelli diretti.

I costi diretti possono essere stimati in = *77,47* Euro/*UBA* *(pari a Lire 150.000/UBA)* per il bestiame non da latte ed in *154,94* Euro/*UBA* *(pari a Lire 300.000/UBA)* per il bestiame in mungitura.

I costi indiretti ammontano almeno agli stessi importi per cui le perdite dell'allevatore sono valutabili in non meno di *154,94* Euro/*UBA* *(pari a Lire 300.000/UBA)* nel primo caso e in non meno di *309,87* Euro/*UBA* nel secondo *(pari a Lire 600.000/UBA)*.

Le zone interessate all'aiuto, individuate nella cartografia, comprendono le malghe ricomprese nell'elenco relativo alle zone B (vedasi in Appendice elenco n. 2) ove per ogni alpeggio è indicata l'altitudine minima e massima dei pascoli e la pendenza media degli stessi.

Dal riparto della superficie provinciale di seguito descritto, emerge che la superficie complessiva interessata dalle malghe ammonta a 51.722 ettari, ai quali vanno aggiunti circa altri 30.000 ettari normalmente utilizzati per il pascolo ovicaprino.

Tabella 12. Riparto superficie provinciale e superficie alpeggi

PROVINCIA DI TRENTO	ha
SUPERFICIE TOTALE	**620.688**
Improduttivi	175.980
Superficie boscata	293.208
Superficie a colture permanenti (vite - frutteti)	22.410
Seminativi	7.018
Superficie a prato ed altre erbacee	40.350
Superficie a pascolo parzialmente utilizzato (ovini - caprini)	30.000
Superficie delle malghe	51.722

Fonte: Servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole (Ufficio per l'agricoltura di montagna)

3. Beneficiari dell'aiuto.

Possono presentare domanda di aiuto:

- gli imprenditori agricoli che gestiscono direttamente le malghe;
- le società, le associazioni e le cooperative di alpeggio o di malga. Di dette forme associative fanno parte gli allevatori proprietari del bestiame alpeggiato.

Mediante la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono impegnarsi a mantenere per almeno 5 anni tutte le pratiche colturali previste dai punti da 1.A sino a 1.F.

4. Natura ed entità dell'aiuto e presentazione delle domande.

L'aiuto è concesso come premio annuo per ettaro e può essere cumulato all'indennità compensativa di cui alla misura 5 del presente piano di sviluppo rurale;
L'ammontare massimo del premio è così determinato:

A) fino a 72 Euro/ettaro *(= 139.411 Lire/ha)*: per l'alpeggio di bestiame bovino, equino, ovino e caprino in malghe con custodia continua. La custodia continua presuppone la presenza stabile di personale addetto alla mandria o al gregge con un numero di unità adeguato al bestiame presente.

B) fino a 24 Euro/ettaro *(= 46.470 Lire/ha)*: per l'alpeggio di bovini, equini, ovini e caprini con custodia saltuaria.

I termini e le modalità per la presentazione delle domande saranno fissati dalla Giunta provinciale.
5. Limitazioni all'erogazione del premio: il premio non viene concesso qualora l'ammontare per richiedente e per anno sia inferiore a 500 Euro *(pari a Lire 968.135)*.

Tenuto conto dell'ammontare del premio massimo per ettaro di cui al precedente punto n. 4 e dell'esigenza di considerare i costi della pratica dell'alpeggio, allorché la densità di bestiame di cui al n. 1 lett. C), espressa in UBA per ettaro, scende al di sotto di 0,6 UBA/ettaro, l'aiuto viene corrisposto per una superficie ridotta ad una densità equivalente teorica di 0,6 UBA/ettaro. Ciò al fine di evitare un'eccessiva estensivazione della pratica con il conseguente pericolo di abbandono o di degrado di talune superfici.
Per la conversione del bestiame in UBA si fa riferimento alla tabella allegata (vedasi Appendice).

Stima delle spese annuali per la realizzazione del programma.
Il costo annuo massimo del programma si prevede possa ammontare a 2.400.000 Euro*(= 4.647.048.000 Lire)* derivanti:

- per l'alpeggio a custodia continua, come descritto al punto 4.A, con riferimento ad una superficie di circa 32.000 ettari = 2.304.000 Euro *(= 4.461.166.080 Lire)*;
- per l'alpeggio a custodia saltuaria, come descritto al punto 4.B, con riferimento ad una superficie di circa 4.000 ettari = 96.000 Euro *(= 185.881.920 Lire)*.

Natura degli impegni.

1. Impegni essenziali

- esercitare il pascolo su una superficie non inferiore a quella inizialmente richiesta;
- rispettare i limiti previsti per il carico di bestiame per ettaro;
- effettuare il periodo di pascolamento di almeno 80 giorni;
- custodire con continuità il bestiame alpeggiato (salvo i casi dichiarati di custodia saltuaria);
- rispettare i vincoli imposti per la concimazione;

2. Impegni accessori

- non falciare le superfici ai fini della produzione del foraggio (penalizzazione prevista per la violazione pari al 5%;
- effettuare il controllo delle infestanti mediante taglio annuale delle stesse ante fioritura (penalizzazione prevista per la violazione pari al 5%);
- utilizzare al massimo la produzione foraggiera, pascolando l'erba nel periodo migliore per consentire un regolare ricaccio anche ricorrendo al pascolo turnato (penalizzazione prevista per la violazione pari al 5%).

SOTTOMISURA 6.3
Impiego di altri metodi di produzione compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché con la cura dello spazio naturale e del paesaggio

Obiettivi generali.
Proteggere, conservare e migliorare l'ambiente, le risorse naturali ed il paesaggio agrosilvopastorale tradizionale; promuovere la cura delle zone agricole e rurali al fine di limitare i rischi di spopolamento, abbandono, erosione, inondazione ed incendio; rinunciare all'intensivazione della produzione agricola; contribuire alla salvaguardia delle aree che rivestono un particolare interesse naturalistico; promuovere il ripopolamento della fauna e della flora selvatica; riconoscere la valenza di utilità pubblica e remunerare il ruolo fondamentale degli operatori agricoli nello svolgimento delle azioni di cui sopra; creare i presupposti per lo sviluppo di attività economiche, quali l'agriturismo ed il turismo rurale, che contribuiscano ad integrare il reddito aziendale.
Tali obiettivi generali saranno conseguiti attraverso distinte "sub-misure", ciascuna delle quali è indirizzata al raggiungimento di specifici fini.

Azione 6.3.1.-
Recupero e conservazione delle aree olivicole.
Obiettivi specifici.
In provincia di Trento la presenza dell'olivo è limitata all'area del Basso Sarca; la particolare conformazione orografica di questa zona e la presenza mitigatrice del lago di Garda creano le condizioni necessarie perché questa coltura possa svilupparsi.
La sua coltivazione risale a tempi antichissimi e storicamente tale attività ha avuto grande importanza nell'agricoltura della zona.
Oltre all'aspetto produttivo, oggigiorno all'olivo è riconosciuto anche un ruolo fondamentale quale elemento caratterizzante di un particolare ambiente di notevole importanza e pregio dal punto di vista paesaggistico e naturalistico: rappresenta infatti l'area olivicola posta più a nord di tutta l'Italia.
L'olivo è inserito in una fascia altimetrica tra i 70 e 350 metri s.l.m.; gli appezzamenti sono spesso posti in forte pendenza e non sempre raggiungibili con i normali mezzi a causa dell'insufficiente viabilità.
La superficie coltivata è complessivamente di 360 ha; la varietà prevalente è costituita da un genotipo locale denominato "Casaliva", caratterizzato da una buona adattabilità all'ambiente e da una produttività non molto elevata.
L'obiettivo quindi è quello di conservare questa particolare "isola", peraltro già notevolmente compromessa dalle gelate del 1985, cui la Provincia Autonoma di Trento sta rivolgendo una particolare attenzione non solo per un momento di natura economica, ma anche per esigenze di carattere ambientale e paesaggistico. Anche i Consorzi di miglioramento fondiario presenti in zona hanno intrapreso un significativo lavoro per il ripristino e la sistemazione della viabilità all'interno degli oliveti.
Con il piano previsto s'intende pertanto supportare l'azione sinora intrapresa a livello provinciale per la conservazione di un patrimonio olivicolo estremamente importante e per la salvaguardia di un ampio territorio evitando nel contempo l'eccessiva intensificazione colturale ed il ricorso a tecniche di forzatura per un aumento delle rese.
L'intervento dovrebbe perciò consentire di mantenere forme di allevamento più espanse e quindi più naturali. Negli anni passati la ricerca della produttività ha causato un elevato sfruttamento delle superfici migliori con l'infittimento degli impianti ed il ricorso a laute concimazioni e per contro l'abbandono degli oliveti non meccanizzabili.
In particolar modo per quanto riguarda le concimazioni si vuole evitare che alla scarsa fertilità dei terreni si sopperisca con eccessivi apporti di elementi fertilizzanti.
Se i valori medi attuali di concimazione per unità di superficie, considerati sia gli apporti con fertilizzanti chimici che organici, sono quantificati in 130 -150 kg di azoto, circa 20 kg di anidride fosforica e 70 kg di ossido di potassio, nel nostro caso il loro apporto sarà ridotto nella misura del 35-40% soprattutto con riferimento ai concimi azotati.

Tabella 13. Riduzione azoto

COLTURA	RESA	AZOTO UTILIZZATO	AZOTO OTTIMALE	AZOTO RIDOTTO
Olivo	25 q/ha	130 kg/ha	150 kg/ha	90 kg/ha

Fonte: Servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole (Ufficio per l'agricoltura di montagna)

E' da rilevare infine che nella logica di una tutela dell'ambiente e del consumatore anche l'utilizzo di fitofarmaci verrà contenuto in un massimo di 3-4 trattamenti con principi attivi a basso impatto ambientale, subordinando l'intervento alla valutazione, dove possibile, della soglia economica di danno dei vari parassiti. In ogni caso dovranno essere rigorosamente rispettate le indicazioni fornite dai Servizi di assistenza tecnica.
Le operazioni di concimazione e l'impiego di fitofarmaci saranno oggetto di registrazione a livello aziendale su una apposita scheda di campagna, indicando la data dell'operazione ed il prodotto utilizzato.
Con l'applicazione dei vincoli elencati si prevede che la produzione media per ettaro passi dagli attuali 25 q/ha ai 22 q/ha con una perdita economica per l'olivicoltore, tenuto conto anche dei minori costi, valutabile in 900.000 L/ha/anno *(= 464,81* Euro*)*, così determinate:

Tabella 14. Costi e mancati redditi delle coltivazioni olivicole

OPERAZIONE	Q.TÀ	IMPORTI	Q.TÀ	IMPORTI
- minor produzione di olive	kg 300 x 3.500 L/kg	Lire 1.050.000	kg 300 x 1,81 /kg	542,28 €
- mancata spesa di concimazione	Kg 200 x 400 L/kg	Lire 80.000	kg 200 x 0,21 /kg	41,32 €
- minor spese di raccolta	ore 9 x 15.000 L/ora	Lire 135.000	ore 9 x 7,75 /ora	69,72 €
= perdita economica netta		Lire 835.000		431,24 €

Fonte: Assessorato Agricoltura. Ufficio agricolo periferico di Rovereto/Arco sez. di Riva del Garda.

Tabella 15. Costi per il recupero delle aree olivicole semiabbandonate

OPERAZIONE	Q.TÀ ORE/PIANTA	PREZZO LIRE	IMPORTO LIRE/PIANTA	IMPORTO/HA RECUPERO	PREZZO EURO	IMPORTO €/PIANTA	IMPORTO/HA RECUPERO
Pulizia sottochioma di arbusti, infestanti ed essenze superiori, compresa raccolta delle ramaglie ed accatastamento (recupero)	0,5	15.000	7.500	1.125.000	7,75	3,87	581,01
Risanamento della chioma con eliminazione del secco (recupero)	0,25	15.000	3.750	562.500	7,75	1,94	290,51
Slupatura (intervento curativo delle parti marcescenti) (recupero)	0,25	15.000	3.250	562.500	7,75	1,68	290,51
Potatura di formazione con richiami (recupero)	0,25	15.000	3.750	562.500	7,75	1,94	290,51
Spese totali per ettaro				L. 2.812.500			€ 1.452,54

Fonte: Assessorato agricoltura. Ufficio agricolo periferico di Rovereto/Arco sez. di Riva del Garda.

Si ritiene che tale obiettivo rientri nelle finalità indicate all'articolo 22 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 promuovendo forme di conduzione dei terreni compatibili con la tutela ed il miglioramento dell'ambiente, dello spazio rurale e del paesaggio. A corollario delle finalità che si andranno a raggiungere fornendo tale incentivo, risulta inoltre molto interessante la conseguente azione di conservazione dei genotipi presenti nelle popolazioni olivicole, ora in stato di semi abbandono, i quali diversamente andrebbero dispersi.

Zone di applicazione: Zona A e Zona C.

Criteri per la concessione degli aiuti.
L'aiuto è concesso per superfici superiori a 0,3 ha e per quegli impianti con una densità superiore alle 150 piante/ettaro.
L'entità dell'aiuto è stabilita fino a 400 Euro /ha *(= 774.508 Lire/ha)* per anno.
La concessione dell'aiuto è prevista per chi si impegnerà, salvo casi di forza maggiore, per cinque anni sulla stessa superficie ad applicare tutte le tecniche colturali atte a salvaguardare nel tempo, o a recuperare, il patrimonio olivicolo ed in particolare:

Per le aree coltivate:

- ad eseguire le potature di mantenimento e la pulizia del sottochioma;
- ad osservare i vincoli previsti per l'impiego di concimi e antiparassitari, rispettando il limite massimo complessivo di 100 kg/ha/anno di azoto totale (organico + chimico) per quanto riguarda le concimazioni ed utilizzando i principi attivi per la difesa fitosanitaria indicati dai Servizi di assistenza tecnica.
- obbligo della tenuta di un apposito registro a carattere aziendale predisposto dagli organismi provinciali competenti, nel quale verrà evidenziato l'impiego dei concimi e dei prodotti antiparassitari; detto registro dovrà essere tenuto dall'azienda interessata secondo le disposizioni impartite dal Servizio competente.
- Per le aree suscettibili di recupero:
- ad eseguire le operazioni di potatura di risanamento delle piante;
- ad eseguire le operazioni di pulizia ed eliminazione degli arbusti sottostanti le piante (senza uso di diserbanti);
- ad osservare i vincoli previsti per l'impiego di concimi e antiparassitari, rispettando il limite massimo complessivo di 100 kg/ha/anno di azoto totale (organico + chimico) per quanto riguarda le concimazioni ed utilizzando i principi attivi per la difesa fitosanitaria indicati dai Servizi di assistenza tecnica.
- obbligo della tenuta di un apposito registro a carattere aziendale predisposto dagli organismi provinciali competenti, nel quale verrà evidenziato l'impiego dei concimi e dei prodotti antiparassitari; detto registro dovrà essere tenuto dall'azienda interessata secondo le disposizioni impartite.

Possono beneficiare dell'aiuto gli operatori agricoli che provvedono alla coltivazione di superfici olivicole ubicate nella provincia di Trento.

Stima delle spese annuali per la realizzazione del programma.

La superficie oggetto dell'intervento è stimata in 300 ha in quanto, per i vincoli sopra esposti, non tutti gli oliveti possiedono le caratteristiche minime per accedervi; di questa si prevedono 250 ha di oliveto già in coltivazione e 50 ha di superficie che potrebbe essere oggetto di recupero.

La spesa annua potrà quindi ammontare nel complesso a circa 122.000 Euro /anno *(pari a L. 236.224.940 L./anno)* distinti in 100.000 Euro /anno *(pari a L. = 193.627.000 L./anno)* per le superfici già in coltivazione e 22.000 Euro /anno *(pari a L. = 42.597.940 L./anno)* per le superfici oggetto di recupero.

Natura degli impegni.

1. Impegni essenziali

a) <u>per le aree coltivate:</u>

- coltivare una superficie di almeno 0,3 ha;
- eseguire le potature di mantenimento e la pulizia del sottochioma;
- osservare i limiti previsti per la concimazione;
- osservare i limiti previsti nell'utilizzo dei fitofarmaci;
- proseguire la coltivazione per almeno 5 anni.

b) <u>per le aree suscettibili di recupero:</u>

b.1. nel primo anno:

- recuperare e coltivare una superficie di almeno 0,3 ha;
- eseguire le operazioni di potatura di risanamento delle piante;
- eseguire le operazioni di pulizia ed eliminazione degli arbusti senza l'uso di diserbanti.

b.2. a partire dal secondo anno:

- rispettare gli impegni di cui al punto a)

2. Impegni accessori

- tenere ed aggiornare il registro delle operazioni colturali (penalizzazione prevista per la violazione pari al 10)

Azione 6.3.2.-
Recupero e conservazione del castagneto.
Obiettivi specifici.
In passato, nelle regioni montane, il castagno rappresentava un elemento fondamentale per l'economia delle popolazioni residenti, sia per il valore nutrizionale del frutto, sia per la possibilità di ricavare paleria, trattando le piante a ceduo.
Numerosi motivi hanno determinato il declino della sua coltivazione, primo fra tutti la mancanza della presenza umana, connessa all'esodo delle popolazioni montane che ha favorito sempre più il degrado dei boschi e la diffusione dei parassiti. Inoltre l'insorgere di nuove malattie fungine, come ad esempio l'agente del cancro della corteccia, ha inferto un duro colpo alla castanicoltura trentina, soprattutto nelle aree dove le piante sono state maggiormente trascurate.
La coltivazione del castagno da frutto è a tutt'oggi una pratica che richiede molto impegno, sia per i problemi tecnici ad essa connessi, sia soprattutto perché in Trentino le superfici destinate a questa coltura sono prevalentemente localizzate in aree marginali, spesso abbandonate.
In questi ultimi anni produttori e tecnici del settore hanno mostrato un grande impegno per fare rivivere questa coltura sia per il valore economico che essa può assumere come integrazione del reddito agricolo, sia per il valore ambientale e paesaggistico che la pianta stessa riveste, in quanto componente tipica del paesaggio di molte zone del Trentino, nonché per la funzione ricreativa del castagneto.
L'areale del castagno da frutto si estende da una quota oscillante fra i 200 e i 950 metri sul livello del mare. La diffusione di tale specie è però limitata ad alcune vallate tipiche di produzione, in particolare la Valsugana, alcune aree di mezza montagna nella valle dell'Adige, la zona di Brentonico - Mori, le Valli di Cembra e del Chiese e alcune pendici montane limitrofe al lago di Garda (Drena, Tenno ecc.). In queste aree il castagno produce frutti di ottima pezzatura e qualità, tanto da renderlo oggetto, sotto la denominazione " Marrone del Trentino" di una richiesta di denominazione d'origine protetta presso l'Unione Europea, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92.
Fin dal 1987 la Provincia Autonoma di Trento attivò un progetto specifico volto al recupero e al risanamento dei castagneti da frutto abbandonati, che ha consentito di risanare circa 13.000 piante ed innestare circa 8.300 ceppaie. Nel 1995 inoltre è stata portata a termine un'indagine sul patrimonio castanicolo da frutto trentino che ha consentito di evidenziare l'esistenza di ulteriori 400 ha di castagneto abbandonato ma suscettibile di recupero.
Conclusa questa importante fase progettualizzata, si ritiene che il recupero e la conservazione del castagno possa rientrare nelle finalità del Regolamento (CE) n. 1257/1999 indicate all'articolo 22, in quanto:
- promuove una forma di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, dello spazio naturale, del paesaggio, delle risorse naturali, del suolo, nonché della diversità genetica;
- incentiva la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati prevenendo così rischi naturali ed i pericoli connessi allo spopolamento delle zone agricole;
- incoraggia la gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e le attività ricreative.

Zone di applicazione: Zona A e Zona C.

Criteri per la concessione degli aiuti.
La concessione dell'aiuto è prevista per tutti gli operatori agricoli che si impegnano, salvo casi di forza maggiore, per cinque anni sulla stessa superficie ad applicare tutte le tecniche colturali atte a mantenere nel tempo o recuperare il patrimonio castanicolo ed in particolare:
Per le aree coltivate:
- ad eseguire le potature di mantenimento e la pulizia del sottochioma con asportazione della legna di risulta dal sottobosco;
- ad un impiego ridotto di concimi rispettando il limite massimo complessivo di 40 kg/ha/anno di azoto totale;
- all'obbligo della tenuta di un apposito registro a carattere aziendale, predisposto dagli organismi provinciali competenti, nel quale verrà evidenziato l'impiego dei concimi.

Per le aree suscettibili di recupero:
- ad eseguire le operazioni di potatura di risanamento delle piante;

- ad eseguire le operazioni di pulizia e l'eliminazione degli arbusti sottostanti le piante (meccanicamente senza uso di diserbanti);
- all'impiego ridotto di concimi rispettando il limite massimo complessivo di 40 kg/ha/anno di azoto totale;
- all'obbligo della tenuta di un apposito registro a carattere aziendale, predisposto dagli organismi provinciali competenti, nel quale verrà evidenziato l'impiego dei concimi;
- l'aiuto intende compensare gli oneri che l'operatore agricolo sostiene per effettuare il recupero e/o il mantenimento delle superfici castanicole in alternativa al loro completo abbandono. Le tabelle 13a e 13b riportano le voci di costo più significative:

Tabella 16a. Costi per il recupero e il mantenimento del castagneto (Lire)

OPERAZIONE	Q.TÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO (LIRE/PIANTA)	IMPORTO/HA (RECUPERO)	IMPORTO/HA (MANTENIMENTO)
Pulizia sottochioma di arbusti, infestanti ed essenze superiori, compresa raccolta delle ramaglie ed accatastamento (recupero-mantenimento) - (ore/pianta)	2	15.000 Lire	30.000 Lire	900.000 Lire	900.000 Lire
Risanamento della chioma (recupero) - (ore/pianta)	3	35.000 Lire	105.000 Lire	3.150.000 Lire	
Innesto di ceppaie e giovani polloni (recupero)	0,5	60000 Lire	30.000 Lire	900.000 Lire	
Spese totali per ettaro				4.950.000 Lire	900.000 Lire

Fonte: Assessorato Agricoltura, E.S.A.T.

Tabella 16b. Costi per il recupero e il mantenimento del castagneto (EURO)

OPERAZIONE	Q.TÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO (€/PIANTA)	IMPORTO/HA (RECUPERO)	IMPORTO/HA (MANTENIMENTO)
Pulizia sottochioma di arbusti, infestanti ed essenze superiori, compresa raccolta delle ramaglie ed accatastamento (recupero-mantenimento) - (ore/pianta)	2	7,75 €	15,49 €	46,48 €	6,48 €
Risanamento della chioma (recupero) - (ore/pianta)	3	18,08 €	54,23 €	1.626,84 €	
Innesto di ceppaie e giovani polloni (recupero)	0,5	30,99 €	15,49 €	46,48 €	
Spese totali per ettaro:				2.556,46 €	464,81 €

Fonte: Assessorato Agricoltura, E.S.A.T.

Il premio è concesso per superfici superiori a 0,3 ha e per quegli impianti con una densità superiore a 30 piante/ettaro. L'entità dell'aiuto è stabilita fino a 400 Euro /ha *(= 774.508 Lire/ha)* per anno.

Stima delle spese annuali per la realizzazione del programma.
La superficie oggetto dell'intervento è stimata in 240 ha di castagneto già recuperato e in 100 ha di superficie oggetto di possibile recupero.
La spesa annua potrà quindi ammontare nel complesso a circa 140.000 Euro /anno *(= 271.077.800 L./anno)* distinti in 96.000 Euro/anno *(= 185.881.920 L./anno)* per le superfici già in coltivazione e 44.000 Euro /anno *(= 85.195.880 L./anno)* per le superfici oggetto di recupero.

Natura degli impegni.
1. Impegni essenziali

a) per le aree coltivate:
- coltivare una superficie di almeno 0,3 ha;
- eseguire annualmente potature di mantenimento e la pulizia del sottochioma;

b) per le aree suscettibili di recupero:
- nel primo anno: coltivare una superficie di almeno 0,3 ha;
- nel primo anno: eseguire operazioni di potatura di risanamento delle piante;
- nel primo anno: eseguire operazioni di pulizia ed eliminazione degli arbusti senza l'uso di diserbanti;

- a partire dal secondo anno: rispettare gli impegni di cui al punto a).

2. Impegni accessori

- ridotto impiego di concimi (penalizzazione prevista per la violazione pari al 10%);
- tenuta ed aggiornamento del registro delle operazioni colturali (penalizzazione prevista per la violazione pari al 10%).

Azione 6.3.3.-

Costituzione e/o mantenimento di siepi.

Obiettivi specifici.

L'estensione reale delle siepi nell'ambiente agricolo non è stata fino ad oggi oggetto di particolari studi e censimenti; è certa però la sua progressiva rimozione a seguito degli interventi di ristrutturazione fondiaria e dell'aumentato ricorso ai mezzi meccanici a cui è stato sovente ed in forma massiccia adattato il territorio.

La siepe, oltre a costituire uno dei tratti più caratteristici nel paesaggio rurale, svolge un'importante funzione trofica e di riparo per molte specie animali e per numerosi microrganismi.

Per quanto riguarda le interazioni tra siepe e ambiente agricolo, maggiore è la complessità della siepe, maggiori sono gli influssi che la stessa esercita sull'agroecosistema. I suoi principali benefici sono brevemente riassumibili nelle seguenti azioni:

- frangivento: i dati bibliografici concordano sul miglioramento qualiquantitativo per frutta, ortaggi, foraggi, anche in ordine all'anticipo di produzione e alla loro migliore conservabilità;
- protezione del suolo dall'erosione: comportandosi da "volano ambientale", le siepi bilanciano le oscillazioni dei fattori fisici in entrata (precipitazioni) ed in uscita (deflussi idrici), contribuendo alla stabilizzazione del sistema. Nelle zone in pendio, il deposito di particelle di suolo a monte delle siepi produce un effetto di terrazzamento e quindi di riduzione della pendenza;
- aumento della diversità biologica e stabilità dell'agroecosistema: è riconducibile all'incremento sia del numero di individui vegetali ed animali presenti in un determinato habitat, sia delle singole specie e varietà;
- funzione estetica e protettiva: le siepi svolgono anche funzione estetica (abbellimento paesaggistico) e contemporaneamente protettiva da agenti inquinanti, rumore, eccessiva luminosità, ventosità;
- fornitura di prodotti utili: le strutture complesse danno luogo ad una serie di prodotti che possono trovare utile reimpiego in azienda, come, ad esempio, bacche, nocciole, sostegni per colture orticole, legna da ardere e per opera.

Zone di applicazione: Zona A e Zona C.

Criteri per la concessione degli aiuti.

Si considera siepe una struttura vegetale polispecifica ad andamento lineare, con sesto d'impianto irregolare, spesso disposto su più file, con uno sviluppo verticale pluristratificato legato alla contemporanea presenza di specie erbacee, arbustive ed arboree.

Gli aiuti sono concessi ai proprietari di fondi sui quali venga esercitata un'attività agricola di tipo intensivo, quali la fruttiviticoltura, l'orticoltura e i seminativi.

Nel caso della realizzazione di nuove siepi:

- la distanza dalle più vicine superfici boscate dev'essere di almeno 50 m;
- la superficie in proprietà coltivata, anche non accorpata, deve essere superiore a 2500 mq;
- la lunghezza minima di ogni singolo tratto della siepe deve essere di ml. 25;
- la superficie complessiva occupata dalla siepe non deve superare il 10% della superficie dei fondi in proprietà;
- le specie da impiegare devono essere scelte fra quelle descritte nell'elenco n° 3 in Appendice. Delle stesse sono ammesse le tipologie seguenti:

Tabella 17. Tipologie siepi

VOCI	TIPO A SIEPE BASSA IN FILA SEMPLICE	TIPO B SIEPE BASSA IN FILA DOPPIA	TIPO C SIEPE ALBERATA IN FILA MULTIPLA
Distanza massima delle piante sulla fila:	cm 70	cm 70	file esterne: cm 70; sulla fila centrale 200 tra le file; distanza tra le file: cm 100
Distanza massima delle piante fra le file:	--	cm 100	una fila centrale di piante a portamento arboreo e due file esterne di specie a portamento arbustivo
Numero minimo di specie da impiegare:	5	5	5
Fascia di rispetto:	ml 1,5 per lato	ml 1,5 per lato	ml 1,5 per lato
Larghezza totale della siepe, comprese le fasce di rispetto:	5 metri.	6 metri.	7 metri.

Fonte: Assessorato Agricoltura, E.S.A.T.

Nel caso di mantenimento di siepi esistenti, queste devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- piante autoctone, escluse le conifere, n. 50 per 100 ml anche su più file; in ogni caso deve essere assicurato il contatto tra le chiome e la continuità della copertura;
- larghezza della siepe comprensiva delle fasce di rispetto: m. 5;
- Qualora la densità della siepe o del filare sia inferiore ai minimi sopraindicati o non sia assicurato il contatto tra le chiome, l'interessato dovrà impegnarsi ad integrare la densità fino al raggiungimento dei parametri sopraindicati utilizzando anche specie diverse da quelle presenti, e comunque rientranti nell'elenco allegato; il materiale vivaistico verrà fornito gratuitamente dal Servizio Parchi e FF. DD., fino ad esaurimento delle disponibilità.
- Gli aiuti sono concessi per superficie agricola utilizzata (S.A.U.) soggetta all'impegno in base ai massimali previsti dal Regolamento (CE) n.1257/1999 e sono commisurati ai mancati redditi e ai maggiori costi sostenuti, come di seguito riportato:

Tabella 18. Maggiori costi e mancati redditi per siepi

VOCI	COSTITUZIONE / MQ DI SIEPE		MANTENIMENTO / MQ DI SIEPE	
Lavorazioni del terreno principali	100 L/mq	0,05 € /mq	- L/mq	- € /mq
Messa a dimora piante	70 L/mq	0,04 € /mq	- L/mq	- € /mq
Manutenz., pulizia, risarcimento	100 L/mq	0,05 € /mq	100 L/mq	0,05 € /mq
Mancato reddito minimo	100 L/mq	0,05 € /mq	100 L/mq	0,05 € /mq
Mancato reddito massimo	1.000 L/mq	0,52 € /mq	1000 L/mq	0,52 € /mq
Costi più mancati redditi unit.	Da 400 a 1.300 L/mq	da 0,21 a 0,67 € /mq	da 200 a 1.100 L/mq	Da 0,1 a 0,57 € /mq
Costi più mancati redditi	Da 570.000 a 1.920.000 L/ha di S.A.U.	da 294,38 a 991,6 € /ha di S.A.U.	da 300.000 a 1.650.000 L/ha di S.A.U.	da 154,94 a 852,15 € /ha di S.A.U.

Fonte: Assessorato Agricoltura, E.S.A.T.

L'entità dell'aiuto è stabilita nelle seguenti misure:

1. <u>Per la costituzione ex novo di siepi:</u>

- fino a 0,25 (elevabile a 0,3 in zona A1) Euro /mq *(= 484 Lire/mq)* di siepe ed entro un max di 450 Euro/ha *(= 871.321 L./ha)* di S.A.U. nel caso questa sia occupata interamente da seminativi;
- fino a 0,60 (elevabile a 0,72 in zona A1) Euro/mq *(= 1.161 Lire/mq)* di siepe ed entro un max di 600 Euro/ha *(= 1.161.762 L./ha)* di S.A.U. nel caso questa sia occupata interamente da colture orticole;
- fino a 0,60 (elevabile a 0,72 in zona A1) Euro/mq *(= 1.161 Lire/mq)* di siepe ed entro ad un max di 900 Euro/ha *(= 1.742.643 L./ha)* nel caso questa sia interamente occupata da colture fruttiviticole.

Qualora la S.A.U. sia ripartita in colture miste, l'entità dell'aiuto per metro quadrato di siepe ed i massimali di premio per ettaro saranno calcolati sulla base di una media ponderata degli aiuti e dei massimali stabiliti per ciascuna coltura.[1]

2. Per il mantenimento di siepi esistenti:

- fino a 0,15 (elevabili a 0,18 in zona A1) Euro/mq *(= 290 Lire/mq)* di siepe fino ad un max di 450 Euro/ha *(= 871.321 L./ha)* di S.A.U. nel caso questa sia occupata interamente da seminativi;
- fino a 0,40 (elevabili a 0,45 in zona A1) Euro/mq *(= 774 Lire/mq)* di siepe fino ad un max di 600 Euro/ha *(= 1.161.762 L./ha)* di S.A.U. nel caso questa sia occupata interamente da colture orticole;
- fino a 0,40 (elevabili a 0,45 in zona A1) Euro/mq *(= 774 L./mq)* di siepe fino ad un max di 900 Euro/ha *(= 1.742.643 L./ha)* nel caso questa sia interamente occupata da colture fruttiviticole.

Qualora la S.A.U. sia ripartita in colture miste, l'entità dell'aiuto per metro quadrato di siepe ed i massimali di premio per ettaro saranno calcolati sulla base di una media ponderata degli aiuti e dei massimali stabiliti per ciascuna coltura.[2]

In tutti i casi l'importo minimo concedibile non potrà essere inferiore a 75 Euro*(= L. 145.220).*

Stima delle spese annuali per la realizzazione del programma.

Si può stimare la costituzione di circa 20.000 mq di siepe all'anno per una spesa media ammissibile a cofinanziamento di circa 10.000 Euro/anno *(= 19.362.700 L./anno)*.

Le spese di mantenimento riguarderanno mediamente circa 50.000 mq di siepe per una spesa media ammissibile a cofinanziamento di circa 20.000 Euro/anno *(= 38.725.400 L.)*.

Natura degli impegni.

1. Impegni essenziali

- la realizzazione della siepe;
- la conservazione della siepe per un periodo di almeno 5 anni;
- le specie da impiegare per la creazione o l'eventuale ispessimento di siepi o filari devono essere scelte all'interno dell'elenco allegato;
- obbligo di eseguire e mantenere l'integrazione della densità dell'impianto esistente per il raggiungimento dei parametri sopraindicati;
- le fasce di rispetto e l'area di insidenza delle chiome delle siepi, dei filari o delle piante isolate devono essere mantenute a regime sodivo; su tali superfici è vietato l'uso di fitofarmaci e la vegetazione erbacea spontanea dovrà essere controllata manualmente o meccanicamente a partire dalla seconda metà di luglio;

2. Impegni accessori

- obbligo di eseguire eventuali cure colturali, in particolare a carico delle specie indesiderate, sulla base di prescrizioni tecniche impartite dal Servizio Strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole o dal Servizio Parchi e FF. DD.; (penalizzazione prevista 15%)
- la mortalità massima accettata in fase di collaudo è del 15 sul numero totale di piante consegnate e messe a dimora; in caso di fallanza superiore il beneficiario dovrà provvedere alla sostituzione delle piantine a proprie spese; (penalizzazione prevista 15%)
- è vietata altresì la potatura della siepe in forme geometriche; è consentito unicamente il mantenimento dello spessore della siepe o del filare mediante potatura manuale o barra falciante verticale od orizzontale con esclusione di attrezzature che provochino sfibratura, da effettuarsi durante il periodo di riposo vegetativo; (penalizzazione prevista 15%).

---

[1] A titolo esemplificativo, qualora una S.A.U. di 5 ettari sia ripartita in 3 ha di seminativo, 1 ha di orticole e 1 ha di vigneto, l'entità dell'aiuto sarà pari a 0,39 EURO/mq *(=L. 755/mq)* di siepe [(0,25*3+0,6+0,6)/5], mentre il massimale ad ettaro sarà pari a 570 EURO/ha *(=L. 1.103.673/ha)* [(450*3+600+900)/5].

[2] A titolo esemplificativo, qualora una S.A.U. di 5 ettari sia ripartita in 3 ha di seminativo, 1 di orticole e 1 di vigneto, l'entità dell'aiuto sarà pari a 0,25 EURO/mq *(= 484 L./mq)* di siepe [(0,15*3+0,4+04)/5], mentre il massimale ad ettaro sarà pari a 570 EURO/ha *(= 618.638 L./ha)* [(450*3+600+900)/5].

L'accettazione della domanda per la creazione di nuove siepi in zona A è subordinata all'approvazione tecnica del Servizio Parchi e FF. DD. che potrà eventualmente impartire particolari prescrizioni tecniche; in caso di accettazione della domanda il materiale vivaistico verrà fornito gratuitamente dal Servizio Parchi e FF. DD. fino ad esaurimento delle disponibilità.

Azione 6.3.4.-
Misure agroambientali nel sistema biotopi.
Obiettivi specifici.
La rivoluzione "tecnologica" delle campagne che si è verificata soprattutto dall'ultimo dopoguerra e, per quanto riguarda la Provincia di Trento, soprattutto nei fondovalle, ha comportato un netto impoverimento naturalistico e paesaggistico del territorio.
Questa semplificazione del paesaggio agrario oggi può essere contrastata attraverso la rivalutazione dell'importanza di aree naturali quali siepi, boschetti, incolti, ecc., cioè di quegli elementi di "naturalità diffusa" ancora presenti seppur in maniera frammentata, che svolgono un ruolo importante per la salvaguardia della biodiversità dell'agroecosistema e per la conservazione delle caratteristiche tipiche del paesaggio rurale. Questa nuova impostazione, sollecitata ormai da tempo dall'Unione Europea e confermata anche nei più recenti strumenti di indirizzo settoriale, per molteplici ragioni non sembra aver ancora fatto presa nella nostra realtà provinciale.
Perché quest'azione acquisti maggiore efficacia, agli incentivi economici si deve affiancare, necessariamente, una paziente opera d'informazione e di ulteriore sensibilizzazione degli operatori del settore, anche attraverso la dimostrazione.
In questo senso risulta strategico il ruolo che può essere svolto dai biotopi: la presenza di queste aree protette in contesti di agricoltura intensiva già oggi dimostra la possibilità di una convivenza dell'ambiente naturale con quello coltivato. Ma, soprattutto, i biotopi sembrano rappresentare il luogo ideale per attuare la sperimentazione di nuovi modelli di gestione del territorio e, in particolare, di uno sviluppo agricolo innovativo e sostenibile.
Questo ruolo di laboratorio, richiamato espressamente anche dalla L. 394/91 Legge quadro sulle aree protette, negli ultimi anni è già stato attivato, sia pure sporadicamente, direttamente dalla Provincia con l'introduzione, o il recupero, di semplici tecniche agronomiche finalizzate al miglioramento agroambientale e faunistico. Queste stesse tecniche vengono oggi inserite nel programma zonale non con lo scopo di creare delle "oasi ecologiche" ben delimitate, ma con l'obiettivo strategico di creare dei poli di attenzione da cui prendere spunto per il miglioramento e la valorizzazione dell'intero territorio provinciale.
Per dare maggior significato tecnico all'operazione e maggior corpo all'iniziativa è necessario poter estendere i benefici previsti per i proprietari dei fondi inclusi nelle aree protette (la cui superficie complessiva si attesta oggi attorno ai 1.600 ettari) anche a quelli delle aree limitrofe: ricordando che la natura delle incentivazioni è del tutto facoltativa, in questo modo le aree limitrofe si troverebbero beneficiate di interessanti incentivi senza dover sottostare ai vincoli connessi all'istituto del biotopo.
Proprio in considerazione dell'esiguità della superficie interessata si ritiene che con un investimento complessivo limitato si potrebbero così vedere realizzati in tempi brevi questi modelli di riferimento gestionale ed ottenere un risultato qualificante anche sotto il profilo dell'immagine.

Zone di applicazione: Zona A

Criteri generali per la concessione degli aiuti.
Beneficiari dell'aiuto sono i proprietari e i conduttori dei fondi che sottoscrivano per 5 anni uno o più degli impegni di seguito descritti. Gli interventi B1 "creazione e conservazione di siepi, conservazione e cura di filari e di alberi isolati" e B2 "conservazione e miglioramento di boschetti e boschi ripariali" sono riservati solamente ai proprietari dei terreni interessati.
Vengono ammesse le domande inerenti una o più misure di seguito riportate che comportino un premio complessivo minimo di 75 Euro*(= 145.220 Lire)*.
Per ciascuna delle misure sottoriportate viene specificato l'ambito di applicazione (biotopo, area limitrofa o entrambi).
Tutti gli incentivi previsti per le azioni e gli interventi di seguito descritti, purché siano tra loro compatibili, sono

cumulabili, anche per la medesima particella fondiaria (ad es.: sfalcio + siepi + fossi; oppure estensivazione + filari, ecc.).
I richiedenti che assumono uno o più dei seguenti impegni hanno l'obbligo di onorare le specifiche condizioni d'impegno sottoscritte per ciascuna misura, per un periodo di cinque anni e di sottostare alle prescrizioni tecniche eventualmente impartite dal Servizio Parchi e FF. DD. anche nel corso del periodo d'impegno.
Il Servizio Parchi e FF. DD. si riserva la facoltà di escludere le domande ritenute tecnicamente non ammissibili, anche in considerazione di una valutazione globale degli interventi richiesti.
Stima delle spese annuali per la realizzazione del programma
La spesa annuale per la realizzazione complessiva delle misure agroambientali nel sistema biotopi è stimata approssimativamente in 100.000 Euro*(= 193.627.000 Lire)*.

Le azioni d'incentivazione agroambientale sono così distinte:

Azione A. coltivazione delle aree prative con modalità particolarmente conservative e mantenimento dei prati umidi e da strame
- *intervento A1*. Prati stabili
- *intervento A2*. Prati umidi e da strame

Azione B. impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali nonché con la cura dello spazio naturale e del paesaggio:
- *intervento B1*. Conservazione e cura di filari e di alberi isolati
- *intervento B2*. Conservazione e miglioramento di boschetti e boschi ripariali (solo nelle aree limitrofe)
- *intervento B3*. Conservazione e cura di fossati di bonifica privati
- *intervento B4*. effettuazione di coltivazioni a perdere per l'alimentazione naturale della fauna selvatica

Azione C. estensivazione delle produzioni vegetali

Più diffusamente vengono di seguito descritte le caratteristiche delle azioni e dei rispettivi interventi.

Azione - A.-
Coltivazione dei prati stabili con modalità particolarmente conservative e mantenimento dei prati umidi e da strame (cariceti e canneti).
Obiettivi specifici.
Oltre agli obiettivi già descritti nell'ambito dell'azione 6.2.1., con la presente azione si intende favorire la coltivazione delle aree prative con metodiche agronomiche che siano ancor più in sintonia con i valori ambientali tutelati con l'istituto dei biotopi. In particolare, s'intende limitare l'utilizzo dei liquami bovini nella concimazione i quali - in considerazione della loro facile eluviabilità sia con le acque di scorrimento superficiale, soprattutto nel caso di forti piogge che si verifichino subito dopo le concimazioni, sia con le acque di drenaggio – possono interferire con l'equilibrio edafico delle zone umide, e conseguentemente, alterare i delicati assetti floristici che caratterizzano molte aree protette.
Inoltre, come misura accessoria, viene prevista la creazione di cosiddette "isole - rifugio" consistenti in piccoli appezzamenti non coltivati finalizzati a garantire un rifugio alla fauna che normalmente si riproduce in ambiente prativo. Con la medesima finalità di salvaguardare la nidificazione e la riproduzione della fauna viene prescritto che le operazioni di taglio devono essere condotte, a partire dal centro dell'appezzamento, in senso centrifugo.
Con il mantenimento dei prati umidi e dei prati da strame tramite lo sfalcio manuale o meccanico si persegue invece l'obiettivo della conservazione del loro equilibrio floristico, con particolare riguardo all'arresto del fenomeno dell'imboschimento.

Intervento - A.1.-
Coltivazione dei prati stabili con modalità particolarmente conservative

Zone di applicazione: Zona A - sottozone A1 e A2

Criteri per la concessione degli aiuti.
Gli aiuti sono concessi ai conduttori delle aree coltivate a prato stabile permanente, di superficie superiore a 2500 mq, anche non accorpate, ricadenti all'interno dei biotopi e/o nelle aree limitrofe agli stessi individuate cartograficamente.
Si consideri che le aree coltivate a prati permanenti nelle zone delimitate da biotopo e limitrofe sono vincolate a pratiche agronomiche particolarmente rispettose dell'ambiente e ad una pratica di sfalcio da eseguirsi in periodi non favorevoli per l'ottenimento di foraggio dotato di caratteristiche quantitative sufficienti alla normale alimentazione del bestiame; inoltre le stesse modalità di sfalcio presentano un consistente aggravio per l'azienda agricola in termini di impegno organizzativo e di tempi di lavoro.
Si valuta mediamente in circa 4 ton./ha la perdita di fieno prodotto, pari a circa *516,46* Euro*/ha (= 1.000.000 L. /ha),* cui si aggiunge un maggiore onere per le operazioni di sfalcio nella misura di circa il 20% rispetto alla normalità.
L'aiuto viene stabilito fino alla misura di 350 Euro/ha *(= 677.694 L./ha)*, tenuto conto della diminuzione di reddito e degli aggravi organizzativi conseguenti alla sottoscrizione degli impegni di cui sopra.
Il premio viene aumentato del 20% qualora la misura interessi fondi interamente inclusi nella sottozona A1. (fino a 420 Euro/ha *(= 813.233 L./ha)*).

Natura degli impegni.
Gli aiuti sono subordinati alla sottoscrizione da parte del richiedente dei seguenti:
1. Impegni essenziali

- lo sfalcio deve avvenire almeno una volta all'anno;
- non far uso di alcun tipo di concime, fatto salvo il letame maturo e ben umificato;
- l'altezza del taglio non deve essere inferiore a 5 cm.
- al fine di preservare la nidificazione e la riproduzione della fauna, divieto di eseguire lo sfalcio dei prati all'interno dei seguenti periodi:
- dal 5 maggio al 5 luglio nei biotopi ubicati fino a 500 m. s.l.m.:
- dal 15 maggio al 15 luglio nei biotopi ubicati tra i 500 e i 1000 m. s.l.m.
- dal 25 maggio al 25 luglio nei biotopi ubicati sopra i 1000 m. s.l.m. Considerando che eseguendo il primo sfalcio dopo la scadenza del divieto si otterrebbe un foraggio di qualità scadente, è consigliabile, almeno per le zone più basse, effettuare un taglio precoce a ridosso dell'inizio del periodo del divieto stesso, e conseguentemente un più consistente secondo sfalcio da effettuarsi dopo il divieto. Tale modalità operativa dovrebbe assicurare comunque un buon livello qualitativo del foraggio, soprattutto in virtù delle sue caratteristiche di maggiore fogliosità. L'inizio del periodo potrà essere variato in funzione dell'andamento stagionale: in tal caso il Servizio Parchi e FF. DD. provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta.
- le operazioni di taglio devono essere condotte a partire dal centro dell'appezzamento, in senso centrifugo;

2. Impegni accessori

- mantenimento fino all'ultimo taglio, di almeno una fascia non sfalciata di 2-3 metri di larghezza e 10-15 metri di lunghezza posta verso i margini del fondo; (penalizzazione 15%);
- obbligo di asporto del foraggio sfalciato; (penalizzazione 15%).

Intervento - A.2.-
Mantenimento dei prati umidi e da strame (cariceti e canneti)

Zone di applicazione: Zona A - sottozone A1 e A2

Criteri per la concessione degli aiuti.
Gli aiuti sono concessi ai conduttori di prati umidi e prati da strame della dimensione minima accorpata di 1000 mq, ricadenti nei biotopi e/o nelle aree limitrofe.
Per prati umidi (cariceti e molinieti) si intendono terreni prativi con un livello delle acque freatiche saltuariamente affiorante, ricchi di sostanze nutritive, da falciare almeno una volta all'anno, caratterizzati dalla presenza prevalente di carice.
Per prati da strame (canneti) si intendono terreni prativi situati in zone torbose ed in zone umide tradizionalmente utilizzati tramite lo sfalcio autunnale o invernale per la produzione di strame da utilizzarsi come lettiera, caratterizzato dalla presenza prevalente di cannuccia d'acqua.
Il premio viene commisurato alla superficie oggetto di intervento, fino ad un massimo di 450 Euro/ha *(= 871.322 L./ha)*, tenuto conto che la coltivazione di tali superfici comporta una serie di costi a fronte dei quali il prodotto, trovando scarse possibilità di utilizzazione, non concorre alla formazione di una produzione lorda vendibile. In particolare le operazioni di sfalcio saranno effettuate quasi totalmente a mano e/o con motofalciatrice condotta a mano comportando un impegno di ore lavorative non inferiore a 30/ha per un costo di circa L. 660.000/ha *(= 340,86* Euro */ha)* al quale si dovranno aggiungere ulteriori spese per l'asporto del prodotto quantificabili in circa L. 300.000/ha *(=154,94* Euro *)*.

Natura degli impegni.
Gli aiuti sono subordinati alla sottoscrizione da parte del richiedente dei seguenti:
1. Impegni essenziali

- prati umidi: lo sfalcio deve avvenire almeno una volta all'anno, esclusivamente dopo il 15 di luglio, con l'obbligo dell'asporto del materiale sfalciato;
- prati da strame: lo sfalcio deve avvenire una volta all'anno, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 28 febbraio, manualmente e/o con l'impiego di mezzi meccanici, con l'obbligo dell'asporto del materiale sfalciato;
- la vegetazione tipica non deve essere danneggiata con drenaggi od altri interventi volti al medesimo fine.
- è vietato il pascolo
- è vietato l'impiego di concimi di qualsiasi tipo;

2 Impegni accessori

- deve essere assicurato il taglio delle conifere e degli arbusti fino ad un diametro alla base di cm 5; (penalizzazione 10%).

Azione - B.-
Conservazione e ripristino di spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell'agroecosistema e del paesaggio agrario e impiego di metodi di produzione compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali

Obiettivi specifici.
Gli obiettivi fondamentali della presente misura sono quelli di:
- incentivare la conservazione ed il ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio agrario tradizionale e di quegli elementi dell'agroecosistema che rivestono primaria importanza per la fauna selvatica e in particolare per l'avifauna migratoria;
- attuare forme di gestione dei terreni agricoli che consentano la riproduzione e l'alimentazione della fauna selvatica;

- contribuire al conseguimento degli obiettivi della legislazione comunitaria in materia ed in particolare quelli previsti dalla Direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali finalizzata alla salvaguardia delle biodiversità, dalla direttiva 79/409 CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e dalla direttiva 91/676 CEE sulla protezione delle acque dagli inquinamenti da nitrati.

Intervento - B.1.-
Conservazione e cura di filari e di alberi isolati

Zone di applicazione: Zona A - sottozone A1 e A2

Criteri per la concessione degli aiuti.
Gli aiuti sono concessi ai proprietari di fondi coltivati che si impegnino:
- alla conservazione e cura di filari o di piante isolate, come di seguito definiti, inseriti in un contesto di agricoltura intensiva.
- Filari e piante isolate devono distare almeno 50 metri dalle più vicine superfici boscate.
- La superficie occupata dai filari non dovrà superare complessivamente il 15% della superficie complessiva delle p.p.f.f. di proprietà ricadenti nel biotopo e/o nell'area limitrofa.
- La lunghezza minima di ogni singolo tratto di filare deve essere di ml. 25.

I filari esistenti devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- piante arboree autoctone, escluse le conifere: almeno 20 per 100 ml con distanza sulla fila compresa tra 4 e 8 metri;
- larghezza minima complessiva della proiezione delle chiome e delle eventuali fasce di rispetto: metri 7.

Le piante arboree autoctone isolate devono avere le seguenti caratteristiche:

- diametro minimo a petto d'uomo: cm 20;
- distanza reciproca minima, nell'ambito della medesima proprietà accorpata, delle singole piante o dei singoli nuclei composti da un numero di piante non superiore a 5: metri 30 (in presenza di nuclei di piante la distanza va misurata dalla pianta più esterna);

Qualora la densità del filare sia inferiore ai minimi sopraindicati o non sia assicurato il contatto tra le chiome, l'interessato dovrà impegnarsi ad integrare la densità fino al raggiungimento dei parametri sopraindicati utilizzando anche specie diverse da quelle presenti, e comunque rientranti nell'elenco allegato; il materiale vivaistico verrà fornito gratuitamente dal Servizio Parchi e FF. DD., fino ad esaurimento delle disponibilità.
Gli aiuti, nel caso dei filari, sono conseguenti al mancato reddito conseguibile sull'area realmente occupata dalle piante e dalle fasce di rispetto ed ai costi di manutenzione. Nel caso delle piante isolate invece si dovrà tenere conto del mancato reddito, dei costi di manutenzione e degli aggravi organizzativi (cfr. tabella 16) in riferimento alla superficie convenzionale occupata dalla proiezione delle chiome così calcolata: Superficie = (diametro dell'albero in metri * 15)² * 0,758. [3]

[3] A titolo esemplificativo: Es.: diametro 20 cm: superficie = 6,82 mq; Es.: diametro 50 cm: superficie = 42,64 mq

Tabella 19. Costi filari e alberi isolati

VOCI	MANTENIMENTO FILARI		ALBERI ISOLATI	
Lavorazioni del terreno principali	- Lire/mq	- € /mq	- Lire/mq	- € /mq
Messa a dimora piante	- Lire/mq	- € /mq	- Lire/mq	- € /mq
Manutenzione, pulizia, risarcimento	70 Lire/mq	0,04 € /mq	70 Lire/mq	0,04 € /mq
Difficoltà organizzative	- Lire/mq	- € /mq	100 Lire/mq	0,05 € /mq
Mancato reddito minimo	100 Lire/mq	0,05 € /mq	100 Lire/mq	0,05 € /mq
Mancato reddito massimo	1.000 Lire/mq	0,52 € /mq	1.000 Lire/mq	0,52 € /mq
Costi più mancati redditi	da 170 a 1.070 Lire/mq	da 0,09 a 0,55 € /mq	da 270 a 1.170 Lire/mq	da 0,14 a 0,60 € /mq

Fonte: Assessorato agricoltura, E.S.A.T.

L'entità dell'aiuto viene stabilita fino a 0,4 €/mq *(= 774 L./mq)* sia per i filari che per le piante isolate ed entro il limite di 900 € *(= 1.742.643 L.)* per ha di S.A.U.; il premio viene aumentato del 20% (fino a 0,48 Euro/mq *(= 929 L./mq)* qualora la misura interessi fondi interamente inclusi nella sottozona A1.
Per la costituzione e/o la conservazione di siepi in zona A si applica la sotto-misura 6.3.3..

Natura degli impegni.
Gli aiuti sono subordinati alla sottoscrizione da parte del richiedente dei seguenti:

1. Impegni essenziali

- la conservazione del filare o delle piante isolate;
- obbligo di eseguire l'integrazione della densità dell'impianto esistente per il raggiungimento dei parametri sopraindicati;

2. Impegni accessori

- obbligo di eseguire eventuali cure colturali, in particolare a carico delle specie indesiderate, sulla base di prescrizioni tecniche impartite dal Servizio Parchi e FF. DD.; (penalizzazione prevista 15%),
- le specie da impiegare per l'eventuale ispessimento di filari devono essere scelte all'interno dell'elenco allegato; (penalizzazione prevista 15%),
- la mortalità massima accettata in fase di collaudo è del 15% sul numero totale di piante consegnate e messe a dimora; in caso di fallanza superiore il beneficiario dovrà provvedere alla sostituzione delle piantine a proprie spese; (penalizzazione prevista 10%);
- le fasce di rispetto e l'area di insidenza delle chiome dei filari o delle piante isolate devono essere mantenute a regime sodivo; su tali superfici è vietato l'uso di fitofarmaci e la vegetazione erbacea spontanea dovrà essere controllata manualmente o meccanicamente a partire dalla seconda metà di luglio; (penalizzazione prevista 15%);
- è vietata altresì la potatura del filare in forme geometriche; è consentito unicamente il mantenimento dello spessore del filare mediante potatura manuale o barra falciante verticale od orizzontale con esclusione di attrezzature che provochino sfibratura, da effettuarsi durante il periodo di riposo vegetativo; (penalizzazione prevista 15%);

Intervento - B.2.-
Conservazione e cura dei boschetti e dei boschi ripariali

Zone di applicazione: Zona A - sottozona A2

Criteri per la concessione degli aiuti.
Gli aiuti sono concessi ai proprietari di p.p.f.f. o parti di esse, ricadenti nelle aree limitrofe ai biotopi, occupate da:

- boschetti, definiti come appezzamenti boscati, inseriti in un contesto generale di agricoltura intensiva, di dimensioni minime di 500 mq in cui sia riconoscibile la presenza di un piano dominante costituito da specie arboree uniformemente diffuso dell'altezza minima di 6 metri; tali popolamenti dovranno essere composti prevalentemente da latifoglie autoctone (escluse le colture legnose specializzate per produzione di frutto o di legno) e potranno essere costituiti anche da porzioni contigue ad altri appezzamenti, anche di proprietà diversa, aventi medesime caratteristiche;
- bosco ripariale, definiti come popolamenti boschivi prevalentemente a salice e ontano che vegetano lungo i corsi d'acqua o nelle aree alluvionali, di superficie superiore a 500 mq, dove sia riconoscibile un piano dominante uniformemente diffuso dell'altezza minima di 6 metri.

Il premio viene commisurato alla superficie effettivamente occupata dal boschetto ed ai costi per le cure colturali e rapportati al contesto produttivo come evidenziato nella tabella di seguito riportata.

Tabella 20. Costi conservazione boschetti

VOCI	MANUTENZIONE, PULIZIA, RISARCIMENTO		DIFFICOLTÀ ORGANIZZATIVE		COSTI	
Conservazione boschetti	200 (Lire/mq)	0,10 (euro /mq)	50 (Lire/mq)	0,03 (euro /mq)	250 (Lire/mq)	0,13 (euro /mq)
Conservazione boschi ripariali	200 (Lire/mq)	0,10 (/mq)	- (Lire/mq)	- (euro/mq)	200 (Lire/mq)	0,10 (euro/mq)

Fonte: Assessorato Agricoltura, E.S.A.T.

Gli appezzamenti ricadenti nelle aree assoggettate al vincolo idrogeologico ex R.D. 30.12.1923, n. 3267 sono esclusi dal premio

L'entità dell'aiuto viene stabilita fino a 0,15 Euro/mq *(= 290 L./mq)* ed entro il limite di 450 Euro *(= 871.321 L.)* per ha di S.A.U.. Il premio può essere corrisposto per una superficie massima, per ciascun richiedente, di 5.000 mq.

Natura degli impegni.

Gli aiuti sono subordinati alla sottoscrizione da parte del richiedente dei seguenti:

1. Impegni essenziali

- mantenimento della superficie boscata per un quinquennio;
- divieto di qualsiasi tipo di utilizzazione salvo diversa determinazione del Servizio Parchi e FF. DD. il quale potrà dare prescrizioni relativamente all'utilizzo di eventuali soggetti arborei morti in piedi o deperienti;

2. Impegni accessori

- obbligo di eseguire cure colturali, in particolare a carico delle specie indesiderate, sulla base di prescrizioni tecniche impartite dal Servizio Parchi e FF. DD.; (penalizzazione 15);
- eventuale obbligo di eseguire nuovi impianti, anche se non previsti nella domanda, sulla base di prescrizioni tecniche del Servizio Parchi e FF. DD. al fine di aumentare la diversità biologica o la densità, mettendo a dimora materiale vivaistico messo a disposizione dallo stesso Servizio fino ad esaurimento delle disponibilità; (penalizzazione 15%);
- la mortalità massima accettata in fase di collaudo è del 15%) sul numero di piante consegnate e messe a dimora; (penalizzazione 10%).

Intervento - B.3.-
Conservazione e cura di fossati

Zone di applicazione: Zona A - sottozone A1 e A2

Criteri per la concessione degli aiuti.
Gli aiuti sono concessi ai conduttori di appezzamenti in cui siano presenti fossati di bonifica, definiti come canalizzazioni non cementificate di profondità minima di 50 cm., di proprietà privata, che interessino fondi ricadenti nei biotopi e nelle aree limitrofe.
Sono pertanto esclusi i fossati di competenza dei consorzi di bonifica.
Per poter essere ammessi al premio i fossati devono avere le seguenti caratteristiche:

- lunghezza minima: 25 m;
- profondità minima: 0,5 m;
- larghezza massima: 3 m**;**
- deve essere accertata la presenza di acqua corrente per la maggior parte dell'anno.

Il premio annuo per metro quadrato viene determinato, tenuto conto della larghezza media del fossato, sommando il mancato reddito relativo all'area occupata dalle fasce di rispetto, i costi di manutenzione e gli aggravi organizzativi, come evidenziato nella tabella di seguito riportata.
L'importo viene definito fino a 0,10 Euro/mq *(= 193 L./mq)* ed elevato fino a 0,12 Euro/mq *(= 232 L./mq)* qualora la misura interessi fondi interamente inclusi nella sottozona A1. In ogni caso l'aiuto viene corrisposto entro il limite di 450 € (= 871.321 L.) per ha di S.A.U..

Tabella 21. Costi fossati

VOCI	MANUTENZIONE, PULIZIA		COSTI TOTALI	
Pulizia fossati	200 Lire/mq	0,10 euro/mq	200 Lire/mq	0,10 euro/mq

Fonte: Assessorato agricoltura, E.S.A.T.

Natura degli impegni.
Gli aiuti sono subordinati alla sottoscrizione da parte del richiedente dei seguenti:

1. Impegni essenziali

- conservare e curare i fossati per almeno 5 anni;
- non eseguire interventi che possano modificare la sezione idraulica (ad es.: approfondimenti o intubamento) e le caratteristiche floristiche del fossato (ad es.: estirpazione di specie vegetali autoctone);

2. Impegni accessori

- mantenere una fascia di rispetto di metri 2, da misurarsi sul piano di campagna, qualora il fossato costituisca il confine con una p.f. coltivata da terzi o due fasce di identiche dimensioni nel caso in cui il fossato sia incluso nel fondo dell'interessato. In tali fasce è interdetto qualsiasi tipo di coltivazione, nonché l'impiego di fitofarmaci e si dovrà praticare lo sfalcio controllato, manuale o meccanico, solo dopo la metà di luglio*;* (penalizzazione 15%).

Intervento - B.4.-
Effettuazione di coltivazioni a perdere per l'alimentazione naturale della fauna selvatica

Zone di applicazione: Zona A - sottozone A1 e A2

Criteri per la concessione degli aiuti.
Gli aiuti sono concessi ai conduttori di fondi agricoli inclusi nei biotopi e/o nelle aree limitrofe all'interno dei quali vengano effettuate coltivazioni a perdere mediante la semina di una consociazione di colture che comprenda almeno due delle seguenti specie: mais da granella, miglio, segale, orzo, grano saraceno, farro, da mantenere in campo almeno fino al 15 febbraio dell'anno successivo.
Tali coltivazioni possono essere effettuate anche qualora la delibera istitutiva del biotopo vieti esplicitamente il dissodamento di superfici prative per fini agricoli. Al termine del periodo d'impegno, qualora non dovesse proseguire la coltura a perdere, dovrà essere ripristinata la coltura precedente.
Le coltivazioni destinate alla fauna selvatica dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
- superficie accorpata minima: 300 mq.
- superficie massima: 3000 mq;
- numero minimo di specie da impiegare nella coltura: 2, scelte tra mais da granella, miglio, segale, orzo, grano saraceno, farro.

Il premio viene calcolato in funzione della superficie effettivamente occupata dalla coltura a perdere, sommando il mancato reddito e le spese sostenute per la coltivazione, come evidenziato nella tabella di seguito riportata.

Tabella 22. Costi colture a perdere

VOCI	COLTURE A PERDERE	
Lavorazioni del terreno principali	100 Lire/mq	0,05 euro/mq
Lavorazioni del terreno secondarie	25 Lire/mq	0,01 euro/mq
Acquisto semente e semina	70 Lire/mq	0,04 euro/mq
Mancato reddito minimo	100 Lire/mq	0,05 euro/mq
Mancato reddito massimo	1.000 Lire/mq	0,52 euro/mq
Costi più mancati redditi	da 250 a 1.150 Lire/mq	da 0,13 a 0,59 euro/mq

Fonte: Assessorato Agricoltura, E.S.A.T.

Si ritiene di definire l'entità dell'aiuto fino a 0,30 Euro/mq *(= 580 L./mq)*, elevabile fino a 0,36 Euro/mq *(= 697 L./mq)*) qualora la misura interessi fondi interamente inclusi nella sottozona A1. Il premio va contenuto entro un limite di 450 Euro/ha *(= 871.321 L./ha)* di SAU in zona A e non è cumulabile con quello di cui alla lettera C. (estensivazione delle produzioni vegetali).

Natura degli impegni.
Gli aiuti sono subordinati alla sottoscrizione da parte del richiedente dei seguenti:
1. Impegni essenziali

- la semina, autunnale o primaverile, dovrà avvenire in epoca tale da consentire la maturazione delle colture con impiego di un quantitativo superiore al 50 rispetto a quello normalmente impiegato;
- mantenere la coltura in campo almeno fino al 15 febbraio dell'anno successivo;
- non fare usi diversi della coltura da quello dell'alimentazione naturale di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica;
- nel caso di particelle a prato ripristinare, alla fine del periodo di impegno, la stessa qualità di coltura.
- divieto di impiego di concimazioni di qualsiasi tipo e di fitofarmaci;

2. Impegni accessori

- devono essere eseguite le ordinarie operazioni colturali per assicurare un soddisfacente sviluppo delle colture; (penalizzazione 15%);

- obbligo di conservare per tutta la durata dell'impegno le fatture o le ricevute relative all'acquisto delle sementi impiegate; (penalizzazione 15%).

Azione - C.-
Estensivazione delle produzioni vegetali .

Obiettivi
Gli obiettivi della presente misura sono quelli di:
- ridurre i fenomeni di trasporto delle sostanze eutrofizzanti nelle acque di scolo;
- ottenere un corretto equilibrio tra le diverse componenti del terreno attraverso l'introduzione di rotazioni di lunga durata ed inoltre assicurare un minor consumo energetico attraverso la riduzione delle lavorazioni del suolo;
- mantenere o ripristinare una buona dotazione di sostanza organica negli strati superficiali per garantire la presenza della pedofauna e della microflora.

Zone di applicazione: Zona A sottozona A1

Criteri per la concessione degli aiuti.
Gli aiuti sono concessi ai conduttori di fondi inclusi nei biotopi all'interno dei quali venga attuata la riconversione da seminativo a prato permanente, su una superficie minima di 1000 mq.
In luogo del seminativo deve venire seminato un miscuglio di essenze foraggiere di lunga durata con prevalenza di graminacee in dose di almeno 50 Kg/ha.
Il premio intende compensare le spese sostenute per la conversione colturale e il mancato reddito tra seminativo e prato per un importo come evidenziato nella successiva tabella.

Tabella 23. Perdita di reddito per riconversione arativi

VOCE	MAIS INSILATO		PRATO STABILE		DIFFERENZA	
P.L.V.	(50t/ha * L. 5000) = L. 2.500.000	(50t/ha * 2,58 €) = 1291,14 €	(4t/ha * L. 25.000) = L. 1.000.000	(4t/ha * 12,91 €) = 516,46 €	- L. 1.500.000	- 774,69 €
Spese colturali	L. 1.000.000	516,46 €	L. 500.000	258,23 €	+ L. 500.000	+ 258,23 €
Reddito	L. 1.500.000	774,69 €	L. 500.000	258,23 €	- L. 1.000.000	- 516,46 €
Mancato reddito					L. 1.000.000	- 516,46 €

Fonte: Assessorato Agricoltura, E.S.A.T.

L'importo dell'aiuto viene stabilito fino a 500 Euro/ha *(= 968.135 L./ha)*.
Il premio previsto da questa azione non è cumulabile con quello di cui al punto A1. (coltivazione di prati stabili con modalità particolarmente conservative).
Gli aiuti sono subordinati alla sottoscrizione da parte del richiedente dei seguenti impegni:

Natura degli impegni.
1. Impegni essenziali
- la riconversione a prato deve essere attuata fin dal primo anno e mantenuta per tutto il quinquennio di impegno;
- la superficie deve essere sfalciata almeno una volta all'anno;
- è vietato l'impiego di concimi chimici e organici, ad esclusione del letame maturo, e di fitofarmaci.

2. Impegni accessori
- non è previsto alcun impegno accessorio

Al termine del periodo d'impegno potrà essere ripristinata la qualità di coltura precedente all'assunzione dell'impegno.

SOTTOMISURA 6.4
Allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione

Obiettivi generali.
L'obiettivo primario è costituito dalla necessità di procedere alla salvaguardia del patrimonio genetico e del germoplasma animale autoctono e alla valorizzazione dei sistemi agro - zootecnici delle aree, per lo più marginali, in cui sono attualmente allevate le razze locali.
Gli allevatori che intendono adottare questa misura possono svolgere infatti importanti funzioni di utilità pubblica, rimanendo a presidio delle aree marginali e assicurando nel contempo la disponibilità di una fonte di variabilità genetica utile per una futura attività di miglioramento genetico.
Si ritiene inoltre di incentivare la riscoperta e il mantenimento in sito delle razze animali locali a limitata diffusione in virtù delle caratteristiche di rusticità e di adattabilità alle particolari condizioni pedoclimatiche dell'area di presenza, nonché quale testimonianza degli usi e delle tradizioni della gente del luogo.
Per evitare che gli allevatori sostituiscano soggetti di tali razze locali con soggetti di altre razze più remunerative, la concessione degli aiuti previsti da questo programma dovrà compensare il minor reddito derivante dalle più modeste produzioni per capo.
La misura aderisce alle indicazione previste dal regolamento (CE) n.1257/1999 all'articolo 22, alinea 1, al fine di promuovere iniziative tese a mantenere una opportuna diversità genetica.
Le razze animali locali inserite nella sottomisura sono ritenute a rischio di estinzione dalla F.A.O. (Food and Agriculture Organization).

Azione 6.4.1
Cavallo Norico

Obiettivi specifici.
Il cavallo Norico è un robusto cavallo da lavoro (tiro pesante) la cui origine viene fatta risalire ai Romani i quali ne svilupparono l'allevamento nella loro antica provincia del Noricum. Nel Rinascimento la razza sarebbe stata migliorata con apporti di sangue Napoletano ed Andaluso.
Si tratta di una razza di montagna che si dimostra più abile di altri cavalli su terreni scoscesi. Alto al garrese circa 160 cm, il Norico presenta una struttura meso-brachimorfa, un peso di 700-800 Kg e un mantello di colore generalmente baio, castano, spesso con coda e criniera biondissime (si possono comunque vedere anche esemplari con mantello macchiettato, grigio spento e pomellato). Possiede un torace ampio e profondo e arti muscolosi con articolazioni larghe e solide.
Attualmente il Norico è diffuso in alcune regioni alpine dell'Italia, dell'Austria e della Germania; in provincia di Trento la consistenza è di circa 20 capi.
L'obiettivo specifico fondamentale è quello di mantenere e possibilmente incrementare il numero di capi allevati presso alcune aziende caratterizzate da un tipo di agricoltura tradizionale ed estensiva, all'interno delle quali il Norico si colloca egregiamente.
Per la determinazione dell'entità del premio a capo equino si sono confrontate la produzione lorda vendibile del puledro ed i costi di mantenimento della fattrice in un allevamento di cavallo Norico.

Tabella 24. Costi allevamento cavalli di Razza Norico

VOCE	COSTO ANNUO (LIRE/UBA)	COSTO ANNUO EURO/UBA)
COSTI MANTENIMENTO FATTRICE		
Fieno (15 kg/gg)	1.204.000	622
Concentrato (3 kg/gg)	492.000	254
Spese generali (veterinario, fecondazione, ecc)	420.000	217
Totale costi	2.116.000	1093
RICAVI		
Vendita lattone (400 kg)	1.700.000	878
Costi-ricavi	**416.000**	**215**

Zone di applicazione: : Zona A e Zona C

Criteri per la concessione degli aiuti.
Potranno beneficiare dell'aiuto previsto**,** quantificato fino a 210 Euro/UBA (= 406.616 L./UBA) ed entro un massimale di 450 Euro/ha (871.321 L./UBA), gli imprenditori agricoli operanti nella Provincia di Trento che allevano individui di razza Norico iscritti al Registro anagrafico regionale e che si impegnino, salvo casi di forza maggiore, a sviluppare gli allevamenti equini riproducendo la razza in purezza.
Il premio non sarà corrisposto alle aziende con un carico superiore a 2,5 UBA/ha nonché per le domande relative ad un patrimonio inferiore ad 1 UBA. Per il calcolo della superficie foraggiera totale i pascoli estensivi sono presi in considerazione secondo un parametro di 0,30 ettari per UBA al pascolo.
Stima delle spese annuali per la realizzazione del programma
La consistenza numerica nel 1997 risultava di circa 20 capi pari a 20 UBA; il premio viene stabilito fino a 210 € /UBA (= 406.616 L./UBA).
Facendo riferimento al rapporto capo adulto/UBA pari a 1, le spese annuali corrispondenti sono previste in 4200 € (= L. 8.132.334*)* - 20 UBA x 210 € /UBA (= 406.616 L./UBA) -.

Natura degli impegni.
Tutti gli impegni assunti nell'ambito della presente azione sono considerati essenziali, rappresentando quegli adempimenti tecnici che, se disattesi, determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
In particolare essi consistono in:
1. Impegni essenziali
- mantenere in allevamento nuclei di equini della razza Norico per un periodo di almeno cinque anni;
- riprodurre i capi costituenti detti nuclei in purezza.

Sub-misura 6.4.2.-
Capra bionda dell'Adamello

Obiettivi specifici.
La razza è originaria delle regioni poste ai piedi del massiccio dell'Adamello e, pur essendo diffusa soprattutto nella montagna bresciana, è presente anche in alcune vallate del Trentino occidentale (Valle di Ledro, Val del Chiese, Val Rendena, Valli Giudicarie, Valle del Sarca).
La consistenza attuale in provincia di Trento è di circa 150 capi. L'allevamento è localizzato nelle zone montane più impervie e povere della provincia.
Gli individui appartenenti alla razza Capra Bionda dell'Adamello presentano taglia medio grande con mantello di colore uniforme con tonalità variabili dal marrone chiaro al biondo.
L'attitudine alla produzione di latte è discreta, così come la produzione di capretti (40-50 giorni) che integrano il reddito di alcune piccole aziende montane.

L'obiettivo specifico fondamentale è quello di favorire il recupero della razza e di salvaguardare il mantenimento di gruppi di animali in purezza. Si ritiene inoltre che tali allevamenti possano contribuire anche ad una migliore valorizzazione di alcune aziende situate in aree marginali e, conseguentemente, al loro mantenimento sul territorio.
L'allevamento di questa razza trova infatti una particolare collocazione presso alcune aziende di tipo estensivo che utilizzano in prevalenza superfici a pascolo e che si caratterizzano per i bassi carichi di bestiame in termini di UBA/ha.
Per la determinazione dell'entità del premio per capo si è effettuato un confronto tra le produzioni lorde vendibili ed i costi di allevamento della razza Bionda dell'Adamello e della razza Saanen (principalmente diffusa negli allevamenti specializzati in Provincia).

Tabella 25. Determinazione dell'importo dell'aiuto da corrispondere per la Razza Bionda dell'Adamello

ELEMENTI DI CALCOLO	BIONDA DELL'ADAMELLO	SAANEN
PRODUZIONI		
Produzione latte (q)	3	4,5
Latte prezzo vendita (£/q)	120.000	120.000
Integrazioni alimentari		
Concentrato (kg)		130
Ricavi (L)		
Vendita latte	360.000	540.000
Totale	360.000	540.000
Spese (L)		
Integrazioni alimentari		70.000
Totale		70.000
Bilancio (L)		
Spese - ricavi (L)	360.000	470.000
Differenziale		110.000
Differenziale euro/capo		56
Differenziale euro/UBA		373
Importo aiuto euro/Uba	**370**	

Zone di applicazione: : Zona A e Zona C.

Criteri per la concessione degli aiuti.

Potranno beneficiare dell'aiuto previsto, quantificato fino a 370 € /UBA (=716.419 L./UBA) ed entro un massimale di 450 € /ha (871.321 L./UBA), gli imprenditori agricoli operanti nella Provincia di Trento che allevano individui di razza Bionda dell'Adamello iscritti al Registro anagrafico provinciale e che si impegnino, salvo casi di forza maggiore, a sviluppare gli allevamenti caprini orientando la razza in allevamento verso la bionda dell'Adamello e riproducendola in purezza per incrementare il mantenimento sul territorio di tale razza autoctona.
Il premio non sarà corrisposto alle aziende con un carico superiore a 2,5 UBA/ha nonché per le domande relative ad un patrimonio inferiore a 0,5 UBA. Per il calcolo della superficie foraggiera totale i pascoli estensivi sono presi in considerazione secondo un parametro di 0,30 ettari per UBA al pascolo.

Stima delle spese annuali per la realizzazione del programma.

La consistenza numerica nel 1997 risultava di circa 150 capi pari a 22,5 UBA, in base al rapporto capo adulto/UBA di 0,15. Le spese annuali corrispondenti sono pertanto previste in 8.325 € (= 16.119.448 L.)

Natura degli impegni.

Tutti gli impegni assunti nell'ambito della presente azione sono considerati essenziali, rappresentando quegli adempimenti tecnici che, se disattesi, determinano il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
In particolare essi consistono in:

1. Impegni essenziali

- mantenere in allevamento nuclei di caprini della razza Capra Bionda dell'Adamello per un periodo di almeno cinque anni;
- riprodurre i capi costituenti detti nuclei in purezza.

SOTTOMISURA 6.5

Coltura e moltiplicazione dei vegetali adatti alle condizioni locali e minacciati di erosione genetica.

Obiettivi generali.

Anche per le specie vegetali "autoctone", l'obiettivo primario è costituito dalla necessità di procedere alla salvaguardia di un patrimonio genetico ricco ed eterogeneo, spesso frutto di un lento adattamento alle difformi caratteristiche pedoclimatiche degli areali di coltivazione.

Sicuramente un tale importante compito può essere espletato in qualche modo dalla conservazione "ex situ" del materiale vegetale. Tuttavia, qualora siano messe in atto le misure necessarie ad evitare "inquinamenti genetici", si ritiene che risultati migliori possano essere ottenuti dal mantenimento o dalla reintroduzione di queste specie mediante coltivazioni "in situ". Solamente tramite queste ultime, infatti, è possibile ottenere una piena valorizzazione delle colture favorendo, nel contempo, il mantenimento di particolari pratiche colturali e la riscoperta di prodotti legati alla tradizione.

Azione 6.5.1.

Premio per la coltivazione di granoturco locale da granella.

Obiettivi specifici.

La misura ha lo scopo di permettere, attraverso la perpetuazione della pratica del reimpiego del seme, la conservazione e la sopravvivenza di germoplasma possibile di futuri utilizzi nel campo del miglioramento genetico della specie.

L'importanza di coltivare il materiale vegetale sopravvissuto in particolari popolazioni o varietà al fine di conservare la diversità genetica e quindi la variabilità è nota. E' quindi utile e necessario individuare e segnalare le località dove siano sopravvissute particolari popolazioni o varietà o forme genetiche vegetali adattate alle condizioni climatico ambientali del luogo.

Per la provincia di Trento particolare interesse riveste la specie *Zea mays,* della quale in alcune zone vengono coltivati ecotipi affermatisi fin dallo scorso secolo e riconducibili alla forma *Zea mais indurata*, che è particolarmente adatta per la trasformazione in sfarinati per alimentazione umana.

Attualmente tali ecotipi sono coltivati in gran parte non per motivi reddituali, ma per l'affezione delle persone più anziane della comunità rurale alla coltivazione di quel particolare tipo, e non un altro, che fa parte ormai del loro stesso costume di vita. Il problema e il pericolo della sopravvivenza di tali ecotipi sta forse proprio in questo, o se vogliamo nella scarsa propensione delle giovani generazioni di imprenditori agricoli e non, a coltivare per motivi di puro affetto. La P.L.V. ottenibile dalla coltivazione di questi materiali non è comparabile con quella di altre colture e neppure la superiore qualità supplisce a renderla economicamente competitiva nei confronti delle colture similari.

Nel corso del 1997, su incarico del B.I.M. del Chiese nell'ambito del Progetto LEADER 2, l'Università di Padova ha intrapreso uno studio volto a caratterizzare la popolazione di mais denominata "Nostrano di Storo". Utilizzando due campi di confronto, uno a Legnaro (PD) e uno a Storo (TN), sono state effettuate le prime osservazioni sulla successione degli stadi fenologici, sulle attitudini produttive e su una serie di caratteristiche della pianta, della spiga e della granella in accordo con quanto previsto dalle norme per l'iscrizione al Registro Nazionale delle Varietà.

Lo studio intrapreso ha tra le sue finalità l'eventuale messa in atto di un programma di selezione inteso fondamentalmente a depurare la popolazione dalla presenza di individui fuori tipo la cui insorgenza è ragionevolmente da imputare all'inquinamento genetico conseguente a quote più o meno elevate di esoincrocio con gli ibridi commerciali introdotti nella zona in seguito alla realizzazione di allevamenti a carattere intensivo.

Parallelamente, adeguati campioni di seme sono stati impiegati per iniziare una caratterizzazione molecolare delle popolazioni, valutarne il grado di variabilità genetica e, una volta messa in evidenza anche per questa via la presenza di eventuali inquinamenti, individuare, tra i lotti di seme disponibili, quelli reputati come più idonei ad essere utilizzati come fonte di seme per il mantenimento della popolazione.

Anche se lo studio prevede uno sviluppo di tre anni, al momento attuale i ricercatori ritengono di poter affermare che la popolazione di mais denominata "Nostrano di Storo" possiede caratteristiche peculiari, in particolare per quanto riguarda la granella, che ne giustificano l'esclusivo impiego nell'alimentazione umana e in base alle quali può, a buona ragione, essere definita un prodotto tipico meritevole di essere accuratamente salvaguardata da ulteriore inquinamento genetico ed altrettanto accuratamente mantenuta attraverso un adeguato programma di produzione controllata della semente.
La coltivazione della popolazione di mais denominata "Nostrano di Storo" rappresenta pertanto un interessante esempio di coltivazione "in situ" di una risorsa genetica di notevole pregio. Inoltre incentivando tale coltivazione si intende promuovere una produzione agricola compatibile con la tutela e il miglioramento dell'ambiente. Tale coltura infatti, rispetto alla produzione di mais ceroso da foraggio, coltivazione concorrente ed alternativa, non si avvantaggia di forti dosi di concimazione.
Si intende proporre così la prospettiva di una variazione di indirizzo produttivo, destinando le superfici tradizionalmente utilizzate per la produzione di mais ceroso a granoturco locale per granella. Da un evento di questo tipo, se applicato su larga scala, possono scaturire benefici di carattere ambientale riconducibili a due aspetti ben precisi:

- minore impiego di fertilizzanti chimici di sintesi;
- tutela della fertilità del terreno attraverso la conservazione della struttura e attraverso il mantenimento della sostanza organica.

E' già stato evidenziato che gli ecotipi e le varietà del passato non sono in grado di ottenere grossi incrementi produttivi da concimazioni spinte. E' evidente quindi che la coltivazione di tali ecotipi e varietà in alternativa a quella di ibridi da granella o da trinciato integrale ridurrebbe di fatto l'impiego di fertilizzanti.
La riduzione trova origine infatti nella combinazione di due diversi fattori. Il primo riguarda la fissazione di limiti alla concimazione chimica che attualmente viene praticata non secondo criteri di appropriata tecnica agronomica ma secondo criteri rispondenti alla massima "melius abundare quam deficere"; questo perché la coltivazione del granoturco locale da granella viene per buona parte effettuata da operatori agricoli part-time a basso livello di professionalità. Il secondo riguarda la possibilità e l'augurio che attraverso l'applicazione della misura si inneschi nelle zone interessate quel già ricordato fenomeno di abbandono della attuale coltura più diffusa, il mais ceroso, che in fatto di concimazione è molto esigente, e la sostituzione di questo con il granoturco locale da granella.
Tale coltura, nei confronti della precedente, consente una riduzione degli apporti fertilizzanti pari a circa 130 kg di azoto, 60 kg di fosforo e 60 kg di potassio per ettaro.
Nelle aziende delle zone individuate l'attuale produzione di mais ceroso è destinata alla vendita e non al reimpiego. Si crea così un pericoloso punto di rottura nel ciclo produttivo aziendale che non vede il ritorno al terreno, attraverso il letame, della quota di sostanza organica annualmente demolita. Al contrario invece, la produzione di granella lascia sul terreno tutta la vegetazione che opportunamente interrata permette di tutelarne la fertilità.
La misura è applicabile su tutta la superficie provinciale, tuttavia si ritiene che i comuni del Basso Chiese e della Bassa Valsugana, ubicati nelle porzioni territoriali rispettivamente a sud - ovest e a sud - est della provincia di Trento, siano le aree maggiormente interessate all'iniziativa in quanto le condizioni climatico ambientali locali sono particolarmente adatte alla coltivazione di questo cereale.
Si ritiene che tale obiettivo rientri nelle finalità indicate dall'art. 22 del regolamento (CE) n. 1257/99 promuovendo la coltura e la moltiplicazione di vegetali adatti alle condizioni locali e minacciati di erosione genetica ed ancor più poiché promuove una produzione agricola a ridotto impatto ambientale in quanto detta coltura non si avvantaggia di forti dosi di concimazione.

Zone di applicazione: Zona A e Zona C.

Criteri per la concessione degli aiuti.
Gli aiuti sono concessi per le superfici di ampiezza superiore a 0,35 ettari, coltivate a granoturco locale da granella - correntemente denominate "Nostrano di Storo" e sono subordinati alla sottoscrizione da parte del richiedente di un impegno a proseguirne la coltivazione per almeno un quinquennio nel rispetto delle norme tecniche sotto riportate.
Tecnica colturale: non è consentita la bruciatura dei residui colturali. Al contrario invece l'interramento di tutta la vegetazione, opportunamente triturata, permette di tutelare la fertilità chimica, biologica e strutturale dei terreni, in

particolare di aziende condotte da imprenditori a part - time che non dispongono di sostanza organica di origine animale.
Difesa fitosanitaria: non sono previsti interventi per la difesa fitosanitaria. Peraltro, ove ne fosse strettamente necessario, su indicazione degli organi competenti sono consentiti con la stretta avvertenza di limitare il numero dei trattamenti e l'impiego di alcuni formulati: è obbligatorio escludere l'impiego di formulati classificati "Molto Tossici, Tossici o Nocivi" (ex prima e seconda classe) qualora dello stesso principio attivo siano disponibili anche formulati classificati "Irritanti" o "Non Classificati" (ex terza e quarta classe).
Controllo delle infestanti: le norme da rispettare sono riportate nella tab. 22 ed è ammesso l'impiego dei soli principi attivi riportati in tabella.
Nel caso in cui i principi attivi riportati singolarmente vengano miscelati, la dose di impiego non potrà essere aumentata.
Le dosi di applicazione degli erbicidi indicati nella tabella sono da riferirsi a formulati commerciali aventi la concentrazione riportata nella colonna "Dosi (% p.a.)". L'impiego di formulati commerciali con diversa concentrazione è ovviamente consentito, purché la quantità di prodotto sia calcolata in proporzione.
Pur rispettando le dosi massime indicate in tabella è opportuno verificare di volta in volta la possibilità di limitare ulteriormente le dosi di impiego in relazione alle caratteristiche dei terreni e allo sviluppo delle infestanti.
E' obbligatorio, qualora sia tecnicamente e operativamente fattibile, ridurre la quantità di principio attivo per unità di superficie ricorrendo a distribuzioni tempestive (es. microdosi) e localizzate sul bersaglio.
Ulteriori vincoli nell'applicazione di interventi erbicidi sono indicati nella colonna "Note" della tab. 24.
E' consentito un solo trattamento di diserbo chimico. L'intervento in postemergenza è consentito in alternativa all'intervento in preemergenza e non a completamento dell'azione dello stesso.
Solo in caso di pericolosa infestazione di convolvolo e limitatamente all'area interessata è consentito l'uso di prodotti a base di Dicamba anche in aggiunta al primo trattamento di diserbo chimico. L'intervento verrà attuato sotto il controllo del Servizio di assistenza tecnica pubblico.
Allo stesso Servizio di assistenza tecnica è demandato l'utilizzo di altri prodotti, purché caratterizzati da ridotti effetti ambientali negativi.
In aggiunta o in alternativa all'intervento di diserbo postemergenza è sempre consentito l'intervento postemergenza mediante sarchiatura.

Tabella 26. Diserbo del mais da granella

EPOCA	PRINCIPI ATTIVI	SPETTRO D'AZIONE	DOSI (% P.A.)	DOSI (LITRI O KG/HA DI F.C.)	NOTE
Preemergenza	Terbutilazina (1)	A largo spettro	37	2,5 -3	
Preemergenza	Linuron (1)	A largo spettro	36	0,8 - 1	
Preemergenza o postemergenza precoce	Alachlor (1)	Graminacee	41,5	3,5 - 4	in postemergenza entro lo stadio di 1-2 foglie
Preemergenza o postemergenza precoce	Metolachlor (1)	Graminacee	45	3 - 3,5	
Preemergenza	Pendimethalin (1)	A largo spettro	31,7	2,5 - 3	selettivo per via stratigrafica, da non usare sui terreni sciolti
Postemergenza	Pyridate (1)	Dicotiledoni e Graminacee ai primissimi stadi di sviluppo	45	2 - 2,5	
Postemergenza	Rimsulfuron	A largo spettro	25	0,05 - 0,06	
Postemergenza	Nicosulfuron	A largo spettro	4,18	1 - 1,5	
Postemergenza	Dicamba	limitatamente per il controllo del convolvolo	21,2	0,8 - 1,2	

L'uso di fertilizzanti chimici è consentito nei limiti massimi di: 70 kg/ha di azoto (N), 40 kg/ha di fosfato (P2O5) e 40 kg/ha di potassio (K2O) per anno;
(1) Può essere impiegato anche in miscela con altri p.a. consentiti dal disciplinare per completare lo spettro d'azione.

Fonte: Assessorato Agricoltura, E.S.A.T.

Nel computo delle superfici per le quali può essere chiesto l'aiuto possono essere inserite, in ragione del 30%, le superfici in rotazione con la coltura del mais da granella, per le quali valgono le stesse limitazioni e vincoli.
Considerato che le aziende dedite alla coltivazione del mais da granella non dispongono di norma di sostanza organica di origine animale, gli apporti di azoto da sostanza organica sono limitati all'interramento delle parti aeree della coltura (40-50 kg/ha di azoto).
Le limitazioni nella concimazione determinano il contenimento delle produzioni di granella a 35-40 q/ha/anno.

Tabella 27. Rese granella

COLTURA	RESA MEDIA RIDOTTA	AZOTO UTILIZZATO	AZOTO OTTIMALE	AZOTO RIDOTTO
mais da granella (ecotipi locali)	35-40 q/ha	120 kg/ha	180 kg/ha	70 kg/ha

Fonte: Assessorato agricoltura, E.S.A.T.

Stima delle spese annuali per la realizzazione del programma.
Per documentare la stima delle spese annue è necessario fornire alcune spiegazioni preliminari sui beneficiari e sull'entità dell'aiuto concedibile.
Per quanto riguarda i primi si precisa che il premio per la coltivazione di granoturco locale da granella è concesso a domanda agli operatori agricoli interessati. La Provincia Autonoma di Trento, con provvedimento della Giunta provinciale, può tuttavia riservare l'aiuto a coloro che dimostrano di svolgere attività agricole a tempo pieno o part - time.
Circa l'entità dell'aiuto si precisa che esso deve riuscire almeno a compensare l'attuale convenienza economica della coltivazione di ibridi commerciali di mais per la produzione di trinciato integrale ad uso zootecnico. Solo a queste condizioni si potrebbe favorire la riconversione dei terreni attualmente riservati a tali colture con coltivazioni di ecotipi locali di granoturco da granella. La perdita di reddito derivante all'agricoltore dalla coltivazione di ecotipi locali da granella rispetto alla coltivazione di mais da silo, coltura alternativa nelle zone considerate, è la seguente:

Tabella 28. Raffronto mais granella con mais silo

VOCI	ECOTIPI DA GRANELLA		MAIS DA SILO	
produzione totale/ha	3,75 ton di granella	3,75 ton di granella	60 ton di trinciato	60 ton di trinciato
Prezzo	650.000 Lire/ton	335,70 €	50.000 Lire/ton	25,82 €
P.L.V. (Lire/ha)	2.437.500 Lire	1258,86 €	3.000.000 Lire	1549,37 €
costo aggiuntivo concimazione	- Lire	- €	- 100.000 Lire	- 51,65 €
costo aggiuntivo diserbo	- 50.000 Liren	- 25,82 €	- Lire	- €
P.L.V. – costi aggiuntivi	2.387.500 Lire	1233,04 €	2.900.000 Lire	1497,73 €
perdita di reddito	512.500 Lire	264,68 €	- Lire	- €

Dati: Assessorato prov. all'Agricoltura e Istituto agrario S. Michele all'Adige riferiti alla media del quinquennio 1988 - 93.

Nell'individuazione dell'entità dell'aiuto si ritiene opportuno, in considerazione dell'importanza degli obiettivi legati alla salvaguardia della variabilità genetica, determinare una quota di incentivo in aggiunta alle perdite di reddito sopra riportate.
L'aiuto sarà pertanto stabilito fino a 300 €*(= 580.881 L.)* per ettaro di superficie coltivata.
Stimando in circa 100 ettari la superficie totale interessata a tale coltivazione, si può quantificare la spesa annua per la realizzazione della misura in 30.000 Euro*(= 58.088.100 L.)*.

Natura degli impegni.
1. Impegni essenziali
- Impiego di semente ottenuta a partire da materiale selezionato e reputato idoneo ad essere utilizzato per il mantenimento della popolazione;
- proseguire la coltivazione per almeno 5 anni su una superficie di almeno 3.500 mq.
- rispetto dei criteri previsti per la concimazione;
- rispetto delle norme tecniche riguardanti le operazioni di diserbo;
- interramento dei residui colturali.

2. Impegni accessori

- Tenuta del registro per le operazioni colturali; (penalizzazione prevista per la violazione pari al 10%).

SottoMisura 6.6

Cura dei terreni agricoli abbandonati

Obiettivi generali e specifici.

L'obiettivo generale dell'aiuto è il recupero della valenza ecologica, idrogeologica e paesaggistica di aree agricole soggette negli ultimi decenni all'abbandono delle tradizionali pratiche agricole. Tali aree, la cui estensione è in continuo aumento sul territorio provinciale e la cui distribuzione, a causa della frammentazione della proprietà fondiaria, è dispersa ma diffusa, vanno a caratterizzare negativamente il paesaggio e la funzionalità ecologica di contesti territoriali anche di dimensioni notevoli, quali versanti od intere valli laterali. Esempi evidenti sono rappresentati dall'intera Vallarsa, dal versante sinistro della Val di Sole, aree in cui il progressivo disfacimento del tradizionale paesaggio agrosilvopastorale montano determina l'erosione della variabilità ecosistemica e la conseguente perdita di qualità paesaggistica e funzionalità ecologica, con particolare riguardo anche alla valenza faunistica.

All'abbandono dei fondi agricoli si accompagnano nella quasi totalità dei casi fenomeni di dissesto idrogeologico e di aumentata predisposizione agli incendi boschivi, a causa della rapida ed incontrollata evoluzione naturale di ecosistemi comunque semplificati, nei quali da lungo periodo la funzione regolatrice era stata esercitata dall'operatore agricolo.

L'applicazione della presente sottomisura, pertanto, può rappresentare uno strumento per il recupero e la cura della funzionalità idrogeologica, ecologica e paesaggistica del territorio di cui alla finalità del Regolamento (CE) n.1257/1999, art. 22, con finalità che ben si integrano anche con gli indirizzi e le regole proposti dal PIANO GENERALE FORESTALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 1992-2001, in particolare al Quadro 10 – OBIETTIVI COLTURALI TRANSITORI E FINALI DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI e nella Tabella 41 – SINTESI DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI.

Il Piano Generale Forestale della Provincia Autonoma di Trento, valevole per il decennio 1992-2001, analizza l'impatto negativo dell'abbandono sul mosaico territoriale degli ecosistemi e detta linee guida per la pianificazione e la gestione delle aree agricole e forestali abbandonate.

Per quanto riguarda le aree agricole abbandonate, il Piano Generale stabilisce che:

- i terreni agricoli abbandonati di fondovalle e media montagna non marginali utili per mantenere o non deprimere le attività agricole e conservare un equilibrato rapporto tra boschi ed aree aperte dovranno per quanto possibile rimanere in ambito agricolo,
- per i terreni agricoli abbandonati marginali, ma inclusi in più vaste aree agricole, si dovrà contrastare l'evoluzione a bosco, assecondandolo solo nelle situazioni particolarmente pendenti, con problemi di stabilità idrogeologica o con produttività depressa; nel primo caso, inoltre, si dovranno prevedere incentivi alle aziende ancora attive per eliminare le cause della marginalità o per favorire nuove destinazioni d'uso agricolo (ad es. colture di piccoli frutti ecc.), suggerendo in particolare la realizzazione di impianti transitori per l'agricoltura da legno (latifoglie di pregio) nei terreni più favorevoli;
- per i pascoli estivi abbandonati di difficile accesso e spesso al di sopra del limite della vegetazione arborea, un tempo strappati al bosco, si dovrà assecondare il ritorno a bosco;
- le aree a prato o pascolo abbandonate incluse entro più vaste formazioni forestali dovranno invece venire mantenute per lo meno a pascolo naturale.

Per quanto riguarda i terreni forestali abbandonati, si mantengono gli obiettivi colturali transitori e finali e gli interventi selvicolturali già descritti nel Piano generale Forestale – Relazione di Piano.

Inoltre, tutti i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico (il 93% circa dell'intera superficie territoriale provinciale) sono soggetti a quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale in materia di trattamento dei boschi cedui e ad alto fusto, compresa la raccolta dei prodotti non legnosi; pascolo in bosco; utilizzo dei terreni arbustati e cespugliati; utilizzo dei terreni pascolivi; dissodamento e sistemazione agraria dei terreni nudi e saldi; lavorazione dei terreni a coltura agraria.

Sostegni alla coltivazione delle aree prative e alla conservazione delle superfici a pascolo mediante l'alpeggio del bestiame dei pascoli sono già previsti da altre misure del presente programma; oggetto della misura E sono pertanto

le superfici agricole abbandonate considerabili boscate ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi del Piano Generale Forestale, cioè "coperte da vegetazione forestale arborea ed arbustiva, indipendentemente dallo stadio di sviluppo e dal grado di evoluzione della vegetazione stessa".

Obiettivi specifici (per tipologia di terreno agricolo abbandonato):

Ex - prati e pascoli alberati:

Formazioni boscate di recente insediamento su ex pascoli, prati, prati pascoli e pascoli alberati per lo più con larice in successione ad abete rosso o caratterizzate da massiccio ingresso di latifoglie, situate in genere in contesti ad elevata valenza paesaggistica, turistico - ricreativa e faunistica.
Gli obiettivi specifici sono da ricondurre al miglioramento compositivo e strutturale per i boschi di neoformazione ormai consolidatisi, da assecondare nell'evoluzione naturale; al ritorno alle originarie alberature rade di larice e ricostruzione di un mosaico di spazi aperti o infraperti a fini paesaggistici e faunistici nelle aree ad imboschimento naturale più recente (novelleto e spessina), da mantenere aperte.
Tipi di riferimento secondo il Piano Generale Forestale: Superfici ex - prato e pascolive abbandonate, più o meno marginali.

Ex coltivi di bassa e media quota in imboschimento naturale:

Sono ex coltivi di bassa - media quota, dai fondovalle ai 1200-1400 metri s.l.m., in imboschimento naturale più o meno avanzato, con ingresso di latifoglie arbustive ed arboree e resinose, il cui abbandono ha determinato in genere contesti di degrado del preesistente paesaggio rurale.
Gli obiettivi specifici riguardano il miglioramento compositivo e strutturale delle aree consolidatesi come boscate per i boschi di neoformazione ed ormai consolidatisi, da assecondare nell'evoluzione naturale e il ripristino e la manutenzione a prato o pascolo delle rimanenti superfici nelle aree di più recente abbandono da mantenere aperte.
Tipi di riferimento secondo il Piano Generale Forestale: Aree agricole abbandonate, in contesti a vario grado di marginalità, interessate da ingresso di latifoglie arbustive ed arboree e resinose.

Ex pascoli di alta quota in fase di colonizzazione a pino mugo:

Sono rappresentati dagli ex pascoli al limite superiore della vegetazione, nei quali il rapido sviluppo del pino mugo sta conducendo a processi di generalizzata chiusura degli spazi vuoti con ripercussioni fortemente negative sulla variabilità ecosistemica, sulla funzione faunistica e paesaggistica.
Gli obiettivi specifici sono il ripristino e la manutenzione della variabilità ecosistemica determinata dall'alternanza di mugheta, pascolo e bosco su superfici medio - piccole.
Tipi di riferimento secondo il Piano Generale Forestale: Aree agricole abbandonate, in contesti a vario grado di marginalità, il cui recupero può essere ammesso al fine di conservare nel territorio una varietà utile di ecosistemi, tra loro interrelati, di elevato interesse floristico, faunistico e paesaggistico.

Zone di applicazione: Zona A e Zona C

Criteri per la concessione degli aiuti.
Definizione di terreno agricolo abbandonato: si intendono superfici agricole abbandonate ai fini della misura E del presente programma i terreni agricoli non soggetti a coltivazione da almeno 10 anni e considerabili boscati ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi del Piano Generale Forestale, cioè "coperti da vegetazione forestale arborea ed arbustiva, indipendentemente dallo stadio di sviluppo e dal grado di evoluzione della vegetazione stessa", per i quali la sussistenza dei citati requisiti sia stata accertata in seguito a sopralluogo dall'autorità forestale competente per territorio.
Beneficiari dell'aiuto sono i proprietari o i conduttori di fondi classificabili superfici agricole abbandonate, di seguito denominati "operatori agricoli", che sottoscrivano per 5 anni uno o più degli impegni di seguito descritti.
Possono beneficiare dell'aiuto, in relazione alle superfici di pertinenza, anche i Consorzi di Miglioramento Fondiario, le Cooperative e le Società formalmente costituite per la gestione in comune di fondi agricoli o forestali.

La superficie minima per la concessione degli aiuti è pari ad 1 ha accorpato di terreno agricolo abbandonato effettivamente assoggettabile agli impegni. Nel caso di terreni condotti da Consorzi di Miglioramento Fondiario, Cooperative e Società, la superficie minima è elevata a 5 ha anche non accorpati.
I costi medi previsti sono riportati nelle tabelle seguenti.

Tabella 29. Costi per la cura dei terreni agricoli abbandonati

A. - EX COLTIVI IN IMBOSCHIMENTO NATURALE

NATURA DEGLI IMPEGNI	OPERAZIONE	ORE/UOMO HA		COSTO/ORA (*)	COSTO MIN	COSTO MAX
		Min	Max	L./ora	L./ha	L./ha
Diradamenti a gruppi o selettivi	Taglio	18	23	22.000	400.000	500.000
	Sramatura e depezzatura	36	45	22.000	800.000	1.000.000
	Esbosco	59	68	22.000	1.300.000	1.500.000
	TOTALE	**114**	**136**	**22.000**	**2.500.000**	**3.000.000**
		Min	Max	euro/ora	euro/ha	euro/ha
Diradamenti a gruppi o selettivi	Taglio	18	23	11,36	206,58	258,23
	Sramatura e depezzatura	36	45	11,36	413,17	516,46
	Esbosco	59	68	11,36	671,39	774,69
	TOTALE	**114**	**136**	**11,36**	**1291,14**	**1549,37**

B. - EX PRATI-PASCOLI ALBERATI CON LARICE

NATURA DEGLI IMPEGNI	OPERAZIONE	ORE/UOMO HA	COSTO/ORA (*)	COSTO/HA
tagli di diradamento e modellamento strutturale	totale	45	22.000 Lire	1.000.000 Lire
tagli di diradamento e modellamento strutturale	totale	45	11,36 euro	516,46 euro

C -EX PRATI-PASCOLI ALBERATI CON LARICE D -EX COLTIVI IN IMBOSCHIMENTO NATURALE

NATURA DEGLI IMPEGNI	OPERAZIONE	ORE/UOMO HA	COSTO/ORA (*)	COSTO/HA
taglio ed accatastamento della vegetazione arbustiva ed arborea nelle aree da mantenere aperte	totale	82	22.000 Lire	1.800.000 Lire
taglio ed accatastamento della vegetazione arbustiva ed arborea nelle aree da mantenere aperte	Totale	82	11,36 euro	929,62 euro

E - EX PASCOLI DI ALTA QUOTA IN FASE DI COLONIZZAZIONE A PINO MUGO

NATURA DEGLI IMPEGNI	OPERAZIONE	ORE/UOMO HA MIN	COSTO/ORA (*)	COSTO/HA
taglio del pino mugo su superfici di forma varia non maggiori di 500 mq	totale	136	22.000 Lire	3.000.000 Lire
taglio del pino mugo su superfici di forma varia non maggiori di 500 mq	totale	136	11,36 euro	1549,37 euro

(*) costo/ora lordo di un operaio forestale con contratto provinciale

Fonte: Servizio Foreste

L'entità del premio annuale viene definita fino alla misura di 400 Euro/ha *(= 774.508 L./ha)*.

Aree prioritarie: nella zona di applicazione della misura vengono determinate delle aree prioritarie che individuano contesti territoriali nei quali l'abbandono dei terreni agricoli è particolarmente significativo per estensione e/o diffusione.
Fra tutte le domande pervenute entro le scadenze che verranno definite e comunicate ai potenziali beneficiari, verrà pertanto data precedenza a quelle relative a superfici situate all'interno delle aree prioritarie elencate in Appendice nell'elenco n. 4; i rimanenti fondi disponibili verranno impegnati per domande provenienti da aree non prioritarie.

Stima delle spese annuali per la realizzazione del programma.
Si prevede di interessare annualmente una superficie totale pari a 150 ha per una spesa annua ammissibile a rimborso di 60.000 Euro *(= 116.176.200 L.)*.

Natura degli impegni.
Per le superfici di cui sopra sono concessi aiuti agli operatori agricoli che si impegnino a rispettare gli impegni tecnici di seguito riportati per tipologia di terreno agricolo abbandonato; la tipologia di impegno ammissibile verrà comunque determinata, per ogni singola domanda, dall'Ufficio Distrettuale Forestale competente per territorio che, previo sopralluogo istruttorio effettuato anche dalle unità periferiche dello stesso (Stazioni Forestali), redigerà in apposito verbale pure eventuali prescrizioni tecniche da osservare per la realizzazione degli interventi, i quali sono in ogni caso soggetti alle Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale e, in generale, alla normativa vigente.

1. Impegni essenziali

A. Ex prati - pascoli alberati con larice

Per i boschi di neoformazione ormai consolidatisi e da assecondare nell'evoluzione naturale, interventi colturali di diradamento e modellamento strutturale, anche con tagli a gruppi; eventuali impianti di arricchimento di latifoglie.
Per le aree di più recente abbandono da mantenere aperte, taglio della vegetazione arbustiva ed arborea, compresa la rinnovazione naturale di abete rosso; interventi colturali e tagli di modellamento delle formazioni meno recenti in funzione paesaggistico - ecologica, mirati all'alternanza vuoti - pieni e alla valorizzazione del lariceto rado.

B. Ex coltivi di bassa e media quota in imboschimento naturale

Per i boschi di neoformazione ormai consolidatisi e da assecondare nell'evoluzione naturale, interventi colturali di diradamento e modellamento strutturale, anche con tagli a gruppi; eventuali impianti di arricchimento di latifoglie.
Per le aree di più recente abbandono da mantenere aperte, taglio della rinnovazione arbustiva ed arborea; successiva manutenzione ordinaria con controllo della vegetazione spontanea.

C. Ex pascoli di alta quota in fase di colonizzazione a pino mugo

Taglio del pino mugo a scacchiera, macchie di leopardo e corridoio longitudinale su aree non maggiori di 500 mq e relativa manutenzione, con funzione di interruzione ed articolazione della copertura.

2. Impegni accessori

Data la peculiarità degli interventi non vengono previsti impegni accessori.

g. MISURA 7
Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
(artt. 25 - 28)

A) CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione e obiettivi.
Obiettivo generale è quello di migliorare e razionalizzare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, contribuendo ad aumentare la competitività delle aziende incrementando gli sbocchi di mercato e garantendo quindi una positiva ricaduta economica sui produttori.

Nell'ambito degli obiettivi generali il sostegno previsto dalla misura è finalizzato a:

- migliorare e/o razionalizzare i circuiti di commercializzazione, i processi di trasformazione, i processi di concentrazione e fusione tra i produttori al fine di favorire la creazione di nuovi sbocchi di mercato per i prodotti agricoli;
- migliorare la trasformazione ed il confezionamento con l'impiego di nuove tecnologie e/o investimenti innovativi;
- ridurre i costi di produzione, migliorare e controllare la qualità dei prodotti ed il rispetto per l'ambiente;
- adeguare e/o rinnovare le strutture esistenti nel rispetto degli obiettivi sopra esposti;
- favorire una positiva ricaduta occupazionale;
- favorire il presidio del territorio contrastando lo spopolamento delle zone periferiche e svantaggiate di montagna;

Descrizione dei settori prioritari della produzione agricola di base e di ciascun settore e delle misure proposte.
La produzione agricola della Provincia di Trento è rappresentata principalmente dai seguenti comparti:

- *Zootecnia*, intesa soprattutto come allevamento bovino da latte, con una produzione di 115.000 tonnellate di latte, dall'allevamento di 26.500 capi bovini da latte, 14.000 capi da rimonta, 25.000 ovi-caprini, nonchè dall'allevamento di 7.000 bovini da ingrasso per una produzione lorda vendibile totale, al netto dei valori riferiti alla prima trasformazione, di circa 200 miliardi di lire.
- *Frutticoltura*, rivolta principalmente alle pomacee con una produzione di oltre 420.000 tonnellate di mele, realizzata su una superficie di circa 13.000 ettari collocata nelle zone di fondovalle e collinare fino a 800-900 metri sul livello del mare ed una produzione lorda vendibile, al netto dei valori riferiti alla prima trasformazione, di circa 282 miliardi di lire.
- *Viticoltura*, per la produzione media di vini di qualità di 880.000 Hl. ottenuta in alcune aree di fondovalle e soprattutto collinari fino a 500-600 metri sul livello del mare, con una produzione lorda vendibile di circa 190 miliardi di lire.

  Non vanno dimenticati altri comparti produttivi, quali l'orticoltura, le drupacee e le colture a frutto piccolo in genere, l'orto-floricola, gli allevamenti minori, ecc., che però presentano un'incidenza inferiore nella formazione della produzione lorda vendibile agricola provinciale. In un certo contesto produttivo caratterizzato sempre più da produzioni eccidentarie questi comparti minori potranno assumere in futuro posizioni di maggiore rilievo sviluppando produzioni alternative alle produzioni classiche, anche intesi a sviluppare iniziative di filiera volte a prodotti innovativi o al recupero di attività tradizionali e rispettose dell'ambiente.

  Nonostante le ridotte dimensioni sia fisiche che economico-finanziarie della quasi totalità delle aziende agricole trentine, esse riescono a risultare efficienti grazie ad una consistente rete di organismi associativi operanti sia a monte che a valle dell'azienda agricola singola.

  Le 106 Cooperative agricole di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita sono così ripartite:

- 23 riguardano il comparto lattiero caseario, 16 quello viticolo, 34 quello ortofrutticolo e 33 riguardano comparti diversi e minori.

L'elevato numero di Cooperative a servizio delle singole aziende produttrici è stato dettato dalle caratteristiche orografiche del territorio trentino, montagnoso e percorso da valli che obbligano a lunghi percorsi di collegamento fra le varie località.
Non ci si è quindi orientati verso la realizzazione di megastrutture centralizzate, anche se l'orientamento delle nuove realizzazioni o degli ampliamenti porta ad una continua concentrazione degli stabilimenti.
Le dimensioni dei magazzini per la raccolta, conservazione, lavorazione e commercializzazione della frutta, vanno dalle 4.000 tonnellate alle 25.000-28.000 tonnellate; quelle delle cantine dai 20.000 Hl. ai 220.000 Hl. e quelle dei caseifici dalle 2.000 tonnellate alle 30.000 tonnellate di latte.
Nella ricerca delle dimensioni ottimali si tenta di conciliare l'esigenza di dimensioni sempre maggiori che diano forza sul mercato, con la necessità di lavorazioni particolari che diano prodotti di qualità e specificità particolari.
In questo contesto è necessario incentivare la collaborazione e la interconnessione fra le strutture cooperative di primo grado, in modo particolare per quanto riguarda la programmazione delle produzioni, delle lavorazioni e la commercializzazione. Fondamentale risulta quindi il ruolo delle cooperative di II° grado dei vari comparti (frutticolo, vitivinicolo, lattiero-caseario).
Negli ultimi anni, infatti, le Cooperative hanno ricevuto e stanno ricevendo numerose domande di nuovi soci, con conseguente aumento del prodotto conferito, senza che questo dipenda da un aumento delle superfici coltivate e delle produzioni unitarie ma semplicemente perché singoli produttori di modeste dimensioni non riescono più a reggere la concorrenza di mercato e quindi si aggregano cercando i vantaggi della cooperazione
A ciò si può aggiungere che le migliorate tecniche colturali a tutti i livelli, pur non facendo aumentare la produzione unitaria, portano ad una diminuzione degli scarti e ad un aumento in percentuale dei prodotti di qualità, con la conseguente necessità di aumentare gli spazi destinati alla lavorazione e alla conservazione dei prodotti stessi al fine di migliorare gli sbocchi di mercato.
Altro aspetto fondamentale è rappresentato dall'aggiornamento tecnologico. In un mercato sempre più competitivo ed attento alle novità è indispensabile rimanere al passo con le innovazioni tecnologiche per garantire qualità, salubrità e competitività ai prodotti nonchè per creare nuovi prodotti e nuovi sbocchi di mercato.
A tale proposito si seguono con interesse alcune iniziative volte allo sviluppo di comparti meno comuni all'agricoltura trentina quali ad esempio la floricoltura, la coltivazione dei funghi, l'orticoltura, gli allevamenti minori ecc.
Particolare occhio di riguardo va posto anche alle iniziative mirate all'adeguamento delle strutture esistenti agli standard richiesti dalle normative comunitarie in materia di sicurezza degli impianti ed agli interventi mirati alla salvaguardia dell'ambiente.
In particolare per il settore vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero-caseario è presente ed urgente il problema della depurazione dei reflui e del riutilizzo dei sottoprodotti di lavorazione.

Produzione animali.
L'allevamento nella Provincia di Trento assume rilevanza non solo per il suo apporto produttivo partecipando in forte misura alla composizione della PLV agricola, ma anche per il suo significato sociale, dovuto all'elevato numero di addetti impegnati che operano prevalentemente nelle zone di montagna con particolari svantaggi.
L'utilizzo dei prati e dei pascoli montani oltre che conservare una tipicità dei nostri prodotti lattiero-caseari, garantisce il mantenimento del territorio, la tutela paesaggistica dello stesso e il mantenimento della popolazione in montagna.
La zootecnia provinciale è indirizzata principalmente verso l'allevamento bovino da latte. Nell'ultimo decennio si è registrata una forte riduzione delle aziende e del numero di capi allevati. Le ultime statistiche parlano di 1.500 aziende ad indirizzo specifico alle quali si aggiungono 460 aziende ad indirizzo misto, che allevano circa 40.500 capi bovini da latte con una dimensione media degli allevamenti pari a 35 capi ed una produzione complessiva di latte di 115.000 tonnellate.
Tali dimensioni, seppur sotto la soglia utile a garantire un reddito comparabile, trovano giustificazione nella particolare configurazione del territorio trentino ed evidenziano che l'allevamento bovino non costituisce l'unica fonte di reddito aziendale o familiare ma anche una occasione per l'occupazione di persone anziane, la valorizzazione di risorse marginali e la conservazione dell'ambiente montano quale presupposto per altre attività economiche.

Nonostante il comparto sia caratterizzato da una elevata frammentazione dei centri di trasformazione, la filiera si presenta con un buon grado di integrazione verticale. Le imprese risultano sottodimensionate per capacità produttiva rispetto alla realtà italiana ed europea.
Le lavorazioni sono caratterizzate da un ventaglio di prodotti in molti casi eccessivamente vario, destinati quasi esclusivamente al mercato locale o comunque nazionale; si evidenzia inoltre una scarsa valorizzazione dei prodotti tipici quali ad esempio: grana trentino, vezzena, puzzone di Moena, asiago, spressa ecc.
Negli ultimi anni il Consorzio di II° grado ha acquistato la Centrale del Latte S.p.A. di Trento. Attraverso un interessante programma di valorizzazione e ristrutturazione aziendale si intende ora razionalizzare gli impianti e le produzioni per garantire un servizio di qualità elevata e costante ai consumatori. Promuovendo il consumo dei prodotti freschi e freschissimi e del latte alimentare si intende migliorare il servizio ai consumatori garantendo positive ricadute economiche sui produttori di base.
Il Consorzio si è inoltre attivato per l'ottenimento del riconoscimento DOP per alcuni prodotti particolari.
Al fine di raggiungere gli standard qualitativi richiesti dalle normative comunitarie, sono necessari interventi di risanamento delle strutture ed adeguamenti tecnologici agli impianti.
In taluni casi la conseguenza economica di tali interventi potrebbe essere di incentivo per un accorpamento tra aziende minori.
L'allevamento in provincia di Trento, riveste quindi un forte significato sia produttivo che sociale contribuendo più di ogni altro settore al mantenimento e alla salvaguardia dell'ambiente alpino, tipico della nostra Regione. Ecco quindi che l'allevatore assume anche un'importante ruolo di "operatore ambientale".
Per frenare il degrado dell'ambiente montano (i dati dell'ultimo censimento dell'agricoltura evidenziano molto bene come sia elevato il recesso dall'attività agricola nelle zone più difficili della nostra provincia), è fondamentale mantenere e razionalizzare l'allevamento per la produzione di latte e le strutture per la produzione e lavorazione dei formaggi.
Posto che la produzione trentina è orientata quasi esclusivamente al mercato locale o nazionale e quindi, considerata anche la modesta quantità prodotta, non ha creato fino ad ora grossi problemi commerciali.
Per far fronte ad una concorrenza che negli anni a venire si prevede essere sempre più organizzata, per le produzioni trentine sarà indispensabile intraprendere la strada della specializzazione e della tipicizzazione delle produzioni.
I singoli caseifici sociali si stanno infatti organizzando attraverso il Consorzio di II° grado per razionalizzare e meglio investire le risorse nella promozione e nella vendita, nonchè per programmare le proprie produzioni in funzione delle richieste di mercato e di proprie tipicità e specializzazioni.
Presente ed urgente è pure il problema dell'adeguamento delle strutture alle vigenti normative comunitarie in materia di igiene e sicurezza oltrechè alla salvaguardia dell'ambiente legata alla depurazione dei reflui di produzione.
Gli interventi previsti sono intesi, nel pieno rispetto delle quote latte gestite dal Consorzio dei Caseifici Sociali del Trentino, ad ammodernare le strutture di lavorazione esistenti onde permettere una lavorazione del prodotto più razionale e rispettosa dell'ambiente ed il raggiungimento di una migliore qualità dei sistemi di produzione e dei prodotti stessi. Verranno così raggiunti una maggiore produttività aziendale, nello stretto e rigoroso rispetto delle quote latte previste per i soci agricoltori, ed un ridotto impatto ambientale.
Nel settore delle carni sono previsti interventi di ristrutturazione ed aggiornamento tecnologico delle strutture di macellazione e trasformazione nel rispetto delle preesistenti capacità di lavorazione.

Viticoltura

Il comparto viticolo è caratterizzato dalla presenza di circa 3.200 aziende iscritte all'Albo degli Imprenditori Agricoli delle quali circa 1.600 sono ad indirizzo misto, con un superficie coltivata pari a circa 8.600 ettari ed una produzione media di 110.000 tonnellate di uva.
Nell'ultimo ventennio la viticoltura trentina è stata caratterizzata da un graduale cambiamento varietale volto ad una continua qualificazione del prodotto teso al potenziamento dei vini a denominazione di origine.
La viticoltura provinciale è collocata prevalentemente in collina, in zone anche con accentuata pendenza, dove attualmente il problema più grave è costituito dagli elevati costi di produzione che hanno raggiunto livelli che si possono riscontrare solo in poche altre regioni viticole italiane.

La struttura produttiva di base è costituita da numerosissime aziende viticole per la conduzione delle quali alla figura dell'imprenditore coltivatore diretto a tempo pieno si è sostituita, a seguito del processo di industrializzazione, una forma di conduzione a tempo parziale costituita in prevalenza da contadini-operai.
Questa tendenza è più marcata nelle zone vitate di più difficile coltivazione dove l'aspetto produttivo lascia il ruolo primario alla salvaguardia dell'ambiente ed alla regimazione del territorio. Il mantenimento di questa realtà assume quindi un importante aspetto di presidio e gestione del territorio.
La commercializzazione è indirizzata verso vini a denominazione di origine controllata e V.Q.P.R.D. che interessa mediamente il 43% circa della produzione viticola provinciale la rimanenza è costituita in prevalenza da vini ad indicazione geografica 49% e vini da tavola che costituiscono circa l'8% della produzione enologica.
Un comparto di particolare interesse commerciale è costituito da vini spumanti ottenuti con il metodo classico della fermentazione in bottiglia, con una produzione annua di circa 7.000.000 di bottiglie, cui si aggiungono 3.000.000. c.a. di bottiglie ottenute con il metodo "charmat lungo" per un fatturato di oltre Lire 150 miliardi di Lire. Queste produzioni consentono di valorizzare le caratteristiche qualitative dell'uva prodotta in Trentino che si distinguono per profumi e aromi di fruttato e freschezza del prodotto.
Anche il comparto viticolo presenta una filiera produttiva con un grado di integrazione verticale molto elevato.
La polverizzazione dell'offerta ha rappresentato in passato un importante punto di debolezza del settore per cui è stata incentivata una maggior collaborazione fra gli operatori sia a livello produttivo che commerciale. Tale aspetto va mantenuto ed ulteriormente potenziato.
Rispetto alla viticoltura media italiana, molto è stato fatto per qualificare e tipicizzare i prodotti.
Di fondamentale importanza si è dimostrato il perseverare sulla strada delle produzioni di qualità certificata e della tipicizzazione dei prodotti per zone di origine, applicando con fermezza i disciplinari di produzione che prevedono riduzioni delle rese ad ettaro e produzioni controllate, rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori.
Ciò ha determinato una importante inversione di tendenza abbandonando quasi completamente i prodotti di massa e da taglio (solo l'8% della produzione totale) privilegiando i vini V.Q.P.R.D. ed a denominazione geografica.
Parallelamente all'orientamento delle produzioni è stata perfezionata una importante sperimentazione sulle lavorazioni con particolare riguardo alla microvinificazione, alle lavorazioni di affinamento e maturazione dei vini per esaltarne le proprie peculiarità e tipicità ed al successivo confezionamento, promozione e vendita.
Tali programmi, eseguiti su scala sperimentale presso la Cantina dell'Istituto Agrario di S. Michele all'Adige (TN), avendo portato ad ottimi risultati, si intendono promuovere su larga scala presso le cantine.
E' quindi necessario rinnovare gli enopoli esistenti sul territorio sia strutturalmente che tecnologicamente per dare applicazione a quanto sopra esposto, anche in un'ottica di concentrazione e razionalizzazione dei processi produttivi e commerciali.
Qualora le ristrutturazioni risultassero eccessivamente onerose o incompatibili con esigenze specifiche del territorio e/o ambientali potranno essere realizzate nuove strutture in sostituzione delle esistenti.
Gli adeguamenti tecnologici sulla lavorazione, promozione e commercializzazione che si intendono promuovere, nel rispetto delle direttive impartite dalla U.E. ed in linea con quanto proposto dalle nuove O.C.M. sul vino, in corso di definizione, saranno riservati esclusivamente alle produzioni a denominazione e di qualità e preclusi per le lavorazioni di vini di massa o destinati alla distillazione.

Frutticoltura

In questo comparto spiccano di gran lunga le produzioni di mele che interessano praticamente tutta l'area della provincia di Trento per una superficie di circa 13.000 Ha e con una produzione annua media di 420.000 tonnellate con punte di 450.000 tonnellate. Non mancano tuttavia coltivazioni di frutta cosidetta "minore" come le susine, le ciliegie l'actinidia o "a frutto piccolo" come ad esempio fragole, lamponi, ribes, more etc. che pur non raggiungendo, finora, quantità rilevanti come per le mele, hanno evidenziato potenzialità insperate. Ciò in ragione sia di intrinseche qualità organolettiche risultanti dalla coltivazione in montagna, che dell'epoca di maturazione, tendenzialmente tardiva, che propone al mercato questo tipo di frutta quando la massa dei produttori di pianura, fragole soprattutto, è già esaurita. Analogamente succede per le produzioni orticole, come ad esempio pomodoro, zucchine, insalata, fagiolini etc e per le colture floricole.
Le aziende che operano nel settore ortofrutticolo sono circa 5.200 accorpate principalmente nella Valle di Non dove oltre il 50% della superficie è investita a melo.

Più in generale si può osservare come il settore frutticolo abbia ormai un potenziale produttivo massimo di 450.000 tonnellate interessato da un costante rinnovamento ed in grado di offrire un prodotto qualitativamente elevato. Oltre il 70% della produzione è di categoria "extra" e "prima".
In provincia di Trento il comparto orto-frutticolo è orientato per la quasi totalità delle produzioni al mercato fresco soprattutto nazionale, che guarda con particolare occhio di riguardo al prodotto trentino, determinando una situazione di mercato particolarmente favorevole.
Ciò giustifica il grosso sforzo volto alla qualificazione delle produzioni.
Rispetto agli altri comparti produttivi la cooperazione fra operatori è più efficiente ed efficace al fine anche di fronteggiare l'eccessivo peso dell'oligopolio rappresentato dalla grande distribuzione.
Nell'ultimo quinquennio le cooperative ortofrutticole della Provincia di Trento hanno investito molte risorse per offrire una adeguata risposta alle esigenze dei produttori locali.
I produttori da parte loro si sono impegnati attraverso un protocollo d'intesa a contenere sensibilmente l'impiego dei prodotti antiparassitari e di sottostare a rigide norme di disciplina, mirate ad una produzione "integrata".
Pertanto le richieste del mercato in questi ultimi anni si sono ulteriormente sviluppate e di conseguenza i ritiri dal mercato salvo qualche annata eccezionale, sono stati molto ridotti.
Di seguito si riportano i dati delle dichiarazioni ritiri EIMA relativi all'ultimo sessennio per il comparto delle mele; negli altri settori come frutta piccola o minore non vi sono stati ritiri.

(dati espressi in tonnellate)

Campagna di commercializzazione	***Ritiri dal mercato***	***ritiri sul totale delle produzione***
1992/1993	21.446,8	5,61
1993/1994	9.020,4	2,60
1994/1995	6.818,2	1,57
1995/1996	0	0
1996/1997	0	0
1997/1998	0	0

Per soddisfare alle richieste di un mercato sempre più attento ed esigente i produttori ortofrutticoli nei prossimi anni sono chiamati ad affrontare importanti investimenti per adeguare le proprie strutture alla nuova situazione che si è determinata nell'ultimo quinquennio.
A fronte di una produzione media di 420.000 Tonn./annue con punte sempre più frequenti di 450.000 tonn/annue, i produttori trentini dispongono di una capacità di frigoconservazione di 330.000 tonn. (con un incremento rispetto alla passata programmazione pari a circa 70.000 tonn.) Ciò è giustificato dal fatto che fino a non molti anni fa la maggior parte del prodotto veniva venduto scendipianta direttamente a grossisti, nella stagione autunnale.
Gli impianti attualmente esistenti sono sufficientemente distribuiti sul territorio provinciale, non si ritiene quindi necessaria la costruzione di nuovi impianti, bensì il potenziamento di quelli esistenti, fornendo i mezzi tecnologici e gli impianti per soddisfare le esigenze del mercato ed ottenere così ricavi più elevati per i soci, anche con riguardo al settore della produzione biologica. Potranno essere peraltro presi in considerazione nuovi impianti qualora si rivelasse necessaria la creazione di infrastrutture, attualmente non disponibili, con particolare riferimento alla commercializzazione della produzione biologica provinciale e in caso di interventi collettivi di carattere strategico.

Il forte sviluppo nelle organizzazioni di mercato, della grande distribuzione, che richiede prodotti confezionati, di elevata qualità, con quantità costanti e per lunghi periodo dell'anno, determina, per i Consorzi ortofrutticoli trentini, la necessità di aggiornare le proprie capacità in frigoconservazione alle reali produzioni conferite dai soci per garantire costanza nelle forniture ai mercati e massimo profitto ai soci produttori permettendo la lavorazione di tutto il prodotto conferito. Oggi si lavora e confeziona non meno dell'80% del prodotto conferito ai magazzini contro il 20-30% lavorato fino a pochi anni fa.
Infatti per migliorare la qualità e la presentazione del prodotto, i Consorzi ortofrutticoli si stanno dotando di linee per la selezione automatica e per il confezionamento delle mele.

Oltre a ciò rimane comunque forte l'esigenza di perseverare sulla strada della razionalizzazione del comparto che interessa sia la produzione che la commercializzazione e che si concentra sull'offerta di prodotti e servizi di qualità, anche attraverso le O.P. e l'A.O.P.

In particolare per garantire ai consumatori qualità costante ed elevata sono in atto processi di concentrazione di strutture con promozione di nuove tecnologie di lavorazione che garantiscano una lunga ricaduta economica positiva sui produttori di base attraverso la razionalizzazione delle lavorazioni il miglioramento della qualità e la riduzione dei costi di lavorazione.

Floricoltura e Orticoltura
La produzione agricola di base è molto variegata.
La strategia di settore consiste nell'incentivare i progetti che riguardano l'organizzazione e la razionalizzazione delle produzioni, la trasformazione e/o la commercializzazione di prodotti di qualità ed a marchio, anche intesi in un'ottica di filiera.

Intensità dell'aiuto e/o ammontare e differenziazioni applicate.
L'intensità massima dell'aiuto è pari al 40% della spesa ammessa
L'intensità dell'intervento pubblico potrebbe decrescere rispetto alle percentuali massime sopra previste in riferimento al settore di intervento o a particolari contesti favorevoli legati ai singoli settori
Questa possibilità è intesa a mantenere una giusta diversificazione produttiva nella provincia di Trento e quindi un equilibrio fra i settori produttivi esistenti in considerazione delle spiccate caratteristiche ambientali a presidio del territorio contenuto nella figura dei produttori agricoli trentini.
Nella definizione della priorità e della percentuale di intervento si terrà conto della ricaduta economica che l'investimento avrà sui produttori di prodotti di base.

Contributo comunitario.
15% del costo totale

B) ALTRI ELEMENTI

Beneficiari.

Possono beneficiare dei finanziamenti le persone fisiche o giuridiche che sostengano gli oneri finanziari degli investimenti relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in grado di dimostrare che gli investimenti proposti determino un vantaggio duraturo per i produttori agricoli di base.

Le cooperative, i consorzi, le associazioni e le organizzazioni costituite da produttori agricoli e riconosciute legalmente, sono prioritari nell'assegnazione dei fondi. Ciò al fine di garantire una ricaduta economica sui produttori agricoli, adeguata e duratura.
Gli investimenti sono concessi ai beneficiari che ne comprovino la redditività e che soddisfino i requisiti minimi in materia di ambiente.
Tuttavia se gli investimenti sono realizzati al fine di conformarsi ai requisiti ambientali sopra accennati il sostegno è ugualmente concesso per il raggiungimento dei requisiti ed a prescindere dalla redditività dell'investimento stesso.

Circa il tema di redditività aziendale nel comparto della trasformazione e commercializzazione sul palcoscenico trentino esistono tre realtà produttive ben definite e diversificate.
Le aziende agroindustriali rappresentate per lo più da società individuali o di capitale.
Il comparto cooperativo che rappresenta più dell'80% dei produttori locali.
Aziende agricole primarie che hanno attivato un processo di filiera trasformando e commercializzando il proprio prodotto.

Per le prime realtà dove scopo primario è la remunerazione del capitale azienda e solo indirettamente si possono dimostrare vantaggi per i produttori di base, si concorda pienamente sulla necessità di dimostrare a priori un livello minimo di redditività aziendale attraverso la presentazione dei bilanci aziendali e l'elaborazione di opportuni indici economici. Ciò sostanzialmente per non falsare le regole del mercato adducendo a ipotesi di sostegno del reddito (qualora la solidità aziendale non fosse dimostrata) anziché di aiuto agli investimenti.

Discorso diverso deve invece essere fatto per le aziende agroindustriali del settore cooperativo. Tali imprese sono da considerare come "braccio lungo" dell'azienda agricola di base. Con questo principio, infatti, vengono gestite le cooperative agricole della provincia di Trento. Come già enunciato più volte in questo documento programmativo solamente la presenza di una fitta rete di organismi associativi operanti sia a monte che a valle dell'azienda agricola riescono di fatto ad attenuare i grossi problemi di carattere strutturale che l'orografia del territorio provinciale determina. Soltanto l'elevato numero di cooperative a servizio delle singole aziende produttrici, riescono in questo particolare contesto a garantire efficienti risultati economici alle singole aziende agricole. Rispetto alle imprese agroindustriali le cooperative agricole di trasformazione e commercializzazione nei loro bilanci mancano di una componente fondamentale: ovvero la voce relativa agli acquisti della materia prima. Infatti mentre le prime si riforniscono dei prodotti necessari ai normali prezzi di mercato le cooperative remunerano il prodotto conferito dai produttori soci distribuendo l'intero ricavo ottenuto dalla vendita dei prodotti al netto dei costi di produzione.
Questo di fatto comporta nella quasi totalità dei casi la chiusura di bilanci delle cooperative a pareggio.
Applicando quindi gli indici economici di redditività ai bilanci cooperativi si ottengono dei risultati non proprio realistici o comunque non direttamente confrontabili con altre imprese agroindustriali.

La redditività di queste "aziende" deve quindi essere intesa nel contesto del "Bilancio sociale" che va oltre la mera considerazione di semplici cifre o indici economici tra l'altro difficilmente applicabili alle realtà cooperative. Nel bilancio sociale delle cooperative un peso rilevante viene infatti attribuito alla componente mutualistica tipica di questa formula societaria e legalmente codificata.
Come abbiamo espresso sopra la cooperazione in trentino è un tassello fondamentale dell'economia, anche agricola, che permette la sussistenza sul territorio di aziende che misurate singolarmente in altri sistemi economici non troverebbero nessuna giustificazione di esistenza ma che grazie allo spirito sociale e mutualistico riescono a garantire soddisfacenti risultati economici ai produttori e di conseguenza (aspetto altrettanto importante) mantengono il territorio vivo e presidiato e quindi riescono a garantire quell'importante contributo ambientale più volte menzionato e che in altre realtà territoriali anche vicine alla nostra non è stato oggetto di altrettanta attenzione portando a gravi danni soprattutto riferiti a dissesti idrogeologici o più in generale ad un degrado del territorio con problemi di abbandono e desertificazione.
Ecco quindi che la validità di queste "aziende" strettamente legate al territorio deve essere intesa anche al loro forte contributo ambientale per il quale risulta difficile una quantificazione economica.

Nel caso di interventi promossi da aziende agricole come già annunciato nella Misura 1 la validità economica dell'azienda sarà dimostrata tenendo conto dei redditi lordi standard già pubblicati con Decisione n. 85/377/CEE e delle unità lavorative impiegate in azienda così come risultano da parametri ettaro/coltura definiti ed aggiornati dalla Provincia ai sensi della L.P. 39/76 art. 81.

Considerato che il territorio provinciale è definito montano e quindi svantaggiato, ai sensi della direttiva 75/268/CEE, la soglia minima di redditività in termini RLS/UL viene fissata ad un livello almeno pari al 50% del reddito di un salariato del settore agricolo.

Di norma non saranno finanziati investimenti tesi ad aumentare la produzione oltre i limiti stabiliti nell'ambito delle relative O.C.M.
Tuttavia possono venire finanziati investimenti che indirettamente determinano un aumento di produzione purchè siano dimostrati reali e duraturi sbocchi di mercato.

Dettagli delle condizioni di ammissibilità.
Condizioni principali di eleggibilità.
Il sostegno viene accordato alle persone cui incombe l'onere finanziario degli investimenti nell'ambito di imprese:

- che dimostrino redditività
- che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali
- gli investimenti devono concorrere al miglioramento della situazione dei settori di produzione agricola di base interessati. Essi devono garantire una partecipazione adeguata dei produttori di tali prodotti di base ai vantaggi economici che da essi derivano
- deve essere offerta una sufficiente garanzia che si possono trovare sbocchi normali sui mercati per i prodotti interessati.

- Interventi mirati all'innovazione tecnologica, al potenziamento strutturale, alla riconversione e al miglioramento delle attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, anche attraverso l'acquisizione di impianti, fabbricati, aree pertinenti o necessarie alla realizzazione di nuove strutture;
- costruzione e ristrutturazione o ampliamento di fabbricati adibiti alla conservazione ai fini della successiva trasformazione, confezionamento e/o commercializzazione dei prodotti agricoli, all'espletamento di attività connesse a servizio dei produttori agricoli di base anche con riferimento alla produzione biologica;
- acquisto di macchine e attrezzature nuove per la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli compresi strumenti elettronici ed informatici (software e hardware);
- acquisto di mezzi di trasporto specializzati destinati esclusivamente al trasporto del latte necessari per consentire il conferimento del prodotto dal luogo di produzione o dal centro di raccolta al centro di trasformazione e commercializzazione;
- interventi mirati all'adeguamento delle strutture e degli impianti alle normative comunitarie sanitarie e di protezione dell'ambiente di recente introduzione;
- investimenti finalizzati alla definizione di processi e/o certificazioni di qualità;
- spese generali fino ad un massimo del 12%.

Non sono ammissibili investimenti che riguardano il commercio al dettaglio. Tuttavia è ammessa una deroga nel caso di impianti gestiti da imprese che associano produttori agricoli (cooperative, consorzi, associazioni e organizzazioni di produttori agricoli), a condizione che le strutture siano utilizzate per la promozione dei prodotti conferiti dai soci, anche inserite in circuiti promozionali (es. strade del vino etc.) e che gli investimenti relativi alla degustazione e vendita dei prodotti non superino i 130.000.- euro.
Ciò ha lo scopo di contribuire alla promozione dei prodotti agricoli interessando ed informando i consumatori sui metodi di produzione e sui valori dei prodotti al fine di incrementare i consumi e trovare nuovi sbocchi di mercato

Di norma il tetto massimo di spesa ammesso per gli interventi di che si tratta è fissato i 6 milioni di Euro. Tuttavia per particolari progetti di carattere strategico o promossi da organismi a carattere associativo detti limiti possono essere superati.
Al riguardo si precisa che gli aiuti ad interventi con spese ammissibili superiori a 25 milioni di Euro per i quali l'aiuto effettivo superi i 12 milioni di Euro, saranno oggetto di specifica notifica alla Commissione a norma dell'art. 83, paragrafo 3 del trattato. Per gli investimenti di grande portata è data facoltà di trattativa sulla percentuale dell'intervento che potrà decrescere fino al 15% dell'investimento ammissibile.

Requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali:
Ogni domanda di finanziamento dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica; i progetti esecutivi presentati ai fini del finanziamento dovranno disporre della Concessione Edilizia rilasciata dal Comune di appartenenza. Ai fini del rilascio della Concessione Edilizia la legislazione provinciale prevede che debbano essere espressi dagli Organi competenti pareri favorevoli tra gli altri in materia di igiene, aria, rumore; inoltre deve essere espresso il parere di Valutazione di impatto ambientale dalla apposita Commissione provinciale.
In ogni caso verranno rispettate da parte della Provincia Autonoma di Trento le vigenti norme in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

Valutazione dell'esistenza di normali sbocchi di mercato per i prodotti considerati:
Settore ortofrutticolo:
La frutticoltura provinciale fonda la propria esistenza ed il proprio futuro sui requisiti di qualità che le ottimali condizioni geografiche, climatiche, pedologiche e la razionale tecnica agronomica consentono di ottenere. Non si può parlare di frutticoltura in Provincia Autonoma di Trento così come nella vicina provincia di Bolzano senza associarla al concetto di qualità. Tutta la strategia di mercato si fonda sul concetto di qualità come fattore di scelta da parte dei consumatori e come fattore capace di incrementare il reddito dei produttori agricoli provinciali.

La conseguenza di ciò è costituita dal fatto che da molti anni tutta la produzione ortofrutticola viene tutta regolarmente commercializzata, spuntando prezzi adeguati e superiori alla media nazionale. Non si sono verificati, né tantomeno sono previsti, a livello provinciale, ritiri di mercato di carattere strutturale: gli ultimi ritiri registrati (anni 1994 e 1995) si collocano percentualmente all'incirca al 2% della produzione totale provinciale. I programmi operativi OCM addirittura non prevedono per i prossimi quattro anni alcuna forma di intervento di mercato.

Come ben noto, la frutticoltura moderna si fonda sulla razionalizzazione delle forme di allevamento, attraverso la conversione degli impianti su portinnesto franco in impianti ad alta densità utilizzanti portinnesti nanizzanti come il classico M9. Tale fenomeno si è verificato negli anni '80 e nella prima metà degli anni '90 anche nella Provincia Autonoma di Trento. Inevitabilmente, le rese per ettaro sono aumentate in quanto i portinnesti nanizzanti intrinsecamente consentono di ottenere una più precoce entrata in piena produzione con conseguente maggiore produzione media nell'arco del ciclo colturale.
Va peraltro ricordato che la superficie frutticola provinciale complessiva è rimasta sostanzialmente immutata ormai dagli inizi degli anni '90 e che la tendenza per il futuro è quella del mantenimento dei livelli attuali: quindi si può affermare che non ci saranno rilevanti aumenti di superficie per i prossimi anni di programma. La capacità di conservazione va pertanto adattata non in funzione di indiscriminati aumenti di superficie, bensì in funzione dell'ammodernamento e della razionalizzazione dei sesti di impianto e dell'entrata in piena produzione degli impianti ad alta densità già esistenti. Pertanto si può concludere che la misura è finalizzata all'ottimizzazione dell'attuale livello di produzione.

Dobbiamo inoltre ricordare che la gamma varietale comprende essenzialmente cultivar autunnali ed invernali, mentre quelle estive rappresentano soltanto una piccola quota, tendenzialmente in stagnazione ne consegue che la totalità della produzione non può essere messa direttamente sul mercato, ma anzi deve poter essere immagazzinata e conservata per periodi di durata fino a sette - dieci mesi.

In conclusione, il settore non può prescindere dalla disponibilità di adeguati strumenti di conservazione della produzione: sarebbe impossibile una moderna frutticoltura senza la concezione di campagne di vendita diluite su tutto l'anno, al fine di ottimizzare l'incontro della domanda con le variabili e mutevoli caratteristiche dell'offerta. La mancanza di una sufficiente capacità di conservazione e stoccaggio costituirebbe un fattore di debolezza intrinseco del sistema frutticolo provinciale che condurrebbe a maggiori costi, ridotta competitività, incertezza tra i produttori ed in sostanza ad un arretramento inaccettabile di tutta la filiera.

La Provincia Autonoma di Trento garantisce quindi che, alla luce di tutte queste considerazioni, esistono le condizioni affinché la filiera frutticola nel suo complesso possa vantare futuri sbocchi di mercato adeguati, stabili e duraturi. La

tipologia degli investimenti previsti dalla misura quindi appare del tutto giustificata. Per il prodotto fresco, come detto, sono previsti interventi di ristrutturazione, di ammodernamento e di adeguamento di impianti già esistenti, mentre nuovi impianti si possono ipotizzare soltanto per il prodotto biologico, per il quale attualmente non esistono adeguate strutture capaci di rispondere alle strettissime richieste (assenza di residui) del mercato, che sono peraltro in forte espansione e con ottime prospettive per il futuro.

Un'ulteriore garanzia in tal senso deriva dal fatto che la Provincia Autonoma di Trento di norma riterrà ammissibili ai fini del finanziamento ai sensi della presente misura, per ciascun beneficiario finale, investimenti finalizzati all'adeguamento della capacità di conservazione fino al raggiungimento del valore massimo pari all'80% della media della normale produzione degli ultimi tre anni.

Infine, la valutazione dell'esistenza di normali sbocchi di mercato dovrà essere dimostrata da parte di ciascuno dei beneficiari finali in maniera puntuale e specifica, con una dichiarazione attestante la loro esistenza, la quota percentuale di produzione destinata alla commercializzazione venduta negli ultimi tre anni e la dichiarazione dell'esistenza di contratti di vendita o di clientela atta alla commercializzazione della produzione dopo l'investimento. In alternativa potrà essere rilasciata una specifica dichiarazione dalla O.P. o dalla A.O.P. di appartenenza del beneficiario.
Indicazioni sulla capacità di conservazione esistente e sulle previsioni di quella futura sono indicate a livello di indicatori fisici, a cui si rimanda.

Settore vitivinicolo:
Anche per la filiera vitivinicola la valutazione dell'esistenza di normali sbocchi di mercato dovrà essere dimostrata da parte di ciascuno dei beneficiari finali con una dichiarazione attestante la loro esistenza, la quota percentuale di produzione destinata alla commercializzazione venduta negli ultimi tre anni e la dichiarazione dell'esistenza di contratti di vendita o di clientela atta alla commercializzazione della produzione dopo l'investimento. Gli investimenti ammissibili riguarderanno esclusivamente la produzione di vini a denominazione di origine controllata e indicazione geografica e non dovranno aumentare la capacità di trasformazione esistente.

Settore lattiero-caseario:
Per quanto riguarda il settore del latte si opererà, come già dichiarato sopra, nel rispetto assoluto delle quote latte previste per i soci agricoltori.
La valutazione dell'esistenza di normali sbocchi di mercato dovrà essere dimostrata, per ciascuno dei beneficiari finali, con una specifica certificazione rilasciata dal Consorzio dei Caseifici Sociali del Trentino che ne attesti l'esistenza.

Si precisa come gli sbocchi di mercato sopra menzionati si riferiscono non soltanto a quello locale rappresentato dal territorio provinciale, ma in generale anche a quelli nazionale, comunitario ed extracomunitario.

In aggiunta alle produzioni sopra menzionate gli investimenti proposti nel presente piano riguardano anche altri settori minori che seppur di poco peso in riferimento alla P.L.V. provinciale rivestono un importante ruolo nell'integrazione del reddito delle famiglie diretto coltivatrici nonché nel mantenimento delle tradizioni e del territorio. Tali prodotti essendo riferiti quasi esclusivamente al consumo locale ancorchè di modeste quantità, possono essere considerati prodotti di nicchia e quindi per queste produzioni si prescinde dalla necessità di dimostrare i normali sbocchi di mercato.

Procedura per le eccezioni secondo l'articolo 37 (3) primo trattino del Regolamento del Consiglio con le dovute giustificazioni.
Compatibilità tra Programma di Sviluppo Rurale e Programmi Operativi delle Organizzazioni di produttori (Reg. (CE) n. 2200/97).
La Provincia Autonoma di Trento intende supportare il settore agro-industriale tanto attraverso lo strumento rappresentato dal Piano di sviluppo rurale quanto da quello costituito dai programmi operativi ai sensi dell'OCM orto-frutta. I due strumenti di intervento in realtà sono ben distinti, si pongono finalità generali diverse e agiscono sul settore ortofrutticolo in maniera sostanzialmente complementare l'uno rispetto all'altro.

Infatti, i programmi operativi ai sensi dell'OCM orto-frutta elaborati dalle associazioni dei produttori puntano al miglioramento globale del sistema ortofrutticolo attraverso la razionalizzazione delle diverse fasi della filiera produttiva, in particolare della produzione in pieno campo e della strategia di commercializzazione e di mercato. Principalmente essi mirano:

- alla razionalizzazione ed alla programmazione della produzione ortofrutticola, attraverso la ridefinizione dell'assortimento varietale, l'introduzione di nuove cultivar, l'aumento del livello di conoscenze tecniche a livello dei produttori di base, l'introduzione di direttive interne finalizzate all'aumento della qualità del sistema produttivo, l'ottenimento della certificazione ISO;
- alla concentrazione ed alla concertazione di una strategia di commercializzazione globale, volta all'incremento della concorrenzialità delle associazioni a livello di mercato, all'incremento dei ricavi, alla realizzazione di studi finalizzati alla determinazione di nuove opportunità in nuovi mercati, all'approfondimento delle dinamiche della domanda di prodotti ortofrutticoli;
- allo sviluppo di modalità di produzione rispettose dell'ambiente, in particolare attraverso programmi di sostegno e di sviluppo della produzione integrata e di quella biologica, la realizzazione di capillari controlli sui residui di fitofarmaci sulla produzione;
- alla riduzione, infine, dei costi di produzione attraverso adeguamenti delle tecnologie di imballaggio e di selezione della produzione.

Pertanto, i programmi operativi ai sensi dell'OCM orto-frutta prevedono il finanziamento di modesti adeguamenti tecnologici finalizzati al contenimento dei costi di produzione, che devono essere inquadrati in una strategia ben più ampia di razionalizzazione dell'intera filiera ortofrutticola. Di ben altra rilevanza e spessore, anche finanziario, appaiono, nella strategia adottata dalle associazioni dei produttori, le fasi di produzione e di vendita, che esse considerano centrali.

Le risorse finanziarie per gli investimenti, all'interno dei programmi operativi ai sensi dell'OCM, sono quindi assolutamente insufficienti a garantire il costante adeguamento e la continua razionalizzazione delle fondamentali fasi di lavorazione e conservazione della produzione. Sarebbe del tutto insensato poter considerare possibile l'esistenza di una moderna frutticoltura, impostata sui mercati attuali, capace di dare reddito, occupazione e stabilità sociale, in mancanza di una adeguata e ben sviluppata fase di lavorazione e conservazione della produzione, capace di soddisfare le crescenti richieste dei mercati. In mancanza di un suo ulteriore sostegno al di fuori dei programmi operativi delle associazioni dei produttori verrebbe compromesso tanto il buon esito ed il raggiungimento degli obiettivi di altra natura in essi contenuti e sopra sintetizzati, con il risultato complessivo di uno spreco di risorse pubbliche, anche comunitarie, ma soprattutto si verificherebbe un indebolimento generale del sistema ortofrutticolo provinciale, una perdita di competitività di questo settore che, come ampiamente descritto in altre parti del presente Piano di Sviluppo Rurale, costituisce un importante volano produttivo per l'intera economia provinciale. La Provincia Autonoma di Trento considera pertanto essenziale per il raggiungimento degli obiettivi globali del presente Piano di Sviluppo Rurale questa misura n.7.
I due strumenti Piano di Sviluppo e OCM si configurano in maniera complementare tra di loro: mentre con il piano di sviluppo rurale si intende promuovere lo sviluppo e l'ammodernamento delle strutture agroindustriali della Provincia Autonoma di Trento con finalità ambientali, volte al risparmio energetico, al miglioramento della qualità, ecc. (così come descritto nella misura), con i programmi OCM si punta soprattutto alla riduzione dei costi di produzione attraverso limitati interventi strutturali. La misura prevista nell'ambito del presente Piano di Sviluppo Rurale, in conclusione, non contraddice, né compromette la strategia adottata dalle Organizzazioni di Produttori della Provincia Autonoma di Trento, ma, al contrario, integrandone e potenziandone in modo complementare l'efficacia, garantisce il pieno raggiungimento degli obiettivi dei programmi OCM.

La Provincia Autonoma di Trento in ogni modo garantirà la verifica del rispetto del divieto della cumulabilità degli aiuti ad uno stesso beneficiario per uno stesso investimento attraverso la informazione tempestiva a tutti gli Uffici provinciali interessati dell'avvenuta richiesta di finanziamento. La Provincia Autonoma di Trento vigilerà inoltre affinché attraverso i due strumenti operativi vengano finanziati progetti funzionali ben distinti ed individualmente perfettamente funzionanti. I progetti finanziati attraverso ciascun strumento operativo saranno verificati e controllati

separatamente; le relative spese verranno accertate attraverso i documenti giustificativi in maniera separata. A tal proposito, i documenti giustificativi di spesa ammessi a finanziamento ai sensi della presente misura verranno singolarmente controllati e timbrati e non potranno in tal modo beneficiare di altri aiuti. Le strutture amministrative provinciali responsabili verranno reciprocamente informate.

Relativamente ai programmi contenuti nel presente Piano in attuazione delle misure coofinanziate verrà di norma adottato il criterio di seguito precisato:

1. Con il piano di sviluppo rurale verranno finanziate:
   1.1. strutture ed impianti agroindustriali per lavori di costo totale superiore a 1.000.000 Euro nonché macchinari finalizzati al condizionamento e alla selezione delle produzioni con particolare riferimento a progetti intesi alla collaborazione e/o alla fusione di due o più strutture agroindustriali per un costo totale superiore a 1.000.000 Euro.

2. Con l'OCM verranno finanziate:
   2.1. strutture agroindustriali per lavori di costo totale inferiore a 1.000.000 Euro
   2.2. Macchinari di completamento e modesto valore inseriti in progetti relativi a singole strutture richiedenti. Potrà essere finanziato l'acquisto di cassoni palettizzati e macchinari di movimentazione cassoni.

Per soddisfare alle esigenze di piccole realtà di trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, inserite nel territorio di montagna e fondamentali per il mantenimento e la salvaguardia del territorio stesso, potranno essere concesse deroghe ai limiti di spesa sopra evidenziati nell'ambito degli aiuti aggiuntivi a totale carico della Provincia Autonoma di Trento.
In conclusione, la Provincia Autonoma di Trento, ritenendo di aver pienamente giustificato la presente misura del Piano di Sviluppo Rurale e di averne dimostrata la perfetta coerenza con le altre misure realizzate nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato, ne chiede l'approvazione in deroga ai sensi dell'articolo 37 del Reg. (CE) n. 1257/99.
Si evidenzia inoltre che la Provincia Autonoma di Trento provvede annualmente all'approvazione dei programmi operativi presentati dalle singole OP ed è pertanto in grado di conoscere quali sono le iniziative ammesse a finanziamento nell'anno in corso.
A fronte di ciò, al fine di evitare la contemporanea presenza di più fonti di finanziamento per una medesima iniziativa l'amministrazione provinciale si comporterà come segue.
Qualora una tipologia di intervento sia prevista a finaziamento in un determinato anno nel programma operativo dell'OP per quel medesimo anno tale tipologia non sarà ammissibile a finaziamento ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale. Quando non vi sarà questa sovrapposizione verrà comunque valutato che vi sia coerenza fra le misure presenti nel Piano e nel programma operativo.

Nell'ambito degli obiettivi proposti dalla presente misura e degli investimenti ammissibili si propongono le seguenti priorità settoriali:

Latte e produzioni animali.

Il finanziamento è limitato agli investimenti che soddisfano almeno uno dei requisiti di seguito riportati:

1) Sono realizzati da cooperative e altre associazioni di produttori legalmente riconosciute;
2) si riferiscono a prodotti provenienti da allevamenti che adottano il metodo di produzione biologica (Regolamento (CEE) n. 2092/91);
3) si riferiscono a prodotti particolatri o di nicchia per i quali è dimostrabile la presenza di sufficienti sbocchi commerciali.

Viticoltura.

In accordo con quanto previsto dalla OCM vino il finanziamento è limitato agli investimenti che soddisfano contemporaneamente i requisiti espressi ai seguenti punti 1) e 2) oppure 1), 3), 4)

- Si riferiscono a produzioni di vini a marchio (VQPRD, DOC, DOCG, e IGT).
- Si riferiscono alla trasformazione e/o commercializzazione di prodotti provenienti da impianti esistenti e da nuovi impianti autorizzati in base alle normative vigenti.
- Hanno come obiettivo un miglioramento dei sistemi e delle tecnologie relative al controllo, alla qualità del vino ed al rispetto dell'ambiente.
- Non determinano un aumento delle capacità di trasformazione a livello regionale.

Ortofrutta.
L'aiuto è riservato in via prioritaria agli investimenti relativi al prodotto fresco, realizzati da cooperative agricole o altre associazioni di produttori legalmente riconosciute in adeguamento delle strutture esistenti sia alle capacità di frigoconservazione che in tecnologie di lavorazione e confezionamento.

Criteri per verificare i benefici economici per i produttori primari.
Quando l'investimento viene realizzato da cooperative agricole o da associazioni di produttori agricoli, la positiva ricaduta economica sui produttori di base si considera implicita.
Nel caso di investimenti realizzati da altri soggetti, essi devono dimostrare di acquistare i prodotti oggetto dell'investimento direttamente da produttori agricoli o loro associazioni. Il controllo viene fatto per 5 anni successivi alla realizzazione dell'investimento mediante verifica dei documenti contabili (registro dei fornitori e fatture relative all'acquisto delle materie prime agricole).
Possono essere ammessi acquisti da soggetti diversi dai produttori agricoli e dalle loro associazioni se detti acquisti corrispondono ad una percentuale modesta del prodotto complessivamente trattato nel corso dell'anno e hanno lo scopo di completare la gamma dell'offerta in particolari momenti dell'anno in cui i fornitori abituali non detengono in misura sufficiente quel particolare prodotto.
I produttori di base devono quindi in maniera prioritaria partecipare ai vantaggi economici derivanti dall'attuazione degli investimenti ammessi a finanziamento. La mancata osservanza di tale principio sarà sufficiente a definire non ammissibile a contributo un progetto.

Tipi di aiuto.
Gli aiuti riferiti alla presente misura sono concessi sotto forma di contributo in conto capitale.

Possono essere erogati:
- anticipi fino al 50% della spesa pubblica dietro presentazione di idonea garanzia fidejussoria;
- acconti per stati d'avanzamento sino all'80% della spesa pubblica.

h. MISURA 8
Imboschimento delle superfici agricole

(art. 31- comma 1)

A) CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Premessa : Al fine di preservare l'elevato grado di biodiversità del territorio mantenendo così l'attuale valenza paesaggistica-ambientale ed il corretto equilibrio fra la selvicoltura e la fauna selvatica, una specifica Legge Provinciale vieta i rimboschimenti ad esclusione di quelli con finalità ambientali, di tutela idrogeologica e di valorizzazione di alcune specie pregiate.

Descrizione e obiettivi.
Gli investimenti nel settore delle aree agricole abbandonate sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- sviluppo della superficie boscata in aree caratterizzate da problematiche idrogeologiche;
- valorizzazione della produzione legnosa di pregio ed a rapido accrescimento;
- favorire l'utilizzo del territorio in modo più compatibile con i dinamismi propri dell'ambiente nel rispetto della biodiversità;
- favorire la funzione ricreativa, paesaggistica e ambientale nelle aree fortemente antropizzate;
- lottare contro l'effetto "serra" e favorire l'assorbimento del CO2;
- recuperare elementi vegetazionali tradizionali del paesaggio rurale.

I terreni agricoli che possono beneficiare del sostegno all'imboschimento comprendono seminativi, prati, pascoli e superfici adibite a colture permanenti, coltivate in modo stabile al momento della presentazione della domanda.

Le tipologie di intervento riguardano:

- Imboschimenti protettivo - ambientali;
- arboricoltura pregiata da legno;
- impianti a rapido accrescimento;
- castanicoltura;
- imboschimenti multifunzionali finalizzati al recupero di elementi vegetazionali tradizionali.

Intensità dell'aiuto.
L'importo dell'aiuto per l'imboschimento delle superfici agricole sarà commisurato solamente ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e non potrà eccedere il massimale di 6.000 Euro/HA. Gli imboschimenti con finalità ambientale e di tutela idrogeologica potranno beneficiare di una percentuale di aiuti pari al 100% del costo totale ammissibile. Tutte le altre fattispecie potranno beneficiare dell'aiuto nella misura del 60% del costo totale ammissibile.

Contributo comunitario.
Il 40 % dell'intensità complessiva nell'aiuto.

B) ALTRI ELEMENTI

Beneficiari.
Proprietari privati e loro associazioni.
Dettagli delle condizioni di ammissibilità.
Il beneficiario si impegna a non variare la destinazione dei terreni imboschiti per il periodo di 10 anni dalla data di erogazione dell'aiuto.

Priorità.
Sono ammessi in via prioritaria gli interventi relativi alla protezione idrogeologica.

Casi di esclusione.
Sono esclusi dal contributo alle spese di imboschimento gli impianti di "alberi di Natale".
Sono esclusi gli agricoltori che eventualmente beneficiano del sostegno al prepensionamento.
Sono esclusi gli interventi effettuati con specie non autoctone.

Limiti.
Superficie minima Ha 1,00.
Non viene fissata la superficie massima.
Limite massimo di spesa per interventi diversi dagli imboschimenti protettivo – ambientali pari a 6.000 Euro per ettaro.
Per gli interventi di cui trattasi sono esclusi i costi di manutenzione ed il premio annuo compensativo delle perdite di reddito derivanti dall'imboschimento.

i. MISURA 9
Altre misure forestali

PREMESSA.

In Trentino da più di quarant'anni la gestione sostenibile delle foreste ha rappresentato il cardine intorno al quale ha ruotato la politica ambientale dell'area occupata da bosco, con risultati di eccellenza. Detta politica ambientale è stata sostenuta da una attenta opera di pianificazione che ha interessato tutti i patrimoni pubblici e privati ed ha raggiunto la copertura del 100% dell'intera superficie boscata provinciale. Questa programmazione, ben in anticipo sulle varie direttive CEE e protocolli d'impegno tra i vari Stati, regola tutti gli interventi in campo ambientale, infrastrutturale, di protezione della fauna, di prevenzione dagli incendi, ecc. ed è evidentemente conforme a quanto richiesto.

In tale pianificazione ed in tutti questi anni, sulla scorta di sensibilità ed esperienze maturate nel tempo, si è posto principalmente l'accento sul miglioramento e consolidamento dei parametri bio-auxometrici delle formazioni forestali, applicando tecniche che si rifacevano (e si rifanno) alla selvicoltura naturalistica nell'obiettivo di recuperare la massima stabilità e funzionalità ecosistemica dei complessi boscati. I risultati positivi che ne sono derivati, che un illustre cattedratico ha definito "valanga verde", sono stati facilitati da due serie di fattori:
- la prima legata alla distribuzione della proprietà forestale (75% di enti pubblici) che ha reso più semplice la definizione degli aspetti gestionali connessi con un bene che assolve compiti di pubblica utilità;
- la seconda riguarda il ruolo rivestito dal Governo locale che, attraverso leggi ad hoc ha posto attenzione all'intero settore, fornendo un appoggio sostanziale ai proprietari pubblici di boschi. Infatti l'impegno di risorse per questo scopo, ha riguardato, oltrechè sostegni finanziari erogati direttamente ai beneficiari, anche e soprattutto l'azione diretta della Provincia mediante interventi ed opere eseguite in economia diretta dalle proprie strutture su richiesta dei proprietari pubblici (Comuni, ASUC, ecc…). Tale forma di sostegno che è stata (ed è) ad un tempo appoggio finanziario, ma anche servizio per la buona gestione dei boschi pubblici, ha trovato definizione e supporto giuridico nella legge provinciale forestale (L.P. n. 48/1978). Come elemento di indubbia originalità, è da notare, che questi lavori realizzati in economia diretta dal Servizio Foreste, hanno potuto beneficiare oltrechè della copertura finanziaria della Provincia anche di importi finanziari che Comuni ed altri enti pubblici debbono obbligatoriamente accantonare su un apposito fondo (Fondo Forestale Provinciale). Tali importi ammontano al 10% degli introiti derivanti dalle vendite di legname autorizzato al taglio.

Si comprende quindi che il Servizio Foreste ha operato come "impresa di servizi" a favore dei proprietari pubblici (comuni e loro associazioni), quindi non su beni demaniali e ciò in relazione al fatto che i singoli proprietari non erano in grado, sia in termini di risorse finanziarie che in termini organizzativi, di far fronte alle necessità colturali e di valorizzazione infrastrutturali delle loro proprietà. Del resto l'ente pubblico proprietario di boschi nel momento in cui chiede l'intervento del Servizio Foreste, dispone anche la consegna al medesimo dei territori oggetto dell'intervento attribuendo allo stesso la posizione giuridica di conduttore del fondo e quindi responsabile primo del bene consegnato. In conseguenza a ciò, nelle azioni previste di seguito, che riguardano il settore forestale, tra i "beneficiari" deve intendersi anche il Servizio Foreste - Provincia, nel momento in cui opera non su boschi demaniali (circostanza esclusa dall'articolo 29, comma 3, del regolamento 1257), ma su quelli di altri proprietari pubblici (comuni e loro associazioni) a norma della legge.

Sottomisura 9.1
Valorizzazione filiera bosco-legno

AZIONE 9.1.1
Raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura
(art. 30 comma 1 - 3° trattino)

A) CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione e obiettivi.
Questa azione si pone l'obiettivo di conseguire un corretto sviluppo sostenibile delle foreste e dell'ambiente montano, attraverso la valorizzazione degli aspetti economici e sociali, integrandoli con le problematiche ambientali. Si cercherà cioè, di sviluppare gli aspetti produttivi della foresta rispettando, anzi migliorando, la qualità ambientale dei boschi interessati.
In quest'ottica si cercheranno di favorire gli interventi selvicolturali attuati con tecniche a basso impatto ambientale. Un' appropriata meccanizzazione ed una adeguata professionalità delle maestranze sono il presupposto indispensabile per una gestione ecocompatibile. Per tale motivo si incentiveranno le imprese all'acquisto di attrezzature specifiche e funzionali all'esecuzione di tipologie esecutive rispettose dell'ambiente, ma in grado di dare competitività e redditività al lavoro svolto.
L'adeguamento tecnologico del parco macchine e la dotazione di attrezzature antinfortunistiche, porterà anche ad un miglioramento delle condizioni di lavoro delle maestranze, ad un aumento del loro reddito, ad una riduzione di costi di esbosco presupposti indispensabili per una corretta gestione delle foreste. L'azione inoltre si prefigge di migliorare le infrastrutture necessarie per poter applicare tali metodi di lavoro rispettosi dell'ambiente. Queste opere (viabilità, piazzali di stoccaggio, trattamento e stagionamento del legname grezzo) non sono direttamente finalizzate ad aumentare il reddito dell'azienda, ma a permettere l'azione di riequilibrio selvicolturale in aree ove altrimenti sarebbero attuabili unicamente interventi intensivi quali tagli a raso o su ampie superfici.
Con tale azione si prevedono inoltre interventi che facilitino una razionale commercializzazione del legname, informatizzandone e migliorandone i sistemi di misurazione e di vendita.

Le tipologie di intervento riguardano:
- Promozione d'investimenti infrastrutturali dotazionali riferiti alle piccole e medie imprese artigiane forestali (ex Regolamento (CEE) n.867/90)
- promozione d'investimenti infrastrutturali, che non generino entrate nette consistenti, fino alla prima lavorazione del legname. Tali infrastrutture dovranno essere in sintonia con tutta la legislazione ambientale vigente che tutela in particolar modo le aree a parco, nonchè tutte le emergenze botaniche e faunistiche. Inoltre tali opere saranno finalizzate all'attuazione di tecniche colturali a basso impatto.
- interventi per la razionalizzazione del prodotto legno e del mercato;

Intensità dell'aiuto.
- L'intensità dell'aiuto è pari al 40% del costo totale ammissibile per gli interventi riguardanti l'acquisto di attrezzature forestali, che permettano una gestione ecocompatibile delle foreste, elevabili al 50% per l'acquisto di attrezzature innovative o con carattere sperimentale e per le imprese di neoformazione;
- l'intensità dell'aiuto per la realizzazione di infrastrutture è pari al 40% del costo totale ammissibile;
- l'intensità dell'aiuto per gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di commercializzazione del legno è pari al 40% del costo totale ammissibile.

Contributo comunitario.
Il 15% del costo totale per l'acquisto di attrezzature e per il miglioramento delle condizioni di vendita e commercializzazione, nonché per gli interventi di infrastrutturazione.(Piazzali, garages, etc.)

B) ALTRI ELEMENTI

Beneficiari.
Imprese artigiane boschive singole o associate dotate di certificato di idoneità a condurre i lavori in bosco, proprietari forestali pubblici e privati e le loro associazioni, dotati di strumento pianificatorio per la gestione dei boschi nonché il Servizio Foreste per l'esecuzione dei lavori dallo stesso eseguiti direttamente come specificato in premessa, con l'esclusione delle proprietà costituenti il demanio pubblico Provinciale, Regionale o Statale, e delle loro imprese.

Dettagli delle condizioni di ammissibilità.
Tipologia lavori.

- Incentivi per l'acquisto di attrezzature specifiche;
- incentivi per la realizzazione di infrastrutture per lavori in bosco e per la prima lavorazione del legname;
- incentivi per gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di commercializzazione del legname;

Obblighi.
Il beneficiario si impegna a non alienare né distogliere dall'uso cui sono destinate le attrezzature per un periodo di almeno 6 anni.
Il beneficiario si impegna a non variare la destinazione d'uso delle infrastrutture realizzate per un periodo di almeno 15 anni.

Priorità.
Sono ammesse in via prioritaria le iniziative proposte da imprese di neoformazione, quelle per l'acquisto di attrezzature innovative compatibili con la gestione sostenibile delle foreste.

Casi di esclusione.
Interventi per acquisto terreni, acquisto di veicoli per trasporto manodopera e quelli a favore di segherie.

Limiti.
Per ogni intervento non potrà essere superato il livello di 300.000 €.

AZIONE 9.1.2
Progetti filiera bosco e filiera legno
(art. 30 comma 1 - 4° trattino)

A) CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Obiettivi.
Valorizzazione del legname trentino attraverso iniziative di qualificazione del prodotto e di rivitalizzazione del mercato, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia per un miglioramento della gestione sostenibile dei patrimoni forestali attraverso l'ecocertificazione e la creazione di nuovi sbocchi commerciali.

Le tipologie di intervento riguardano:
migliorare la gestione sostenibile dei patrimoni e valorizzare la qualità dei prodotti forestali attraverso :
- introduzione di idonei sistemi di certificazione dei boschi e del loro prodotto, al fine di qualificarne le caratteristiche e garantirne la provenienza da foreste gestite in modo ecosostenibile ;
- Ricerca di nuovi sbocchi commerciali svincolando il mercato dall'ambito locale inserendolo in un circuito più ampio e porlo in alternativa a prodotti non rinnovabili , così da favorire una migliore collocazione sul mercato di ogni assortimento ritraibile ;
- l'incoraggiamento dell'accorpamento delle proprietà boschive private di minima superficie, attualmente troppo frammentate per permettere una qualsiasi forma di gestione selvicolturale sostenibile;
- l'associazionismo dei proprietari privati al fine di favorire una gestione sostenibile delle foreste;

Intensità dell'aiuto e/o ammontare e differenziazioni applicate.
cfr. " Misura dell'aiuto"

Contributo comunitario.
Il 50% dell'intensità complessiva dell'aiuto.

B) ALTRI ELEMENTI

Beneficiari.
Proprietari privati individuali ed associati (persone fisiche e giuridiche) e proprietari pubblici con l'esclusione delle proprietà costituenti il demanio pubblico Provinciale, Regionale e Statale, e delle loro imprese

Dettagli delle condizioni di ammissibilità.
Tipologia lavori.
Miglioramento della gestione sostenibile dei patrimoni forestali attraverso:
-a) certificazione dell'attuazione di una gestione sostenibile delle foreste e certificazione di provenienza del prodotto ;
-b) ricerca di nuovi sbocchi commerciali;
-c) sostegno dell'accorpamento a favore dei proprietari privati unicamente entro i limiti strettamente necessari per poter attuare una seppur minima gestione ecosostenibile;
-d) sostegno alle spese sostenute dai piccoli proprietari privati al fine di poter convenientemente pianificare e gestire i propri boschi.

Misura dell'aiuto.
Per quanto riguarda il punto:
-a) Al fine di conseguire l'ecocertificazione della gestione delle proprietà forestali, e la certificazione di provenienza del prodotto, verrà corrisposto un contributo pari all' 80% del costo totale ammissibile;
-b) Per la ricerca di nuovi sbocchi commerciali del prodotto legnoso verrà corrisposto un contributo pari all' 80%

del costo totale ammissibile;

-c) 30% del costo totale ammissibile per l'accorpamento delle piccole proprietà forestali private

-d) 60% del costo totale ammissibile per la costituzione delle associazioni e per la loro gestione nei primi 3 anni di attività

Obblighi.

Per quanto riguarda i punti:

-a) Mantenimento degli standard certificati per la durata del piano;

-b) Nessun obbligo

-c) non alienazione e non divisione dei terreni accorpati per 20 anni

-d) non scioglimento dell'associazione per almeno 10 anni

Priorità.

Nessuna priorità

Limiti.

Per il punto –a) nessun limite;

Per il punto –b) nessun limite;

Per il punto -c) limite minimo di partenza Ha 1,00

limite massimo di superficie ottenuta con l'accorpamento Ha 50,00

Per il punto -d) il contributo viene concesso unicamente per i primi 3 anni di attività

AZIONE 9.1.3
Associazionismo forestale per la gestione sostenibile delle foreste
(art. 30 comma 1- 5° trattino)

A) CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione e obiettivi.
L'azione si prefigge l'obiettivo di favorire in forme flessibili e con la minore incidenza possibile di costi fissi, la gestione in forma associata delle risorse forestali appartenenti a comuni e/o privati al fine di integrare lo sviluppo economico ed ambientale, in sintonia con gli impegni internazionali assunti dall'Italia per una gestione sostenibile delle foreste.
Le tipologie di intervento riguardano:

- Promuovere, attraverso lo strumento della convenzione, la costituzione e la gestione di associazioni pubbliche cui possono aderire anche proprietari privati di boschi singoli o associati.

Intensità dell'aiuto.
Cfr. " Misura dell'aiuto"

Contributo comunitario.
Il 50% dell'intensità complessiva dell'aiuto.

B) ALTRI ELEMENTI

Beneficiari.
Associazione di proprietari pubblici e privati con esclusione di quelle a preminente partecipazione Provinciale, Regionale e Statale.

Dettagli delle condizioni di ammissibilità.
Tipologia lavori.

- predisposizione di un piano di gestione delle proprietà associate;
- spese per la costituzione delle associazioni ivi comprese quelle notarili;
- spese di prima organizzazione strutturalmente connesse all'avviamento dell'attività per il periodo di 5 anni.

Misura dell'aiuto.
L'intensità dell'aiuto è digradante dall' 80% fino al 20% del costo totale ammissibile per la costituzione e per l'organizzazione per i primi 5 anni;

Obblighi.
La durata delle associazioni deve statutariamente essere fissato per un periodo minimo di 10 anni.

Priorita'.
Non sono previste priorità

Limiti.
Per costituzione e primo avviamento delle associazioni, viene fissato un limite massimo di spesa di 50.000 Euro;
per le spese sostenute per l'attività amministrativa viene fissato il limite minimo di superficie boscata pari ad ettari 2.000 e negli anni successivi, ed il limite massimo di spesa pari a 20.000 Euro.

Sottomisura 9.2
Miglioramento della gestione forestale e ambientale

AZIONE 9.2.1
Imboschimento superfici non agricole
(art. 30 comma 1 - 1° trattino)

A) CARATTERISTICHE PRINCIPALI.

Descrizione e obiettivi.
Per le motivazioni espresse nella parte introduttiva del presente piano (la superficie boscata è ormai pari al 55.4% del totale), la forestazione non rappresenta più una direttiva strategica della politica forestale locale. Una specifica legge provinciale vieta infatti i rimboschimenti al fine di preservare un elevato grado di biodiversità del territorio mantenendo così l'attuale valenza paesaggistica. La possibilità di procedere ad impianti è quindi limitata ad aree caratterizzate da problematiche di stabilità idrogeologica, paesaggistico-ambientale od a limitati interventi di recupero di colture desuete.
In particolare si vuole:

- sviluppare le superfici boscate in aree caratterizzate da problematiche idrogeologiche;
- favorire l'utilizzo dello spazio naturale in modo compatibile con i dinamismi propri dell'ambiente valorizzando la biodiversità;
- favorire la funzione ricreativa, paesaggistica ed ambientale nei complessi boscati in aree fortemente antropizzate;

Le tipologie di intervento riguardano:

- Imboschimenti protettivo – ambientali;
- imboschimenti multifunzionali finalizzati al recupero di elementi vegetazionali tradizionali;

Intensità dell'aiuto.
L'importo dell'aiuto per gli imboschimenti delle superfici non agricole sarà pari al 90% dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e non potrà eccedere il massimale di 6.000 Euro per ettaro.
Per gli interventi con finalità di tutela idrogeologica, ambientale, l'aiuto potrà essere pari al 100% dei costi totali ammissibili.

Contributo comunitario.
Il 50% dell'intensità complessiva dell'aiuto.

B) ALTRI ELEMENTI.

Beneficiari.
Proprietari pubblici e privati e loro associazioni, nonché il Servizio Foreste ,con esclusione delle proprietà costituenti demanio pubblico Provinciale, Regionale, Statale,

Dettagli delle condizioni di ammissibilità.
In linea generale saranno ammissibili agli aiuti le spese per lavori di preparazione e risistemazione terreno, concimazione, acquisto piante, loro trasporto e messa a dimora ed altre spese connesse all'impianto.

Obblighi.
Il beneficiario si impegna a non variare la destinazione d'uso dei terreni imboschiti per un periodo minimo di 10 anni dalla data di erogazione dell'aiuto.

Priorita'.
Sono ammessi in via prioritaria gli interventi di protezione idrogeologica.

Casi di esclusione.
Sono esclusi dall'aiuto alle spese di imboschimento:
- impianti di alberi di Natale;
- gli aiuti per le spese di manutenzione e per il mancato reddito;
- Imboschimenti conseguenti ad obblighi imposti dalla Pubblica Amministrazione.

Limiti.
- Limite minimo per singolo beneficiario Ha 1,00.
- Limite minimo e massimo di spesa non fissato in quanto correlato alle relative superfici e comunque entro il limite di 6.000 Euro per ettaro.

AZIONE 9.2.2
Razionalizzazione della gestione forestale
(art. 30 comma 1- 2° trattino)

A) CARATTERISTICHE PRINCIPALI.

Descrizione e obiettivi.
L'azione si prefigge il miglioramento della gestione dei boschi attraverso la pianificazione, quale elemento essenziale per veicolare sul territorio le pratiche proprie di una gestione sostenibile delle foreste trentine.

Le tipologie di intervento riguardano:
- Realizzazione o revisione di inventari e di piani di gestione forestale.

Intensità dell'aiuto.
L'aiuto per l'esecuzione dei corsi e dei piani di vario tipo sarà pari al 60% del costo totale ammissibile;
Se l'intervento riguarda proprietà i cui redditi sono minimali tale livello viene elevato all'80%.

Contributo comunitario.
Il 50% dell'intensità complessiva dell'aiuto.

B) ALTRI ELEMENTI.

Beneficiari.
Tutti i proprietari pubblici e privati di boschi e le loro associazioni nonché il Servizio Foreste, con l'esclusione delle proprietà costituenti il demanio pubblico Provinciale, Regionale e Statale.

Dettagli delle condizioni di ammissibilità.
Obblighi.
La pianificazione dovrà comunque essere conforme e fare riferimento agli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti a livello statale, provinciale ed agli impegni internazionali assunti dall'Italia in campo ambientale.

Priorita'.
Saranno ammessi in via prioritaria gli interventi riguardanti la pianificazione assestamentale sovraziendale.

Limiti.
Per quanto riguarda la pianificazione viene fissato unicamente il limite minimo di superficie pari a 10,00 ettari. Viene fissato un tetto massimo annuo pari a Euro 50.000 per singolo intervento.

Azione 9.2.3
Miglioramento dei patrimoni forestali
(art. 30 comma 1 - 2° trattino)

A) CARATTERISTICHE PRINCIPALI.

Descrizione e obiettivi.
Nell'ambito della politica forestale attuata in questa Provincia con le modalità tecniche ed esecutive indicate nella premessa a questa misura, la presente azione si prefigge di proseguire nel miglioramento dei patrimoni forestali. Si cercherà di sviluppare in particolar modo i pregi ambientali delle foreste migliorandone la stabilità ecologica lavori verranno quindi eseguiti adottando tecniche a basso impatto ambientale. Per quanto riguarda gli interventi di adeguamento della viabilità forestale, gli stessi saranno previsti nel rispetto delle direttive "Natura 2000" ed in sintonia con la vigente legislazione ambientale che tutela in particolar modo le aree a parco ed i biotopi, nonché tutte le emergenze botaniche e faunistiche. Nell'ambito della plurifunzionalità delle foreste si favorirà la valorizzazione delle emergenze botaniche ed ambientali in grado, per la loro peculiarità di fungere da volano per uno sviluppo integrato dell'economia locale

Le tipologie di intervento riguardano:
- adeguamento della rete viabile forestale finalizzata allo sviluppo del territorio boscato
- interventi di valorizzazione di emergenze botaniche ed ambientali volti a preservare e valorizzare aspetti o piante con particolare valenza ambientale, in grado, per le loro caratteristiche, di fungere da elementi di caratterizzazione ed attrazione turistica dell'intera zona.
- recupero ed allestimento di patrimonio edilizio rurale finalizzato all'istituzione di musei, rifugi forestali, centri e percorsi didattici

Intensità dell'aiuto sui costi totali ammissibili .
- 70% per l'adeguamento della rete viabile
- 100 % per interventi sistematori e di bioingegneria e valorizzazione ecologica
- 60% per interventi sul patrimonio edilizio rurale

Contributo comunitario.
Il 50% dell'intensità complessiva dell'aiuto.

B) ALTRI ELEMENTI

Beneficiari.
Tutti i proprietari pubblici e privati di boschi e le loro associazioni nonchè il Servizio Foreste con l'esclusione delle proprietà costituenti il demanio pubblico Provinciale, Regionale e Statale.

Dettagli delle condizioni di ammissibilità.
Tipologia lavori.
In linea generale sono ammissibili agli aiuti i seguenti interventi:
a) adeguamento della rete viabile forestale
b) tagli finalizzati alla valorizzazione di caratteristiche peculiari
c) creazione di arboreti estetici e da seme nonché interventi di cura e valorizzazione di siti ed alberi con particolare valenza ambientale
d) interventi sistematori e di bioingegneria
e) mantenimento di sistemi silvopastorali tradizionali caratterizzati da alto grado di biodiversità
f) recupero ed allestimento del patrimonio edilizio rurale finalizzato all'istituzione di musei, rifugi forestali, centri e percorsi didattici

Obblighi.
I beneficiari dovranno impegnarsi alla manutenzione e corretta gestione degli interventi realizzati, nonché al rispetto di quanto previsto dalle leggi provinciali di settore.
a) dovrà essere compatibile con tutti gli strumenti di pianificazione esistenti
b) la destinazione non potrà essere modificata per 20 anni e la manutenzione dovrà essere effettuata per 10 anni;
c) la destinazione non potrà essere modificata per 20 anni e la manutenzione dovrà essere effettuata per 10 anni;
d) la manutenzione dovrà essere effettuata per 5 anni
e) la destinazione non potrà essere modificata per 20 anni e la manutenzione dovrà essere effettuata per 10 anni;
f) la destinazione non potrà essere modificata per 20 anni

Priorita'.
sono ammessi in via prioritaria gli interventi ricadenti in zone a rischio d'incendio, quelli di protezione idrogeologica e quelli di protezione dalle calamità
In generale, per quanto riguarda gli interventi su proprietà privata, si darà priorità assoluta alla forma associata

Limiti.
a) - per adeguamento e manutenzioni straordinarie: km 280
- per manutenzioni ordinarie: km 2.100
b) Ha 10
c) Ha 10
d) Ha 200
f) n° 20

Limite max di spesa ammissibile.
a)- per adeguamento e manutenzioni straordinarie: 200.000 Euro/km
- per manutenzioni ordinarie: 4.000 Euro/km
b) 7.000 Euro /Ha
c) 10.000 Euro/Ha
d) 50.000 Euro/Ha
e) 2.500 Euro/Ha
f) 50.000 Euro per intervento

Azione 9.2.4
Ricostituzione boschi danneggiati e strumenti prevenzione dei disastri naturali
(art. 30 comma 1- 6° trattino)

A) CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione e obiettivi.
La multifunzionalità della foresta rappresenta l'obiettivo primario al fine di valorizzare le potenzialità del territorio. Gli interventi sono finalizzati a favorire questa molteplicità di funzioni sempre nel rispetto dei corretti equilibri ambientali, economici e sociali. Quindi la prevenzione, nelle sue diverse forme, di possibili disastri naturali, nonché la ricostituzione delle aree silvo-pastorali danneggiate, costituiscono un passaggio importante per gli obiettivi di stabilità e multifunzionalità del territorio.

Le tipologie di intervento nelle aree silvopastorali riguardano:
- interventi di recupero dei popolamenti forestali;
- ripristino ambientale;
- opere sistematorie intensive ed estensive a difesa degli eventi calamitosi;
- azioni di infrastrutturazione del territorio ai fini di prevenzione dalle calamità;
- programmazione di specifici interventi.

Intensità dell'aiuto.
L'intensità dell'aiuto è pari al 90% del costo totale ammissibile.

Contributo Comunitario.
Il 50% dell'intensità complessiva dell'aiuto.

B) ALTRI ELEMENTI

Beneficiari.
I proprietari di boschi e loro associazioni nonché il Servizio Foreste senza le limitazioni di cui all'art. 29, comma 3, del regolamento (CE) n.1257/99.

Dettagli delle condizioni di ammissibilità.
Tipologia lavori.
In linea generale nelle aree silvopastorali saranno ammissibili agli aiuti i seguenti interventi:
- taglio e sgombero di piante accidentate;
- interventi di ricostituzione e rinaturalizzazione boschiva;
- interventi di miglioramento della capacità del bosco di trattenere le acque, la neve, il suolo, (prevenzione da erosione, frane, valanghe etc.) attraverso l'applicazione di buone tecniche colturali;
- lavori di sistemazione del terreno e di sistemazione intensiva ed estensiva;
- costruzione di infrastrutture di prevenzione e difesa dagli eventi calamitosi;
- studi e campagne di informazione e di educazione ambientale finalizzati alla prevenzione dei rischi;
- redazione di strumenti pianificatori per la difesa dalle calamità naturali;
- monitoraggio dello stato delle foreste e interventi fitosanitari.

Misura dell'aiuto.
L'intensità dell'aiuto è pari al 90% del costo totale ammissibile.

Obblighi.
Preventiva pianificazione degli interventi di prevenzione in sintonia con gli strumenti di pianificazione nazionale e provinciale.
La destinazione d'uso non potrà essere modificata per almeno 20 anni.
Manutenzione degli interventi per un minimo di 5 anni.

Priorita'.
Verrà data priorità alle opere aventi una forte connotazione di difesa pubblica.

Limiti.
- per taglio di sgombero di piante accidentate viene fissato il limite minimo di superficie interessata di ettari 1,00 ed un limite massimo di spesa di 100.000 Euro per richiedente;
- per interventi di ricostituzione boschiva limite minimo di superficie ettari 5 e limite massimo di spesa 50.000 Euro per richiedente;
- per singolo intervento di rinaturalizzazione di aree degradate, limite minimo di superficie Ha 5,00, limite massimo di spesa 50.000 Euro;
- per ogni intervento intensivo ed estensivo di sistemazione di aree forestali, limite massimo di spesa 200.000 Euro ;
- per ogni intervento di costruzione di infrastrutture a difesa di eventi calamitosi, limite massimo di spesa 200.000 Euro;
- per ogni intervento di manutenzione straordinaria infrastrutturale limite massimo di spesa 100.000 Euro;
- per la redazione di strumenti pianificatori, viene fissato il limite massimo di spesa di 10.000 Euro per ogni intervento.

Azione 9.2.5
Mantenimento e miglioramento della stabilita' ecologica delle foreste di interesse pubblico
(art. 32 comma 1 - 1° trattino)

A) CARATTERISTICHE PRINCIPALI.

Obiettivi
Mantenere e migliorare la stabilità ecologica delle foreste con funzione protettiva di interesse pubblico.
Evitare la diffusione di organismi e patologie nocivi alla stabilità ecostistemica.
Con quest'azione si intende inoltre garantire la persistenza di particolari nicchie od aspetti ecologici della foresta con interventi non solo di sensibilizzazione, ma anche di sostegno diretto per attività onerose connesse ad una gestione particolarmente attenta e restrittiva.

Le tipologie di intervento riguardano:
- Attività di lotta fitosanitaria ed altre avversità, anche di origine antropica che colpiscono i boschi;
- attività connesse o mancati redditi da sostenersi in attuazione dei piani di gestione forestale.

Intensità dell'aiuto.
Cfr. "Misura dell'aiuto".

Contributo comunitario.
Il 50% dell'intensità complessiva dell'aiuto.

B) ALTRI ELEMENTI

Beneficiari
Proprietari di boschi pubblici e privati e loro associazioni, nonché il Servizio Foreste, con l'esclusione delle proprietà costituenti il demanio pubblico Provinciale, Regionale e Statale.

Dettagli delle condizioni di ammissibilità.
Tipologia lavori.
In linea generale sono ammissibili agli aiuti i seguenti interventi:
- spese per analisi di laboratorio, acquisto e installazione sistemi di monitoraggio;
- spese per attuazione di lotta biologica e/o integrata;
- spese per realizzazione interventi tesi a ridurre gli impatti negativi sugli ecosistemi causati sia da agenti biotici che abiotici;
- sostegno per attività onerose o mancato reddito dovuto all'attuazione di misure volte alla biodiversità ed alla tutela di foreste con funzione di interesse pubblico.

Misura dell'aiuto.
Entro i limiti minimi e massimi fissati dal regolamento CE, sarà determinato con deliberazione della Giunta Provinciale secondo l'altitudine, la pendenza del versante ed il rischio di frane, valanghe e scoscendimenti .

Obblighi.
Gli interventi di lotta fitosanitaria dovranno avere una durata minima di anni 3.
Obbligo di stipula di specifici contratti.

Priorità.
Va data priorità agli interventi nelle proprietà forestali ricomprese nell'area di parco ed a quelli riguardanti azioni fitosanitarie in situazioni di forte degrado ambientale.

Limiti.
Limiti di superficie minima di Ha 5,0 accorpati.
Limite minimi e massimi di spesa: quelli indicati nell'allegato al regolamento (CE) n. 1257/1999 e riferiti all'art. 32 dello

j. MISURA 10
Miglioramento fondiario

sottomisura 10.1
Bonifica
(art. 33 - 1° trattino)

A) CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione e obiettivi.

Come evidenziato nel dettaglio nella parte generale del P.S.R. il territorio della provincia di Trento è caratterizzato da una morfologia estremamente variabile e dalla presenza di notevoli pendenze su gran parte di esso.
In tale contesto ha assunto particolare rilevanza l'azione svolta dai Consorzi di Bonifica e dai Consorzi di Miglioramento Fondiario, istituiti con R.D. n. 215 del 1933. I Consorzi di Bonifica, in passato, hanno contribuito a risolvere problemi di carattere igienico-sanitario nei territori di fondovalle recuperando all'uso agricolo terreni acquitrinosi e insalubri con vantaggi notevoli dal punto di vista economico e sociale. Attualmente, oltre a mantenere in efficienza quanto sinora realizzato, essi esercitano attività legate maggiormente alla difesa dell'ambiente, al presidio del territorio e alla regimazione delle acque di superficie nel fondovalle del fiume Adige.
I Consorzi di Miglioramento Fondiario hanno agito maggiormente sul territorio delle valli minori promuovendo la realizzazione di opere di infrastrutturazione fondamentali per il mantenimento e la valorizzazione del territorio, del paesaggio e dell'ambiente con risultati che vanno oltre alla possibilità dell'uso agricolo delle superfici.
Come si è più volte sottolineato proprio l'attività agricola svolta nel passato è in gran parte responsabile del paesaggio del territorio trentino. Si pensi, ad esempio, alla presenza dei terrazzamenti con muri a secco nelle zone ad elevata intensità colturale o alle modifiche del territorio (es. sistemazione delle pendenze dei terreni) dovute ai cambiamenti delle tecniche colturali e alla diffusione della meccanizzazione. La conservazione del paesaggio, quindi, non può prescindere dal mantenimento delle aree agricole e delle attività connesse all'attività agricola. In quest'ottica le opere di bonifica, intesa come mantenimento e miglioramento del territorio, svolgono un ruolo fondamentale.
In particolare nel fondovalle dell'Adige, unica porzione di territorio provinciale che possiede alcune similitudini con i territori di pianura, nel quale confluiscono le acque di torrenti affluenti dell'Adige e le acque provenienti dai pendii circostanti è necessario mantenere e migliorare il sistema di regimazione delle acque superficiali già impostato ai tempi dell'Impero Austroungarico e costituito da fosse e idrovore demaniali. Ciò assume particolare rilevanza in considerazione del fatto che le opere svolte dai Consorzi di bonifica sono importanti anche per la sicurezza del territorio e dei centri abitati di fondovalle.
Per il mantenimento delle caratteristiche paesaggistiche e per consentire lo svolgimento dell'attività agricola con criteri moderni, razionali e rispettosi dell'ambiente sono inoltre necessarie le opere realizzate dai Consorzi di miglioramento fondiario.
Obiettivi della misura sono:
- tutela del territorio in termini ambientali;
- mantenimento delle caratteristiche del paesaggio rurale;
- miglioramento delle caratteristiche agronomiche dei terreni.

Gli obiettivi vengono perseguiti attraverso opere di bonifica primaria per grandi comprensori di fondovalle (sistemazione delle fosse di bonifica, ridefinizione dei collettori primari ed acquisto di attrezzature per la manutenzione) e con opere di sistemazione del terreno per il mantenimento dell'attività agricole e delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche (regimazione delle acque superficiali, terrazzamenti, adeguamenti delle pendenze con movimenti terra)

Intensità dell'aiuto e/o ammontare e differenziazioni applicate.

Per opere di bonifica primaria (sistemazione delle fosse primarie di bonifica, idrovore, ecc.) su terreni demaniali di competenza dei Consorzi di Bonifica: 100% della spesa ammessa.

Per opere di sistemazione dei terreni e regimazione delle acque superficiali di competenza dei Consorzi di miglioramento fondiario: fino al 80 % della spesa ritenuta ammissibile. L'aiuto sarà maggiorato di dieci punti percentuali qualora le opere siano eseguite nel perimetro interessato da un riordino fondiario.

Contributo comunitario.
35% del costo totale

B) ALTRI ELEMENTI

Beneficiari.
Beneficiari sono i Consorzi di Miglioramento Fondiario e i Consorzi di Bonifica.

Dettagli delle condizioni di ammissibilità.
Tipologie di azioni.
- rilevazione ed accatastamento delle fosse di bonifica primaria;
- sistemazione e manutenzione delle fosse con aumento, ove necessario, delle sezioni;
- ammodernamento e miglioramento del sistema delle idrovore;
- acquisto mezzi per la manutenzione di opere di bonifica primaria;
- lavori di bonifica idraulica e agraria per superfici accorpate di dimensioni superiori a 4 ha nelle aree sfavorite con deroga per il rifacimento di murature. Nelle zone particolarmente sfavorite l'area interessata non può essere inferiore all'ettaro purché di interesse pluriaziendale. (rifacimento di murature a secco, drenaggi sistemazioni superficiali dei terreni).

Tipi di aiuto.
Gli aiuti riferiti alla presente misura sono concessi sotto forma di contributo in conto capitale.
Possono essere erogati:
- anticipi fino al 50% della spesa pubblica dietro presentazione di idonea garanzia fidejussoria. Gli enti pubblici non sono tenuti alla presentazione di tale garanzia;
- acconti per stati di avanzamento sino all'80% della spesa pubblica.

k. MISURA 11
Ricomposizione fondiaria

sottomisura 11.1
Riordino fondiario
(art. 33 - 2° trattino)

A) CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione e obiettivi.

Il riordino fondiario indica un insieme di operazioni volte a ridurre il frazionamento fondiario mediante accorpamento e ricomposizione organica di particelle frammentate. La frammentazione, la dispersione e la polverizzazione della proprietà fondiaria rappresentano problemi estremamente rilevanti per l'economia e lo sviluppo delle aziende agricole. Tali anomalie sono evidenziate dalla diminuzione di superficie delle singole aziende, dalla riduzione delle aree e dei corpi delle particelle che costituiscono l'azienda e dalla loro dispersione nell'area agricola della zona. Trattasi di una patologia fondiaria da intendere come perdita di terreno utile perché aumentano le terre di confine, le servitù di passo, la difficoltà nell'impiego di mezzi meccanici razionali, i contrasti per il diffondersi delle diversità colturali, le perdite anche notevoli dei tempi di lavoro per il trasferimento da un fondo all'altro. Questo fenomeno, particolarmente incidente nelle aziende agricole situate in terreni montani, produce costi e effetti facilmente intuibili con una pesante ricaduta negativa sulle aziende agricole, trattasi di costi diretti e indiretti che penalizzano il risultato economico della singola azienda.

La poca disponibilità di territorio coltivabile, la redditività delle colture in alcune aree, la bassissima resa in altre, vincolano la proprietà fondiaria. Da sempre in Provincia di Trento si assiste ad una graduale riduzione della superficie media della particelle fondiarie unitamente ad un aumento delle comproprietà indivise delle stesse. Tali fattori condizionano e limitano gli investimenti aziendali.

L'istituto del riordino fondiario è ritenuto lo strumento più efficace per combattere la frammentazione e la polverizzazione, specie se viene attuato dai Consorzi di Miglioramento Fondiario. Il territorio provinciale trentino può contare sulla attività di diversi dai Consorzi di Miglioramento Fondiario, enti legati al territorio, che hanno un ruolo fondamentale per la realizzazione di opere infrastrutturali.

Obiettivo primario della misura è quello di favorire interventi nel settore agricolo per riuscire a creare degli appezzamenti, per quanto possibile, regolari, sufficientemente dimensionati e coltivabili al massimo delle loro potenzialità.

Obiettivi più specifici sono:

- Creare appezzamenti, sorti dall'ammassamento di tutte le proprietà della singola impresa, attorno ad un nucleo;
- Eliminare qualsiasi diritto di transito o servitù di passo, fornendo una viabilità ottimale ed un accesso ad ogni appezzamento;
- Contenere i costi di lavorazione incidendo favorevolmente sull'economia di scala mediante un ottimale ed efficiente impiego dei mezzi di produzione;
- Incidere favorevolmente sull'ambiente consentendo un sensibile miglioramento dei trasporti;
- Impedire la frammentazione successiva ponendo un vincolo di indivisibilità ventennale a carico di ogni nuova particella fondiaria;
- Ridurre al massimo il numero di particelle fondiarie all'interno del perimetro del riordino.

Intensità dell'aiuto e/o ammontare e differenziazioni applicate.

Per la realizzazione del progetto di riordino e per le pratiche amministrative relative i contributi potranno raggiungere il 90%

Contributo comunitario.
35% del costo totale

B) ALTRI ELEMENTI

Beneficiari.
Beneficiari sono i Consorzi di Miglioramento Fondiario e i Consorzi di Bonifica.

Dettagli delle condizioni di ammissibilità.
Le particelle fondiarie sono assoggettate ad un vincolo ventennale di indivisibilità iscritto al tavoalre.

Tipologie di azioni.

- Rilievi pre e post riordino, operazioni tavolari e catastali, commissioni stima realizzazione delle nuove particelle.

Tipi di aiuto.
Gli aiuti di cui alla presente misura sono concessi sotto forma di contributi in conto capitale. Possono essere erogati anticipi fino al 90% della spesa ammessa.
Possono essere erogati acconti su stati di avanzamento fino all'80% della spesa ammessa.

o. MISURA 12
Rinnovamento e miglioramento dei villaggi, protezione e tutela del patrimonio rurale

sottomisura 12.1
Agriturismo collettivo
(art. 33 - 6° trattino)

A) CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione e obiettivi.
L'abbandono dell'attività agricola nelle zone di montagna, oltre ad aver ridimensionato le opportunità di occupazione e di reddito in tali zone, ha avviato un processo di abbandono dei manufatti rurali e di progressivo degrado del paesaggio rurale alpino. Nonostante questi punti di debolezza legati alla marginalità, queste zone possiedono un elemento di attrazione, l'ambiente incontaminato. In effetti, le aree dell'arco alpino sono state in questi ultimi anni sempre più interessate da un particolare segmento della domanda turistica, il cosiddetto "turismo soft" (agriturismo, equiturismo e altro) che fa leva sia su risorse naturali e paesaggistiche, sia su risorse antropiche. Questa nuova dimensione turistica si traduce, di fatto, nella diffusione della pratica escursionistica e nell'espansione delle opportunità di ricreazione ambientale.
Il diffondersi del turismo a limitato impatto ambientale in queste zone può costituire fonte di integrazione di reddito per le popolazioni rurali, a condizione che le stesse siano in grado di conservare e valorizzare integrità paesaggistico, ambientale e culturale, di offrire strutture ricettive sobrie e anche improntate alla bioarchitettura, di servire pietanze salubri.
Obiettivi della misura sono:

- qualificare l'offerta turistica legata ad attività di turismo rurale eco-compatibile mediante la valorizzazione delle risorse naturali, il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico culturale, l'offerta di servizi socio culturali, sportivi e per il tempo libero;
- permettere l'integrazione del reddito degli agricoltori che operano nelle zone rurali favorendo l'esercizio di attività complementari a quella tradizionale, quali l'agriturismo e l'ospitalità rurale;
- conservazione del paesaggio rurale.

Intensità dell'aiuto e/o ammontare e differenziazioni applicate.
Gli interventi eseguiti in applicazione della misura potranno usufruire di contributi fino all'80% per i Consorzi di Miglioramento Fondiario, Comuni e altri Enti pubblici, fino al 40% per Associazioni di Produttori e per Cooperative Agricole.

Contributo comunitario
30% del costo totale

B) ALTRI ELEMENTI

Beneficiari.
Beneficiari sono i Consorzi di Miglioramento Fondiario di primo e secondo grado, i Comuni o comunque altri enti pubblici, Associazioni di produttori e Cooperative Agricole, Associazioni agrarie comunque denominate.

Dettagli delle condizioni di ammissibilità.
Tipologie di azioni.

- Risanamento conservativo, sistemazione e adeguamento di malghe e edifici montani ai fini della formazione di punti d'appoggio anche per il pernottamento lungo sentieri e percorsi sia in quota sia in fondovalle.
- Risanamento conservativo, sistemazione e adeguamento di fabbricati, nel rispetto delle caratteristiche delle costruzioni tradizionali, situati lungo percorsi turistici atti all'illustrazione del circuito, alla degustazione, ristorazione, pernottamento. Qualora vengano effettuati interventi nell'ambito di iniziative aventi come obiettivo la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte di Associazioni di produttori e Cooperative Agricole, Associazioni agrarie comunque denominate dovranno essere rispettate le condizioni stabilite nella misura 7 riguardo all'accertamento dell'esistenza di sufficienti sbocchi normali di mercato. Sono esclusi interventi a favore di aziende agricole.
- Adeguamento anche parziale di strutture rurali ad uso collettivo al fine di proporre all'utenza turistica modalità tradizionali di lavorazione di prodotti artigianali locali.
- Sistemazione di siti e strutture di interesse ambientale, storico e culturale al fine di creare centri di valorizzazione turistica.
- Sistemazione di percorsi di interesse turistico enogastronomico, naturalistico ecc. ripristinando e integrando viabilità agricole o montane, completandoli di segnaletica didattica e informativa per l'illustrazione dei tracciati.

Per la realizzazione delle suddette azioni nelle zone obiettivo 2 e nelle zone transitorie (phasing out) è escluso un intervento del FERS.

Tipi di aiuto.
Gli aiuti riferiti alla presente misura sono concessi sotto forma di contributo in conto capitale.
Possono essere erogati:

- anticipi fino al 50% della spesa pubblica dietro presentazione di idonea garanzia fidejussoria. Gli enti pubblici non sono tenuti alla presentazione di tale garanzia;
- acconti per stati di avanzamento sino all'80% della spesa pubblica.

q. MISURA 13
Gestione delle risorse idriche in agricoltura

sottomisura 13.1

Irrigazione
(art. 33 - 8° trattino)

A) CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione e obiettivi.

La disponibilità idrica per le colture ha consentito l'affermazione di un'agricoltura specializzata e soprattutto, nei casi in cui la pratica irrigua è condotta in modo razionale, ha permesso l'ottenimento di prodotti di elevate qualità organolettiche e una maggiore stabilità produttiva.

Seppure la Provincia di Trento sia ricca di risorse idriche, negli ultimi anni si assiste ad un progressivo depauperamento dei corsi d'acqua principali dovuto oltre che al crescente utilizzo d'acqua per usi civili e per le diverse attività produttive anche ad un cambiamento del clima. Ciò provoca difficoltà per l'equilibrio ambientale dell'intero territorio e, più in particolare, per la vita dei corsi d'acqua e dei relativi ecosistemi.

In termini generali l'utilizzo delle acque nel territorio provinciale è regolamentato da norme statali che la Provincia Autonoma di Trento applica in armonia con le proprie. Nel rispetto dei principi generali esposti nella Legge Galli (Legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante disposizioni in materia di risorse idriche): " Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche , i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici", la Provincia di Trento adotta un iter burocratico estremamente rigoroso per il rilascio delle concessioni a derivare acqua per i diversi scopi. La P.A.T., inoltre, ha predisposto un Piano di utilizzazione delle acque che programma l'utilizzo delle acque per i diversi usi e contiene le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua. Facendo riferimento ai fabbisogni per l'agricoltura, il documento mette in luce l'importanza della pratica irrigua per la conduzione dell'attività agricola e il progressivo abbandono di sistemi di distribuzione ad elevato consumo dell'acqua a favore di metodi che ne consentono il risparmio e individua la dotazione unitaria per gli impianti a pioggia pari a 0,5 l/s per ettaro. Tale valore viene rispettato inderogabilmente ai fini della concessione a terzi a derivare acqua a fini irrigui. Nel caso degli impianti a goccia il parametro assume un valore più contenuto, pari a 0,25-0,3 l/s per ettaro. Oltre a ciò esistono norme che obbligano l'utente al rilascio di una portata minima vitale per i corsi d'acqua (L.P. 60/78). Appare pertanto evidente come vi sia una ferma volontà da parte dell'Amministrazione, pur compatibilmente con le necessità dei settori produttivi, di non permettere in alcun modo che la risorsa idrica sia soggetta a sprechi con riflessi negativi sull'ambiente.

Pare opportuno evidenziare che, ai fini irrigui, viene peraltro favorito l'utilizzo di acque superficiali rispetto a quello di acque sotterranee, limitato con norme che assoggettano a tutela la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee.

Nella consapevolezza che la risorsa acqua rappresenta un bene ambientale da tutelare, già da molti anni i Servizi competenti del Dipartimento Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento hanno promosso nel settore agricolo iniziative per favorire un migliore utilizzo delle acque superficiali attraverso la riconversione delle opere di distribuzione obsolete, introducendo sistemi di distribuzione che consentono il risparmio della risorsa idrica quali la pioggia lenta e il microjet o addirittura la goccia, favorendo l'adozione di sistemi di controllo automatizzato della distribuzione e la diffusione di sistemi di calcolo del bilancio idrico (Irritel), nel rispetto delle norme di una buona pratica agricola attraverso una gestione collettiva.

Già con delibera 18294 del 31 dicembre 1990 la Giunta Provinciale, infatti, prevedeva la possibilità di favorire iniziative che prevedevano l'utilizzo di sistemi di irrigazione a risparmio d'acqua e, di regola, con preferenza per quelle a base consorziale.

Il territorio provinciale può infatti contare sull'attività dei Consorzi di Miglioramento Fondiario, enti legati al territorio, che hanno un ruolo fondamentale nella realizzazione di opere infrastrutturali di dimensioni ragguardevoli che

assumono le caratteristiche proprie di opere di pubblica utilità. La gestione collettiva consente un'attenta programmazione della distribuzione irrigua su ampi territori sia in termini di quantità che di momento ottimale di intervento.
Obiettivo primario della misura è quello di favorire interventi nel settore agricolo per il risparmio idrico in un'ottica di sostenibilità ambientale.
Obiettivi più specifici sono:

- adozione di tecniche irrigue che consentano un risparmio d'acqua e di energia;
- soddisfacimento delle reali esigenze delle colture, evitando eccessi di erogazioni;
- raggiungimento di adeguate garanzie di sicurezza per gli impianti;
- gestione collettiva della risorsa idrica ai fini del controllo e della razionalizzazione del prelievo;
- adozione di tecniche irrigue che consentano di opportuni elementi nutritivi con maggiore attenzione alle esigenze delle colture e dell'ambiente (sistema a goccia per fertirrigazione).

La scelta prioritaria per il sistema di irrigazione a goccia, qualora tecnicamente possibile, riveste indubbi vantaggi oltre che da un punto di vista agronomico, anche da un punto di vista ambientale. Oltre al contenuto consumo d'acqua, che ha risvolti positivi sulla vita dei corsi d'acqua, le modalità di aspersione impediscono il dilavamento di concimi e antiparassitari destinati alle colture limitando l'inquinamento delle falde sottosuperficiali e influendo quindi positivamente sulla qualità delle acque.
In ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva Nitrati la misura si propone di favorire l'adozione di metodi irrigui a limitato consumo d'acqua anche attraverso la sostituzione degli impianti esistenti.
Si ribadisce che i rifacimenti irrigui consentono di passare da sistemi obsoleti, che utilizzano tecniche poco efficienti come lo scorrimento e la distribuzione a pioggia ad elevata pressione, a tecniche che consentono di ridurre l'uso dell'acqua di almeno il 20% nel caso della pioggia lenta sino al 50% nel caso dei sistemi di microirrigazione. Si evidenzia inoltre che gli impianti di nuova realizzazione dispongono di nuovi sistemi di misurazione dell'acqua utilizzata consentendo così di monitorare l'uso di tale risorsa.

Intensità dell'aiuto e/o ammontare e differenziazioni applicate.

- Per la realizzazione o il rinnovo delle reti di adduzione irrigua consortili, compresi i sistemi di automazione, il contributo potrà raggiungere il 90% della spesa ammessa.
- Per la realizzazione o il rinnovo delle opere di distribuzione di competenza aziendale, eseguite dai beneficiari della misura (Consorzio di Miglioramento Fondiario e Consorzi di Bonifica) è previsto un contributo fino al 50% della spesa ammessa.
- Sono obbligatori sistemi di controllo della quantità d'acqua erogata (attraverso contatori) e devono essere previsti, per soddisfare particolari esigenze in funzione del fabbisogno idrico, automatismi che permettono l'esclusione temporanea di zone e/o appezzamenti di una stessa area irrigua
- Sono ammissibili a finanziamento impianti irrigui su vigneto solo con sistemi a goccia e con funzione di soccorso (per interventi di competenza aziendale il contributo sarà fino al 50% della spesa ammessa).
- La realizzazione di impianti irrigui a pioggia lenta è ammessa solamente qualora venga soddisfatta la funzione antibrina, per il completamento di lotti di impianti a pioggia esistenti, nei siti nei quali lo stato degli impianti frutticoli non consente una razionale distribuzione a goccia (per interventi di competenza aziendale il contributo sarà fino al 50% della spesa ammessa).
- A monte dell'intervento deve essere monitorato il fabbisogno idrico in relazione alla coltura in atto e all'ampiezza dell'area irrigua, mettendolo in connessione con la portata disponibile realmente misurata.

Contributo comunitario.
25% del costo totale per gli interventi finanziati con contributo fino al 90% della spesa ammessa.
15% del costo totale per gli interventi finanziati con contributo fino al 50% della spesa ammessa.

B) ALTRI ELEMENTI

Beneficiari.
Beneficiari sono i Consorzi di Miglioramento Fondiario e i Consorzi di Bonifica.

Dettagli delle condizioni di ammissibilità.
Tipologie di azioni

- rinnovo di impianti di adduzione e di distribuzione obsoleti utilizzando metodi irrigui a limitato consumo idrico in relazione alle caratteristiche geopedologiche del terreno e alle colture in atto
- realizzazione di nuovi impianti per colture che non presentano problemi relativamente agli sbocchi di mercato e non creano problemi di eccedenze
- interventi di miglioramento della gestione della risorsa idrica tramite automazione di impianti preesistenti
- realizzazione di opere accessorie (es. piccole vasche di compensazione) per migliorare la gestione della risorsa idrica
- messa a punto di sistemi di controllo della quantità d'acqua erogata

Priorità.

- La definizione delle percentuali di contributo terrà conto delle tipologie di distribuzione adottate, privilegiando le tecniche a ridotto consumo d'acqua.
- Iniziative rivolte alla realizzazione di impianti irrigui con tecniche microirrigue che consentono il risparmio d'acqua.

Tipi di aiuto.
Gli aiuti riferiti alla presente misura sono concessi sotto forma di contributo in conto capitale.
Possono essere erogati:

- anticipi fino al 50% della spesa pubblica dietro presentazione di idonea garanzia fidejussoria. Gli enti pubblici non sono tenuti alla presentazione di tale garanzia;
- acconti per stati di avanzamento sino all'80% della spesa pubblica.

r. MISURA 14
Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura

sottomisura 14.1
Infrastrutture rurali
(art. 33 - 9° trattino)

A) CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione e obiettivi

Il territorio trentino è caratterizzato da una particolare morfologia che condiziona le possibilità di sviluppo delle zone più marginali che nel corso degli ultimi anni sono state interessate da un progressivo abbandono da parte delle popolazioni residenti, con conseguenti riflessi negativi sull'ambiente e sul paesaggio.

In un contesto più ampio di interventi volti alla valorizzazione dell'ambiente rurale, appare di fondamentale importanza favorire la realizzazione e il potenziamento delle infrastrutture.

A questo proposito lo sviluppo e la manutenzione di una viabilità rurale secondaria e interpoderale assumono notevole rilievo allo scopo di favorire le attività produttive, con particolare riferimento a quella agricola. Una viabilità efficiente contribuisce quindi ad elevare le condizioni di vita delle popolazioni rurali. Il mantenimento dell'attività agricola nelle zone marginali, peraltro, consente di contrastare il degrado ambientale.

Qualora adeguatamente supportato da interventi di valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale, il miglioramento delle condizioni della viabilità consente di ampliare le possibilità di utilizzo della stessa a fini diversi, in particolare connessi ad una fruizione turistica del territorio, favorendo le possibilità di integrazione del reddito per gli operatori agricoli, attraverso lo svolgimento di attività plurifunzionali.

Altre opere infrastrutturali che rivestono un'importanza notevole per consentire la permanenza delle popolazioni in zone marginali e disagiate sono rappresentate da acquedotti potabili e elettrodotti.

La misura si propone il seguenti obiettivi:

- sistemazione e miglioramento di un'efficiente rete interpoderale
- condizioni di maggiore sicurezza per gli utenti
- realizzazione di acquedotti potabili e elettrodotti
- razionale utilizzo della potenzialità produttiva del territorio, consentendo un uso plurifunzionale delle risorse
- diminuzione dei costi di produzione
- mantenimento del paesaggio e dell'ambiente.

Intensità dell'aiuto e/o ammontare e differenziazioni applicate.

Per la sistemazione di strade interpoderali esistenti e per la realizzazione di nuova viabilità sono previsti contributi fino all'80% della spesa ammessa.

Per la realizzazione di acquedotti potabili e di elettrodotti collettivi sono previsti contributi fino all'80% della spesa ammessa.

Contributo comunitario

30% del costo totale.

B) ALTRI ELEMENTI

Beneficiari.

Beneficiari sono i Consorzi di Miglioramento Fondiario di primo e secondo grado, i Comuni o comunque altri enti pubblici.

Dettagli delle condizioni di ammissibilità.
Tipologie di azioni.

a) Sistemazione di strade interpoderali esistenti.
   Sono permesse manutenzioni straordinarie e miglioratrici a viabilità realizzata da oltre 15 anni.
   Dovrà essere prevista la necessaria segnaletica stradale.
   L'ampiezza normale della carreggiata non dovrà superare i 3 m, comprese le banchine. Per ampiezze superiori saranno necessarie motivate ed esplicite giustificazioni in merito.
b) Realizzazione di nuova viabilità.
   Nella realizzazione si dovrà tenere conto delle limitazioni previste dal Piano Urbanistico provinciale per il rispetto dell'ambiente.
   La realizzazione di nuova viabilità deve comunque essere legata a situazioni del tutto particolari, di comprovata necessità, e solamente qualora non sia tecnicamente possibile ripristinare tracciati esistenti.
   L'ampiezza massima della carreggiata non dovrà superare i 3 m, comprese le banchine. Per ampiezze superiori saranno necessarie motivate ed esplicite giustificazioni in merito.
c) Realizzazione di acquedotti potabili.
d) Realizzazione di elettrodotti.

Per la realizzazione delle suddette azioni nelle zone obiettivo 2 e nelle zone transitorie (phasing out) è escluso un intervento del FERS.

Tipi di aiuto.
Gli aiuti riferiti alla presente misura sono concessi sotto forma di contributo in conto capitale.
Possono essere erogati:

- anticipi fino al 50% della spesa pubblica dietro presentazione di idonea garanzia fidejussoria. Gli enti pubblici non sono tenuti alla presentazione di tale garanzia;
- acconti per stati di avanzamento sino all'80% della spesa pubblica.

r. MISURA 14
Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura

sottomisura 14.2
Bacini d'accumulo ed adduzione irrigua primaria
(art. 33- 9° trattino)

A) CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione e obiettivi.
Nel corso degli anni l'utilizzo dell'acqua è via via aumentato creando problemi di carenza per i diversi settori produttivi. Contemporaneamente ciò ha comportato notevoli risvolti negativi per l'ambiente, in particolare per la vita dei corsi d'acqua.
Il settore agricolo risente in modo considerevole delle difficoltà dovute a tale situazione. Soprattutto nelle aree frutticole, infatti, l'applicazione della pratica irrigua nei modi e nei tempi opportuni rappresenta una condizione senza la quale non è possibile ottenere produzioni di qualità ottimale. Già nella precedente programmazione (misura 5 DOCUP 1994-1999) i problemi legati ad un razionale utilizzo dell'acqua avevano travato alcune soluzioni in particolare con la realizzazione di opere di adduzione consorziali e di bacini di accumulo in grado di contenere quantitativi d'acqua sufficienti a superare i periodi di emergenza per l'irrigazione delle colture. Si ritiene opportuno riproporre una misura analoga anche nel Piano di Sviluppo Rurale in considerazione dei notevoli vantaggi che essa può conseguire anche a livello ambientale. L'accumulo di acqua in periodi in cui la sua disponibilità è notevole al fine di consentirne l'utilizzo nei periodi di maggior bisogno per le colture permette di limitare il prelievo dai corsi d'acqua in momenti in cui vi è un calo fisiologico della portata. In questo modo è tutelata la salute dei corsi d'acqua e degli ecosistemi acquatici. La costruzione di reti di adduzione principale a gestione collettiva, inoltre , consente una razionale gestione della risorsa idrica evitando inutili sprechi e limitando i consumi energetici.
Le motivazioni che ispirano la misura e le dimensioni ragguardevoli delle opere proponibili in quest'ambito hanno suggerito di riservare la possibilità di accedere agli aiuti solo attraverso un approccio collettivo.
Riassumendo gli obiettivi della misura sono:

- favorire la gestione collettiva delle risorse idriche;
- ottenere un maggiore controllo sull'uso delle risorse idriche permettendo una programmazione più efficace degli interventi da parte dell'Ente pubblico;
- garantire l'approvvigionamento per gli usi agricoli compatibilmente con le esigenze ambientali dei corsi d'acqua;
- migliorare le condizioni dei corsi d'acqua;
- consentire una maggiore economia di gestione da parte dei beneficiari finali;
- limitare e raggruppare le opere di presa sui torrenti evitando sprechi di risorse e migliorando la situazione ambientale;
- ridurre i prelievi di acque sotterranee al fine di tutelare l'equilibrio idrico delle falde.

Intensità dell'aiuto e/o ammontare e differenziazioni applicate.
Gli interventi eseguiti in applicazione della misura potranno usufruire di contributi dal 60% al 90% della spesa ammessa.

Contributo comunitario.
30% del costo totale

B) ALTRI ELEMENTI

Beneficiari.
Consorzi irrigui e di Miglioramento Fondiario di I e II grado.

Dettagli delle condizioni di ammissibilità.
Tipologie di azione.

- Razionalizzazione delle opere di captazione irrigua realizzando un'unica condotta che consenta alle aziende agricole interessate di realizzare con altri strumenti la distribuzione dell'acqua alle colture. Non sono previsti interventi a favore di singole aziende agricole.
- Realizzazione di piccoli bacini di ritenuta idrica per consentire una regolare disponibilità di acqua anche durante la stagione estiva e consentire inoltre l'accumulo delle risorse idriche nei momenti in cui gli impianti non entrano in funzione (ad esempio in presenza di vento) evitando lo spreco di tali risorse. Non sono previsti interventi a favore di singole aziende agricole.
-
- Interventi per la rinaturalizzazione delle aree adiacenti ai bacini di accumulo anche mediante l'introduzione di idonee fasce di vegetazione per l'integrazione del paesaggio.

Tipi di aiuto.
Gli aiuti riferiti alla presente misura sono concessi sotto forma di contributo in conto capitale.
Possono essere erogati:

- anticipi fino al 50% della spesa pubblica dietro presentazione di idonea garanzia fidejussoria. Gli enti pubblici non sono tenuti alla presentazione di tale garanzia;
- acconti per stati di avanzamento sino all'80% della spesa pubblica.

t. MISURA 15
Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali nonché al benessere degli animali.

sottomisura 15.1
Imboschimento di aree ripariali nude ricomprese nelle aree di pertinenza fluviale di fondovalle. (art. 33 - 11° trattino)

A) CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione e obiettivi.

Gli alvei naturali dei torrenti e dei fiumi di fondovalle costituiscono una tipologia ambientale ormai quasi del tutto scomparsa dal paesaggio della Provincia di Trento: la ricerca di spazi per l'espansione degli insediamenti urbani, industriali, per l'agricoltura e le infrastrutture ha finito per sottrarre ai corsi d'acqua, soprattutto a quelli di fondovalle, tutto lo spazio che occupavano.

Fino a pochissimo tempo fa i fiumi erano considerati solo come vie per trasferire l'acqua da un luogo all'altro o come vie di deflusso per gli scarichi civili ed industriali, come fonti di energia idroelettrica, ecc.; ora sta emergendo la necessità di riconoscere ad essi il ruolo di "edificatori di ambiente" per il loro alto valore paesaggistico e la loro funzione ecologica essenziale nei processi di scambio di materia ed energia con il territorio del bacino imbrifero di pertinenza. Per corso d'acqua si deve dunque intendere l'alveo (arginato più o meno artificialmente) con le sue pertinenze naturali, tra le quali, i boschi ripariali, rientrano a pieno titolo.

Garantire una salvaguardia efficace e duratura dei paesaggi fluviali e torrentizi nelle Alpi è un obiettivo essenziale per tutta l'Europa poiché è in gioco la sopravvivenza degli ultimi biotopi di questo genere; tutelarli in modo sistematico e coerente è quindi altrettanto importante quanto attuare degli interventi di rigenerazione, ripristinandone le condizioni naturali. Per quanto concerne il primo aspetto l'Amministrazione provinciale ha già avviato delle concrete iniziative di tutela tramite l'istituzione di aree protette e la previsione dello sviluppo di parchi fluviali; sotto l'aspetto del ripristino naturalistico, invece, il regime di proprietà delle aree golenali, per lo più privato o comunale, costituisce un ostacolo alla realizzazione degli interventi necessari.

L'importanza di queste particolari aree è riconosciuta anche a livello europeo, tanto che, gli habitat forestali ripariali sono riconosciuti tra quelli prioritari dalla Dir 92/43 CEE "Direttiva Habitat".

Infatti, questi habitat, ormai rarissimi, rivestono una grande importanza per la sopravvivenza di innumerevoli specie vegetali e della fauna selvatica e fungono da importanti corridoi per le specie migratrici; i letti naturali dei fiumi e le relative aree di piena rappresentano efficaci depuratori delle acque. Inoltre, la costituzione di zone tampone incolte o boscate (*buffer strip*) lungo le rive fluviali vulnerabili, riducono l'afflusso di nutrienti e fertilizzanti.

Nell'intento di tutelare le relitte porzioni di boschi ripariali ancora rimasti, la Provincia Autonoma di Trento, nell'ambito della procedura di revisione del Piano urbanistico provinciale, intende individuare in cartografia, lungo i principali corsi d'acqua, zone preferenziali di reperimento di parchi fluviali nonchè quelle formazioni forestali di ripa che ancora conservano le caratteristiche specifiche di questo tipo di associazione, proponendo per esse una specifica forma di tutela. In tale contesto poi, particolare significato assumono i biotopi, che già sono individuati dallo strumento urbanistico provinciale e tutelati ai sensi della Legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14, alcuni dei quali ricomprendono significative porzioni di questa tipologia forestale.

Gli obiettivi del sostegno a questo particolare settore forestale che caratterizza le aree di pertinenza fluviale, possono essere sommariamente riassunti nei seguenti punti:

1. contribuire al conseguimento degli obiettivi della legislazione comunitaria ed in particolare quelli previsti dalla Direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali finalizzata alla salvaguardia della biodiversità, dalla direttiva 79/409 CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e dalla direttiva 91/676 CEE sulla protezione delle acque dagli inquinamenti da nitrati.
2. Tutelare ed estendere queste particolari tipologie forestali ripariali, salvaguardando o potenziando in particolare la loro biodiversità;

3. Conservare e migliorare le funzioni ecologiche, ambientali e paesaggistiche di questi tipi di bosco, in riferimento alla funzione di tutela della flora, della fauna, con particolare riferimento alle specie dell'avifauna migratrice, di miglioramento della qualità delle acque e di contenimento delle emissioni di anidride carbonica;
4. Sostenere il reddito degli operatori legati alle attività agricole e selvicolturali in un quadro di economia sostenibile.

In coerenza con gli obiettivi sopra riportati gli interventi di estensione e miglioramento dei boschi ripariali deve interessare soprattutto le aree di fondovalle che più risentono della contrazione degli spazi naturali.
Tutti gli obiettivi qui sintetizzati concorrono al recepimento degli accordi e al rispetto degli impegni sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea in sede internazionale con:

- Risoluzione della prima Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste - Strasburgo 1990;
- Dichiarazione dei principi forestali sulla conservazione e lo sviluppo sostenibile delle foreste (Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo - Rio de Janeiro 1992);
- Risoluzione della seconda Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste europee - Helsinki 1993;
- Mozione finale del XIII Congresso forestale mondiale - Antalya 1997;
- Decisione sulle emissioni inquinanti nell'atmosfera (Conferenza per i cambiamenti climatici - Kyoto 1997);
- Linee operative per la gestione sostenibile delle foreste (Conferenze ministeriali di Lisbona e di Buenos Aires 1998).

Obiettivo specifico della misura è quello di incentivare la ricostituzione dei boschi ripariali nei biotopi individuati dal P.U.P. e lungo i tratti che verranno individuati con la delibera attuativa dei seguenti corsi d'acqua: Adige, Brenta, Cismon, Fersina, Avisio, Noce, Sarca, Chiese.
La misura proposta si articola in due azioni:

15.1.a) Imboschimento di aree ripariali nude.
15.1.b) Rinfoltimento e miglioramento della composizione floristica di boschi ripariali.

Intensità dell'aiuto e/o ammontare e differenziazioni applicate.
100% della spesa ammissibile.
In linea generale saranno ammesse all'aiuto le spese inerenti i lavori di preparazione e sistemazione del terreno, trasporto piantine, messa a dimora e qualsiasi altra spesa connessa all'impianto.

15.1.a) Imboschimento
L'importo degli aiuti per l'imboschimento delle aree golenali e ripariali viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e non potrà comunque eccedere il massimale di 4.000 Euro/ha (Lire 7.745.080/ha).
Nell'importo si considerano già quantificati gli oneri relativi alle manutenzioni obbligatorie dell'impianto per i primi tre anni.
L'accoglimento delle domande di contributo rimane comunque subordinato al parere del Servizio Parchi e FF.DD. anche in riferimento alla compatibilità ecologica dell'intervento proposto.

15.1.b) Rinfoltimenti e miglioramenti
L'importo degli aiuti per il rinfoltimento e il miglioramento delle aree golenali e ripariali viene commisurato ai costi effettivamente sostenuti dal beneficiario e non potrà comunque eccedere il massimale di 2.000 Euro/ha (Lire 3.872.540/ha).
Nell'importo si considerano già quantificati gli oneri relativi alle manutenzioni dell'impianto per i primi tre anni.

Non è previsto alcun premio compensativo per il mancato reddito né ulteriori aiuti per le spese di manutenzione.

Contributo Comunitario.
40% del costo totale

B) ALTRI ELEMENTI

Beneficiari.
Proprietari delle particelle fondiarie rappresentati da:

- Comuni
- Imprenditori agricoli singoli e associati iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli di cui alla L.P. 39/76.
- Altri soggetti privati

Dettagli delle condizioni di ammissibilità.
Tipologie di azioni previste.
Le tipologie di intervento riguardano:
15.1a) Imboschimento

a) Descrizione
   - La misura si applica agli interventi effettuati entro una fascia di 50 metri dalla riva, lungo i tratti di cui all'allegato 1, dei seguenti corsi d'acqua: Adige, Brenta, Cismon, Fersina, Avisio, Noce, Sarca e Chiese;
   - superficie minima dell'intervento per le aree fluviali: 5.000 metri quadrati accorpati o, qualora confinante col bosco, 2.000 metri quadrati accorpati. ;
   - superficie minima dell'intervento per i biotopi: 2000 mq

   Eventuali interruzioni fisiche esistenti, costituite da strade, canali, elettrodotti, ecc., non costituiscono interruzione dell'accorpamento dei terreni
   - superficie massima dell'intervento: 5 ettari;
   - la densità media d'impianto: almeno 2.500 piante ettaro
   - sono obbligatorie le cure colturali per i primi tre anni, secondo un programma di interventi che verrà dettagliato dal Servizio Parchi e FF.DD..

b) Indici di valutazione degli obiettivi
   - superficie complessiva recuperata con gli interventi di imboschimento;
   - personale impiegato nell'intervento;

c) Monitoraggi e verifiche
   Quelli previsti dal regolamento (CEE) n.1054/94.

15.1.b) Rinfoltimenti e miglioramenti

a) Descrizione
   - La misura si applica agli interventi effettuati nei biotopi di interesse provinciale, nei boschi ripariali esistenti lungo i tratti che verranno individuati con delibera attuativa, dei seguenti corsi d'acqua: Adige, Brenta, Cismon, Fersina, Avisio, Noce, Sarca e Chiese. Si tratta di impianti con specie igrofile (salici ed ontani soprattutto) con esclusive finalità di miglioramento ambientale e quindi privi di scopi produttivi. Per questo motivo si escludono problemi connessi all'esistenza di normali sbocchi di mercato, come richiesto dall'art. 37 comma 3 del Reg. (CE) 1257/99.
   - superficie minima dell'intervento per le aree fluviali: 5.000 metri quadrati accorpati o, qualora confinante col bosco, 2.000 metri quadrati accorpati. ;
   - superficie minima dell'intervento per i biotopi: 2000 mq

   Eventuali interruzioni fisiche esistenti, costituite da strade, canali, elettrodotti, ecc., non costituiscono interruzione dell'accorpamento dei terreni
   - superficie massima ammessa all'aiuto: 5 ettari;
   - la densità media d'impianto: secondo le indicazioni del Servizio Parchi e FF.DD., comunque non eccedente le 2.500 piante ettaro
   - sono obbligatorie le cure colturali per i primi tre anni, secondo un programma di interventi che verrà dettagliato dal Servizio Parchi e FF.DD..

b) Indici di valutazione degli obiettivi
   - superficie complessiva recuperata con gli interventi di rinfoltimento e miglioramento;
   - personale impiegato nell'intervento;

c) Monitoraggi e verifiche
   Quelli previsti dal regolamento (CEE) n.1054/94.

Priorità di finanziamento.
La priorità di primo livello viene accordata agli interventi proposti nei biotopi di interesse provinciale istituiti ai sensi della L.P. 14/86.
La priorità di secondo livello viene accordata agli interventi proposti lungo i tratti che verranno individuati con delibera attuativa, entro una fascia di 50 metri dalla riva, dei seguenti corsi d'acqua: Adige, Brenta, Cismon, Fersina, Avisio, Noce, Sarca e Chiese.
La priorità di terzo livello viene accordata agli interventi proposti dai Comuni, con precedenza a quelli ricadenti nelle zone svantaggiate.
La priorità di quarto livello viene accordata agli interventi proposti dai soggetti aventi diritto che hanno presentato istanza ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2078/92 sulla base del " Programma zonale pluriennale della Provincia Autonoma di Trento (Italy) per l'applicazione del Regolamento (CEE) n. 2078/92".
La priorità di quinto livello viene accordata agli interventi proposti dagli imprenditori agricoli;
All'interno di ciascun livello la priorità viene accordata alle superfici più estese.

Documentazione.
Il richiedente dovrà presentare domanda corredata della seguente documentazione:
- corografia dell'area d'intervento in scala 1: 10.000;
- un estratto mappa in scala 1:2.880 con evidenziate le particelle fondiarie e/o loro parti oggetto dell'intervento ed un programma delle manutenzioni;
- dichiarazione di impegno, pena la revoca dell'aiuto, a mantenere l'impianto per un periodo non inferiore ad anni 15 e ad eseguire le cure colturali post impianto nei successivi tre anni dall'intervento;
- estratto tavolare e foglio di possesso o autodichiarazione atta a dimostrare il titolo di proprietà delle particelle fondiarie interessate all'iniziativa;
- relazione tecnica con sintetica descrizione dell'intervento ed indicazione del programma delle manutenzioni;
- computo metrico estimativo.

Obblighi.
Il richiedente dovrà in ogni caso impegnarsi ad effettuare gli interventi inseriti nel programma delle manutenzioni dell'impianto, almeno per la durata di tre anni successivi all'impianto.
Il richiedente dovrà impegnarsi ad utilizzare per l'impianto esclusivamente quelle specie arboree od arbustive elencate in delibera attuativa, ovvero quelle che potranno essere espressamente indicate dal Servizio Parchi e Foreste demaniali della Provincia Autonoma di Trento il quale provvederà anche a fornire il postime necessario all'impianto.
La densità d'impianto, che dovrà essere realizzato in modo non regolare, dovrà essere, mediamente, di almeno 2.500 piante ad ettaro.
La concessione del contributo sarà subordinata alla disponibilità del materiale vivaistico.

Procedura amministrativa.
Sono previste le seguenti fasi procedurali:
- indizione del bando con indicazione dei termini di presentazione delle domande e delle misure tecniche particolari;
- presentazione delle domande;
- valutazione delle domande in sede di istruttoria tecnica ed amministrativa;
- autorizzazione all'esecuzione dei lavori;
- verifica finale a conclusione dei lavori;
- trasmissione dell'elenco di liquidazione all'Organismo liquidatore.

t. MISURA 15
Tutela dell'ambiente in relazione all'agricoltura, alla silvicoltura, alla conservazione delle risorse naturali nonché al benessere degli animali.

sottomisura 15.2
Miglioramento dei pascoli e degli alpeggi
(art. 33 - 11° trattino)

A) CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione e obiettivi.
Nell'ambito degli obiettivi di cui all'art. 33 del Regolamento 1257/1999, la misura è finalizzata:

- a migliorare le condizioni di vita e di lavoro negli alpeggi utilizzati in comune dagli allevatori;
- a perseguire il miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica delle zone rurali;
- a migliorare il livello di igiene nelle fasi di trasformazione dei prodotti agricoli;
- al benessere degli animali alpeggiati;
- alla diversificazione delle attività del settore agricolo incentivando il turismo rurale
- alla conservazione delle costruzioni rurali tradizionali.

La misura è applicata in zone montane particolarmente disagiate, gli alpeggi della Provincia di Trento sono, mediamente, ubicati a quote superiori ai 1500 m s.l.m.; l'intervento pubblico è finalizzato al mantenimento e miglioramento di una componente essenziale dell'ambiente alpino: i pascoli costituiscono un elemento caratterizzante del paesaggio montano e sono frutto di un secolare equilibrio tra le condizioni naturali e l'attività dell'uomo.
Gli interventi si propongono di migliorare le condizioni dei pascoli e delle strutture di alpeggio per garantire la continuità dell'attività di monticazione del bestiame e evitare il degrado di vaste aree della montagna. L'importanza della pratica dell'alpeggio per la conservazione dell'equilibrio ecologico è nota: seppure la maggior parte dei pascoli sia di origine artificiale, essi costituiscono, come già evidenziato, un ambiente in equilibrio che esplica un importante azione di protezione del fondovalle per la regimazione delle acque e la riduzione dei rischi di valanghe e di incendi. I pascoli costituiscono inoltre una fonte alimentare importante per la selvaggina e un ambiente di vita per numerose specie della flora alpina.
Il difficile reperimento di personale qualificato, la lontananza dai centri abitati, le condizioni degli edifici spesso inadeguate a livelli di minimo comfort per i pastori, i problemi igienico-sanitari connessi alla produzione e lavorazione del latte in loco sono i principali nodi da sciogliere per garantire anche per il futuro l'utilizzo dei pascoli e la conservazione dell'ambiente montano. Per questi motivi la misura non è finalizzata ad incrementi produttivi, ma al miglioramento delle condizioni di vita per i pastori (adeguamento delle abitazioni, approvvigionamento idropotabile e energetico, valorizzando le fonti rinnovabili, miglioramento dell'accessibilità degli alpeggi, adeguamento dei sistemi di smaltimento degli scarichi civili) anche sostenendo le attività che portano ad una diversificazione del reddito (turismo rurale e naturalistico, trasformazione del latte e vendita dei prodotti caseari) e al benessere degli animali (sistemazione dei ricoveri, razionalizzazione della mungitura, miglioramento dei sistemi di abbeverata, rotazione dei pascoli).

La situazione degli alpeggi nel 1998 era la seguente:

malghe alpeggiate	n.	377
superficie utilizzata	Ha	51.722
vacche da latte	c.	8.297
Manze	c.	5.952
capi in allevamento	c.	7.806
Equini	c.	1.112
pecore stanziali	c.	5.884
pecore transumanti	c.	6.976
Capre	c.	2.457

Intensità dell'aiuto e/o ammontare e differenziazioni applicate.

PROPONENTE INVESTIMENTI	%
enti pubblici, soggetti, proprietà collettive e loro consorzi possessori, possessori di consorzi di miglioramento fondiario	80% della spesa ammissibile
Soggetti privati	50% della spesa ammissibile

Solo ed esclusivamente per interventi volti all'utilizzo agrituristico delle malghe effettuati da soggetti privati si applica la normativa de minimis.
Per le iniziative di cui alla successiva tipologia di azione n. 11, proposta da qualsiasi soggetto, l'intensità dell'aiuto è limitata al 50% della spesa ammissibile.

Contributo Comunitario.
30% del costo totale

B) ALTRI ELEMENTI

Beneficiari.

- enti pubblici, soggetti possessori di proprietà collettive e loro consorzi che assicurino la gestione di pascoli e alpeggi;
- soggetti privati che assicurino la gestione di pascoli e alpeggi in loro possesso ;
- consorzi di miglioramento fondiario.

Dettagli delle condizioni di ammissibilità.
Sono ammissibili investimenti relativi a opere di miglioramento fondiario, l'ammodernamento delle strutture di malga con il rispetto dello stile e l'utilizzo di materiali tradizionali e l'acquisizione di dotazioni ed attrezzature, purchè consentano il raggiungimento di almeno uno degli obiettivi di cui al precedente punto A).
Gli alpeggi oggetto degli aiuti previsti dalla misura devono rispettare i criteri stabiliti dall'Azione 6.2.2. della Misura Agroambientale del presente Piano di Sviluppo Rurale.
Tutte le tipologie di azioni previste comportano da parte dei beneficiari l' impegno alla concessione in uso degli alpeggi a favore di soggetti che garantiscano la monticazione degli animali di una pluralità di allevatori.

Tipologie di azioni previste.
Le tipologie di intervento riguardano:
1. Interventi di conservazione e miglioramento delle costruzioni rurali tradizionali degli alpeggi.
2. Adeguamento igienico-sanitario delle abitazioni e dei locali per la lavorazione del latte.
3. Sale di mungitura.
4. Acquedotti.
5. Viabilità.
6. Approvvigionamento energetico.
7. Sistemazione dei pascoli.
8. Recinzioni.
9. Adeguamento per utilizzo agrituristico e di turismo rurale.
10. Costruzione di nuove malghe.
11. Acquisto attrezzature zootecniche e per la lavorazione del latte.

Standard minimi riguardo ad ambiente, igiene e benessere degli animali.
L'intervento deve rispettare le seguenti norme:

a) Ambiente.
   - testo unico sulla tutela delle acque dagli inquinamenti (che attua tra l'altro la direttiva 91/676/CEE);

b) Igiene degli allevamenti e dei locali di lavorazione.
   - DPR 14/1/1997 n. 54 che attua le direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE;

Gli alpeggi sono ubicati, di norma, in aree soggette a tutela paesaggistico-ambientale e a vincolo idrogeologico ai sensi della normativa vigente, per cui dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite dalle autorità competenti, inoltre parte degli alpeggi è ricompresa nel perimetro di Parchi nazionali o naturali, di conseguenza gli interventi strutturali devono essere conformi alle norme degli strumenti di pianificazione degli Enti parco.

Tipi di aiuto.
Gli aiuti di cui alla presente misura sono concessi sotto forma di contributi in conto capitale. Possono essere erogati:
- anticipi fino al 50% della spesa pubblica dietro presentazione di garanzie fidejussorie, gli enti pubblici non sono tenuti alla presentazione di tali garanzie;
- acconti per stati di avanzamento dei lavori sino all'80% della spesa pubblica.

u. MISURA 16
Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione
(Art 33 - 12° trattino)

A) CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione e obiettivi.
La misura si pone l'obiettivo di tutelare gli agricoltori nei confronti dei danni alla produzione agricola o ai mezzi di produzione causati da eventi imprevisti, calamità naturali o altri eventi eccezionali e dalle avverse condizioni atmosferiche.

Intensità dell'aiuto.
La misura consiste nella concessione di un contributo pubblico in conto capitale fino alla misura massima dell'80% della spesa ammessa, per gli interventi di indennizzo.

Contributo Comunitario.
15% del costo totale.

B) ALTRI ELEMENTI

Beneficiari.
Possono beneficiare degli aiuti gli agricoltori singoli e associati, compresi i consorzi costituiti in prevalenza da agricoltori.

Dettagli delle condizioni di ammissibilità.
Gli interventi di indennizzo possono essere concessi alle aziende agricole nel caso di calamità naturali o eventi eccezionali e nel caso di avversità atmosferiche che causano un danno superiore al 20% della produzione normale.
La produzione normale viene calcolata prendendo come riferimento la produzione media delle tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui è stato pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche.
Gli aiuti possono riguardare la ricostruzione delle scorte vive o morte danneggiate o distrutte, il ripristino della coltivabilità dei fondi e degli impianti e la ricostruzione e riparazione dei fabbricati e manufatti rurali, nonché le altre strutture che interessano la produzione aziendale;
Gli importi degli aiuti dovranno essere decurtati dalle eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi.

p. MISURA 17
Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione delle attività (art. 33 – 7° e 10° trattino)

A) CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Descrizione e obiettivi.

In molte aree rurali della Provincia l'attività agricola fornisce redditi insufficienti sia a causa delle condizioni fisico-climatiche che limitano le possibilità di ottenere produzioni di pregio sia per le caratteristiche strutturali delle aziende caratterizzate frequentemente da dimensioni estremamente ridotte.

Nell'ambito degli obiettivi di cui all'art. 33 del Regolamento (CE) 1257/1999, la misura è pertanto finalizzata:

- a sviluppare attività plurime collegate al settore agricolo;
- a creare fonti alternative di reddito per gli agricoltori delle zone rurali;
- a valorizzare le produzioni agricole ed artigianali tipiche;
- a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo.

La misura si articola in due azioni:

1.1 Investimenti aziendali per lo sviluppo dell'attività agrituristica e di turismo rurale;

1.2 Investimenti aziendali per lo sviluppo di attività integrative di tipo artigianale.

Intensità dell'aiuto e/o ammontare e differenziazioni applicate.

Fino all'80% della spesa ammissibile.

Contributo Comunitario.

15% del costo totale:

B) ALTRI ELEMENTI.

Beneficiari.

Imprese agricole iscritte all'Albo degli Imprenditori Agricoli di cui alla L.P. 39/76.

Nel caso di giovani agricoltori beneficiari degli aiuti per il primo insediamento di cui all'art. 8 del Regolamento (CE) n.1257/1999, l'iscrizione all'Albo degli Imprenditori Agricoli può essere conseguita entro un termine non superiore a tre anni a decorrere dall'insediamento.

Dettagli delle condizioni di ammissibilità.

Sono ammissibili investimenti relativi alla realizzazione a all'ammodernamento di infrastrutture e di strutture aziendali nonchè all'acquisizione di dotazioni ed attrezzature (solamente nuove), purchè consentano il raggiungimento di almeno uno degli obiettivi di cui al precedente punto A).

Le tipologie di intervento riguardano:

1.1 Investimenti aziendali per lo sviluppo dell'attività agrituristica e di turismo rurale.

Sono ammessi investimenti per:

1. Acquisto, realizzazione e adeguamento delle strutture e delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento dell'attività agrituristica e di turismo rurale;
2. Acquisto, realizzazione e adeguamento delle strutture e delle infrastrutture necessarie per lo svolgimento dell'attività eco-agrituristica e di eco-turismo rurale a limitato impatto ambientale, in grado di conservare e valorizzare l'integrità paesaggistica, ambientale e culturale, di offrire strutture ricettive sobrie e improntate alla bioarchitettura, di servire pietanze salubri, di attuare un corretto programma aziendale di smaltimento rifiuti basato sul riciclaggio e raccolta

differenziata, di disporre di dispositivi per ridurre gli sprechi d'acqua, di informare collaboratori e ospiti sul corretto atteggiamento ecologico da tenere;

3. Primo acquisto di equini per lo svolgimento dell'attività di turismo equestre e di ippoterapia;
4. Realizzazione e adeguamento di strutture per attività faunistiche e di pesca sportiva.

1.2 Investimenti aziendali per lo sviluppo di attività integrative di tipo artigianale.

Sono ammessi investimenti per:

1. Realizzazione e adeguamento di locali aziendali e acquisto attrezzature per lo svolgimento di piccole attività di tipo artigianale connesse all'uso e alla valorizzazione di prodotti aziendali non compresi nell'allegato 1 del trattato, di risorse locali e di mestieri tradizionali;
2. investimenti per la vendita diretta dei prodotti aziendali;

Limiti massimi per volume totale di investimento ammissibile all'aiuto.

Gli aiuti sono concessi applicando la normativa comunitaria "de minimis".

Tipi di aiuto.

Gli aiuti di cui alla presente misura sono concessi sotto forma di contributi in conto capitale. Possono essere erogati:

- anticipi fino al 50% della spesa pubblica dietro presentazione di garanzie fideiussorie;
- acconti per stati di avanzamento dei lavori sino all'80% della spesa pubblica.